

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

343° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 16 LUGLIO 1998

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 4
2 ^a - Giustizia	» 11
6 ^a - Finanze e tesoro	» 28
7 ^a - Istruzione	» 31
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 35
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 57
11 ^a - Lavoro	» 63
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 69

Commissioni di inchiesta

Sul sistema sanitario	<i>Pag.</i> 79
-----------------------------	----------------

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i> 84
Elezioni e immunità parlamentari	» 3

Organismi bicamerali

RAI-TV	<i>Pag.</i> 89
Informazione e segreto di Stato	» 91
Belice	» 92
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	» 95
Sul ciclo dei rifiuti	» 117
Riforma amministrativa	» 123

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - <i>Giustizia - Pareri</i>	<i>Pag.</i> 126
--	-----------------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 16 LUGLIO 1998

133ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,25.

*AUTORIZZAZIONI ALL'UTILIZZAZIONE DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE*

Esame di questioni concernenti l'avvocato Filippo Alberto Scalone, senatore nella XII legislatura

(R135 000, C21ª, 0074ª)

Il PRESIDENTE ricorda che l'avvocato Scalone, senatore nella XII legislatura, ha trasmesso al Presidente del Senato una lettera con la quale ha informato che, nell'ambito di un procedimento penale al quale è sottoposto presso il Tribunale di Palermo, il magistrato ha chiesto ed ottenuto dalla società Telecom i tabulati delle utenze a lui intestate per conoscere tutte le telefonate in entrata e in uscita corrispondenti al periodo 1988 - 1996. L'avvocato Scalone ha osservato che, a suo giudizio, è stato violato l'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, per quanto attiene al periodo dal 15 aprile 1994 al 16 febbraio 1996, nel quale egli ha ricoperto la carica di senatore, poichè tale disposizione costituzionale vieta l'intercettazione delle conversazioni telefoniche intrattenute dai parlamentari nel corso del mandato, senza l'autorizzazione della Camera di appartenenza, anche dopo la loro cessazione dalla carica.

Dopo un intervento del senatore RUSSO, la Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, l'avvocato Filippo Alberto SCALONE, al quale rivolgono domande la senatrice SILIQUINI ed i senatori FASSONE, GRECO, CÒ ed il PRESIDENTE.

Congedato l'avvocato Scalone, la Giunta rinvia il seguito dell'esame della questione nonchè dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,10.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 16 LUGLIO 1998

288^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli, per la sanità Bettoni Brandani, per le politiche agricole Borroni, per la pubblica istruzione Soliani e per l'interno Sinisi.

La seduta inizia alle ore 14,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE(A007 000, C01^a, 0109^o)

Il senatore PINGGERA propone di svolgere in sede plenaria l'esame del disegno di legge n. 3398, di conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 1998, n. 158, recante misure urgenti per l'autotrasporto.

Il presidente VILLONE rappresenta l'opportunità di esprimere anche altri pareri urgenti richiesti dalle Commissioni di merito, sui disegni di legge già pervenuti alla conoscenza dei commissari tramite la convocazione della Sottocommissione per i pareri diramata il giorno precedente: si tratta dei disegni di legge n. 3423 e n. 3274.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

MATERIE DI COMPETENZA(A007 000, C01^a, 0109^o)

Il senatore ROTELLI riferisce dell'iniziativa assunta dal Presidente della Commissione bicamerale sulla riforma amministrativa, intesa a promuovere atti di indirizzo, nelle Commissioni competenti dei due rami del Parlamento, rivolti a sollecitare il Governo per l'attuazione della leg-

ge n. 59 del 1997 in merito al nuovo ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Egli dichiara di condividere l'iniziativa e rimette alla Commissione il testo di un documento elaborato in proposito dallo stesso Presidente della Commissione bicamerale.

La senatrice d'ALESSANDRO PRISCO sottolinea l'opportunità di intraprendere una iniziativa non individuale per dar seguito alla indicazione del presidente Cerulli Irelli.

Si associa il senatore PINGGERA.

Il senatore MARCHETTI si riserva di pronunciarsi al riguardo dopo aver appreso il contenuto del documento appena consegnato dal senatore Rotelli.

Il senatore ROTELLI prospetta l'opportunità di intraprendere, in un momento successivo, anche una procedura più incisiva, che ad esempio non si esaurisca nell'ambito della Commissione.

Il presidente VILLONE, infine, si riserva a sua volta di considerare la forma procedurale più idonea per dar seguito a un'iniziativa che considera opportuna.

IN SEDE CONSULTIVA

(3434) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 1998, n. 186, recante disposizioni urgenti per l'erogazione gratuita di medicinali antitumorali in corso di sperimentazione clinica, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 26 maggio 1998, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore PARDINI espone il contenuto del decreto-legge e delle modifiche apportatevi dalla Camera dei deputati: il provvedimento ridefinisce alcune parti del precedente decreto adottato in materia e dà esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale intervenuta al riguardo. Per quanto di competenza, propone di esprimere un parere favorevole.

La Commissione consente.

(3274) Finanziamento del terzo piano annuale di attuazione dei piani triennali di edilizia scolastica, di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni

(Parere alla 7^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore BESOSTRI illustra il disegno di legge, che dispone finanziamenti per l'edilizia scolastica, ritenendo che non vi siano rilievi da formulare per quanto di competenza.

Il senatore ANDREOLLI esprime dubbi sulla possibile ingerenza nelle competenze delle regioni e degli enti locali.

Il presidente VILLONE osserva che si tratta di un intervento di finanziamento.

Il senatore ROTELLI afferma che il principio di autonomia rileva anche sotto l'aspetto della distribuzione delle risorse, che secondo la normativa in esame saranno ripartite tra le amministrazioni regionali da parte delle autorità statali: a suo avviso, tale modalità di allocazione dei mezzi finanziari non corrisponde pienamente all'esigenza di tutelare le autonomie territoriali, secondo specifiche prescrizioni costituzionali.

Il relatore BESOSTRI osserva che le competenze regionali si realizzano nella determinazione dei piani attuativi.

Il presidente VILLONE considera non priva di fondamento l'obiezione del senatore Rotelli ma rileva che non il provvedimento in esame ma il complessivo sistema vigente determina la censurata modalità di distribuzione delle risorse.

Il senatore ROTELLI sostiene a sua volta che dopo la legge più recente sull'edilizia scolastica, entrata in vigore nel 1996, è stata approvata la legge n. 59 del 1997, che ha ridefinito complessivamente in senso autonomistico il sistema dei rapporti tra amministrazione statale, regioni ed enti locali.

Il presidente VILLONE replica in proposito che il disegno normativo della legge n. 59 del 1997 non è ancora pienamente realizzato.

Interviene quindi la senatrice DENTAMARO, che sollecita un chiarimento circa l'opportunità di finanziare il terzo piano annuale prima della sua approvazione e nelle more dell'adozione del piano precedente.

Il presidente VILLONE ritiene che tale modalità sia da riferire all'articolazione temporale degli interventi.

La senatrice BUCCIARELLI ricorda la legge del 1996, che ha riordinato il settore dell'edilizia scolastica, permettendo anche l'utilizzazione di risorse da tempo inerti, in base a una serie di interventi anche per operazioni già avviate: in tale contesto, è riconosciuto un ruolo importante anche alle regioni, in particolare nella programmazione degli interventi scolastici.

Il senatore ANDREOLLI rileva l'esigenza di assicurare un coordinamento effettivo tra gli interventi in questione e il processo di estensione e valorizzazione delle autonomie regionali e locali avviato con la legge n. 59 del 1997.

Il sottosegretario SOLIANI afferma che il Governo è impegnato in tal senso, anche nel settore dell'edilizia scolastica, ove tuttavia si manifestano necessità urgenti alle quali occorre sopperire per corrispondere alle esigenze di esercizio effettivo del diritto all'istruzione. Occorre pertanto garantire la continuità degli interventi nel rispetto delle competenze regionali in materia di programmazione, e di quelle attribuite ai comuni e alle province. In attesa della completa attuazione della legge n. 59 del 1997, è infatti necessaria la provvista di mezzi sufficienti per le operazioni da realizzare immediatamente, nella piena collaborazione tra l'amministrazione statale e quelle regionali e locali, soggetti fondamentali per assicurare i servizi strumentali all'istruzione pubblica.

Su proposta del PRESIDENTE, si conviene infine di esprimere un parere favorevole, con la raccomandazione di rivolgere una particolare attenzione al nuovo assetto dei rapporti tra lo Stato e le autonomie regionali e locali, perseguito dalla legge n. 59 del 1997.

(3423) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, recante modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione: favorevole)

Il relatore LUBRANO DI RICCO illustra il disegno di legge e propone di esprimere un parere favorevole.

La Commissione approva.

(3398) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 1998, n. 158, recante misure urgenti per l'autotrasporto, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione: favorevole)

Il relatore PINGGERA ricorda che il decreto-legge proroga alcune misure di agevolazione per gli autotrasportatori: a suo avviso, esso non suscita riserve di legittimità costituzionale. Propone pertanto di esprimere un parere favorevole.

La Commissione consente.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato (n. 292)

(Parere al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 6 marzo 1998, n. 40: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

(R139 b 00, C01^a, 0019^o)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 luglio.

Il relatore GUERZONI dà conto di una proposta di parere da lui elaborata in conformità alle indicazioni già formulate nel corso dell'esame.

Il senatore MAGNALBÒ auspica una riflessione anche sulla recrudescenza di malattie già debellate, posta in relazione ai fenomeni migratori anche da illustri clinici.

Il senatore PINGGERA osserva che il problema appena evocato non può essere riferito esclusivamente all'immigrazione ma va ricondotto anche alla frequente, anche se temporanea, emigrazione di italiani in quelle regioni del mondo in cui le malattie di cui si tratta sono ancora diffuse.

Il senatore BESOSTRI rammenta che in una ricerca condotta a Milano non sono state rilevate relazioni dirette tra l'insediamento delle comunità di immigrati e la diffusione di malattie, se non a causa di particolari condizioni di disagio abitativo. Quanto alla proposta di parere del relatore, propone di integrarla in riferimento all'opportunità di promuovere la formazione linguistica degli addetti alle relazioni con gli immigrati nonché la formazione degli insegnanti che operano in un contesto multietnico.

Il senatore PASTORE considera apprezzabili in astratto sia il documento in esame sia la proposta di parere avanzata dal relatore; tuttavia nel contesto reale e soprattutto in mancanza di un quadro normativo adeguato, non possono essere condivisi gli orientamenti del Governo, nè la proposta dello stesso relatore. In particolare, non risulta chiarito il modo in cui saranno utilizzate le disposizioni, contenute nella legge n. 40 del 1998, rivolte a promuovere l'emersione degli immigrati clandestini, nè appare risolto il problema della carenza di strutture per le esigenze di prima accoglienza.

Il senatore PARDINI richiama l'attenzione sulla necessità di assicurare dotazioni adeguate per gli accertamenti di identità, mentre sulla questione delle malattie già debellate egli esclude che il fenomeno abbia dimensioni rilevanti ma raccomanda comunque un coordinamento più efficace tra le amministrazioni competenti, compresi i diversi livelli di responsabilità nella sanità pubblica.

Secondo il senatore ANDREOLLI, il Governo dovrebbe essere sollecitato a comportamenti coerenti e conclusivi anche per raggiungere le necessarie intese con i paesi di provenienza degli immigrati.

Il sottosegretario SINISI, premesso che il Governo terrà conto nella massima misura possibile dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, ricorda che ogni immigrato è sottoposto a visita sanitaria di controllo secondo i criteri prescritti dall'Organizzazione mondiale della sanità e assicura la Commissione che il Governo si è adoperato costan-

temente per coordinare gli interventi anche in materia sanitaria, fino all'adozione di misure sostitutive in caso di inerzia delle regioni. Quanto alle malattie riferite da alcuni ai fenomeni di immigrazione, non vi è alcun elemento che avvalora tale connessione, mentre l'esperienza più recente ha dimostrato che l'allarme manifestato in alcuni casi si è rivelato completamente infondato. In merito all'identificazione degli immigrati, il Governo sta provvedendo a rendere più efficace il sistema di fotosegnalazione, mentre per la collaborazione internazionale le intese raggiunte sono già numerose e per altri accordi l'impegno è assai rilevante. Circa l'apprestamento delle strutture di prima accoglienza, informa la Commissione che sono stati realizzati i primi tre centri, in un tempo estremamente ridotto dopo l'approvazione della nuova legge sull'immigrazione.

Il relatore GUERZONI raccomanda di riferire alcuni dei rilevi formulati nel corso dell'esame allo schema di regolamento per l'attuazione della legge n. 40 del 1998, che sarà sottoposto a tempo debito al parere della Commissione. Ricorda, quindi, che la stessa legge n. 40 del 1998 autorizza il Governo a modifiche normative che possono incidere anche nel settore sanitario, mentre sull'identificazione degli stranieri, sugli accordi bilaterali con i paesi di provenienza e sulla formazione linguistica degli operatori e la formazione specifica degli insegnanti, ritiene di poter accogliere, integrandole nel parere, le osservazioni formulate nel corso dell'esame.

Viene quindi posta in votazione, e approvata dalla Commissione, la proposta di parere favorevole con osservazioni avanzata dal relatore e da questi integrata.

Schema di decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri (n. 275)

(Parere al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, della legge 6 marzo 1998, n. 40: favorevole)

Il relatore GUERZONI rammenta la delega legislativa contenuta nella legge n. 40 del 1998, che il Governo esercita a suo avviso in modo corretto, operando opportuni interventi di coordinamento normativo. Propone pertanto di esprimere un parere favorevole.

Il senatore PASTORE osserva che lo schema di decreto legislativo non contiene, a una prima valutazione, alcuna disposizione idonea a risolvere le perplessità sollevate nel corso della discussione del disegno di legge che ha dato luogo alla legge n. 40 del 1998.

Il presidente VILLONE esclude che il Governo abbia inteso incidere su questioni controverse nell'esercizio della delega legislativa.

Il sottosegretario SINISI conferma le valutazioni del relatore e del Presidente e rileva la natura prevalentemente compilativa del testo unico.

La Commissione, infine, accoglie la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 15,55.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 16 LUGLIO 1998

318^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice presidente
CIRAMI

Intervengono il ministro per le pari opportunità Finocchiaro ed il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(3183) Deputati PISAPIA e SAPONARA. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n.354, e all'articolo 678 del codice di procedura penale, in materia di liberazione anticipata, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si procede nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge.

Il senatore MILIO raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.1, sottolineando che diversamente il testo dell'articolo 69bis introdotto dal comma 2 dell'articolo 1 sarebbe esposto al rischio di una declaratoria di illegittimità costituzionale.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 1.1.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 1.2, di contenuto identico all'emendamento 1.3.

Posto ai voti, è poi respinto l'emendamento 1.4.

Il relatore FASSONE, recependo il suggerimento avanzato dal senatore Caruso nel corso della seduta pomeridiana di ieri, modifica

l'emendamento 1.5, riformulandolo nell'emendamento 1.5 (Nuovo testo), che viene posto ai voti e approvato.

Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 1.6.

Dopo interventi del senatore RUSSO, del sottosegretario AYALA e del relatore FASSONE, il senatore MILIO modifica l'emendamento 1.7 riformulandolo nell'emendamento 1.7 (Nuovo testo) che, posto ai voti, è approvato.

Viene quindi posto ai voti e approvato l'articolo 1 come emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Dopo che il relatore FASSONE ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 2.1, il sottosegretario AYALA esprime su di esso parere favorevole.

L'emendamento 2.1 viene poi posto ai voti e approvato.

Prende quindi la parola il relatore FASSONE che invita la Commissione a valutare se non sia opportuno cogliere l'occasione dell'esame del disegno di legge in titolo per introdurre una procedura semplificata, che preveda la presenza necessaria del difensore e quella solo eventuale del pubblico ministero, anche per la concessione da parte del magistrato di sorveglianza di alcuni dei benefici cui fa riferimento l'articolo 678 del codice di procedura penale.

Il senatore BERTONI si dichiara contrario ad interventi modificativi quali quelli testè prospettati dal relatore che, a suo avviso, dovrebbero considerarsi estranei all'oggetto del disegno di legge in titolo.

Il presidente CIRAMI fa presente che, vista la fase alla quale si è pervenuti nell'esame del disegno di legge, l'introduzione delle modifiche cui ha fatto riferimento il relatore appare sostanzialmente impraticabile.

La senatrice SALVATO annuncia la sua astensione nella votazione sul conferimento del mandato al relatore, sottolineando che questa scelta non è dettata da considerazioni critiche circa il lavoro svolto dalla Commissione, ma piuttosto dal rilievo che non si è utilizzata l'occasione dell'esame del disegno di legge in titolo per elevare da quarantacinque a sessanta giorni la riduzione di pena conseguente al riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata. Sarebbe stata una modifica di carattere sostanziale che avrebbe corrisposto ad attese ed aspettative diffuse tra i detenuti e che però è risultata impraticabile in quanto esclusa dagli accordi che hanno portato all'approvazione del testo in discussione da parte dell'altro ramo del Parlamento.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore Fassone a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul disegno di legge in titolo nel testo risultante dalle modifiche ad esso apportate nel corso dell'esame, autorizzandolo altresì a procedere alle modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie e a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

(72) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Norme per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari

(159) MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari

(2675) Misure contro la violenza nelle relazioni familiari

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si procede nell'esame degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 2675 assunto come testo base e si passa all'espressione del parere del Governo sugli emendamenti relativi all'articolo 1.

La senatrice SCOPELLITI ritira l'emendamento 1.36.

Il ministro FINOCCHIARO esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1 – di contenuto identico agli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 – 1.6, 1.8, 1.10, 1.16, 1.30, 1.31 e 1.33. Sugli emendamenti 1.27 e 1.29 il ministro esprime altresì parere favorevole, dopo che, in entrambi, i rispettivi presentatori hanno inserito la parola «conviventi» dopo la parola «persone». Sull'emendamento 1.34 il parere della rappresentante del Governo è favorevole circa la parte contenuta nel capoverso 3-*bis* come proposto e contrario sul capoverso 3-*ter*.

Il ministro Finocchiaro si rimette, quindi, alla Commissione sugli emendamenti 1.13, 1.14 – di contenuto identico all'emendamento 1.15 – nonché 1.20, dopo che il presidente CIRAMI ha soppresso in tale emendamento la parola «non» dopo la parola «frequentazione» e le parole «o per specifiche ed accertate esigenze».

Dopo che il RELATORE Pettinato, a modifica del parere da lui precedentemente espresso, ha dichiarato il proprio avviso contrario sull'emendamento 1.28, il MINISTRO si dichiara contrario a tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 1.

In particolare, circa l'emendamento 1.24 appare al ministro Finocchiaro che la proposta di modifica in questione sia già – nel suo contenuto sostanziale – prevista implicitamente nel testo dell'articolo: è comunque aperta a eventuali chiarimenti che il presentatore potrà successivamente fornirle; in merito all'emendamento 1.32, il parere contrario si giustifica poichè la natura della misura cautelare mal si concilia con le audizioni dei soggetti previste dalla proposta di modifica, che toglierebbero celerità all'intervento del giudice. Il Ministro prosegue il proprio

intervento esprimendo poi l'interesse del Governo nei confronti dei contributi che la Commissione ha già dato nello svolgimento della discussione e rispetto agli altri che giungeranno dalla discussione degli articoli. Preannunzia di essere disposta ad accogliere anche l'impostazione che le sembra delinearci, circa la collocazione sistematica da dare all'ordine di protezione. L'aspetto sul quale intende sensibilizzare al massimo l'apporto e il senso di collaborazione della Commissione è invece quello concernente la scelta sul livello di equiparazione da dare alla convivenza di fatto e al coniugio relativamente alla tutela apprestata dal provvedimento in discussione. Al riguardo, avverte che la scelta del Governo si è mossa in un'ottica di prudenza, che ha subordinato la possibilità di ricorrere all'ordine di allontanamento solo per le convivenze che rispondono ai requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 2, vale a dire convivenza nel nucleo familiare di figli riconosciuti, minori o maggiorenni non autosufficienti, ovvero qualora la parte lesa sia titolare di un diritto reale o di un diritto di godimento sulla casa familiare, anche derivante da un precedente accordo scritto tra le parti. Ciò anche al fine di prevenire possibili usi strumentali o, comunque, impropri della normativa proposta.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

319^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario AYALA risponde all'interrogazione 3-01716 presentata dal senatore Pera e relativa alla vicende disciplinari che hanno interessato alcuni magistrati i quali hanno svolto attività giurisdizionali nel processo riguardante fatti di corruzione connessi alla realizzazione delle opere di disinquinamento del Golfo di Manfredonia.

Al riguardo rileva come corrisponda al vero che nei riguardi di taluni magistrati indicati nell'atto di sindacato ispettivo sono stati avviati accertamenti di natura disciplinare. Per uno di essi, il dottor Lucianetti – dal 3 agosto 1994 procuratore della Repubblica presso il tribunale di Melfi – rinviato a giudizio per abuso e falso dal giudice per le indagini preliminari di Lecce nel giugno 1996, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha promosso l'azione disciplinare nel corso dello stesso anno. Il relativo procedimento non risulta ancora trattato dal Consiglio Superiore della magistratura (CSM) essendo stato sospeso per l'esistenza della pregiudiziale penale. Altri due magistrati, dottori Diella e D'Alessandro, sono stati oggetto d'accertamenti ispettivi delegati dal CSM con delibera del 10 giugno 1996, all'esito dei quali non sono stati ravvisati elementi di rilievo disciplinare con riguardo a tale vicenda processuale.

Quanto al dottor Materi va ricordato che con nota 13 dicembre 1993 il Ministro *pro tempore* ha promosso l'azione disciplinare nei confronti dello stesso in relazione ad alcune condotte emerse a seguito d'inchiesta disposta con lettera d'incarico del 20 maggio 1993. Fra tali condotte rientrava – come riportato dal senatore Pera nella premessa dell'atto ispettivo – anche l'aver palesato nella trattazione del procedimento penale iscritto al n. 542/86/C della procura della Repubblica presso il tribunale di Potenza intenti non sempre ispirati a precisi doveri d'ufficio, adottando altresì provvedimenti non conformi a norme processuali. La sezione disciplinare del CSM con sentenza del 16 giugno 1995, passata in giudicato, ha ritenuto il dottor Materi responsabile per tale addebito e gli ha inflitto la sanzione disciplinare della censura con trasferimento d'ufficio. Per altri due procedimenti disciplinari il dottor Materi è stato assolto e per un altro ancora prosciolto con declaratoria di non farsi luogo al rinvio al dibattimento.

Passando alla questione della conduzione del processo riguardante il porto di Manfredonia nella fase dibattimentale avanti al tribunale di Foggia, il sottosegretario osserva che l'interrogazione non riporta fatti o elementi nuovi riconducibili alla persona del magistrato sopra indicato, ma esprime solo timori legati alle vicende ricordate che però non hanno alcuna attinenza con quella del processo in corso.

Al riguardo va osservato, anche dopo aver acquisito gli elementi e le valutazioni necessarie dalla competente Direzione ministeriale dell'organizzazione giudiziaria, che non pare sussistere diversamente da quanto dubitato dall'interrogante alcun profilo di incompatibilità per il dottor Materi. Infatti i procedimenti disciplinari non privano il magistrato del normale esercizio della funzione giurisdizionale. Nel caso di specie, il provvedimento disciplinare riguardante il magistrato in questione si occupava del profilo di inidoneità a svolgere funzioni monocratiche e attività giudiziarie presso la sede di Potenza ed era quindi collegato a vicende del tutto estranee al processo foggiano.

In secondo luogo nulla di anomalo è stato ravvisato nell'assegnazione del processo riguardante i cosiddetti nastri trasportatori del porto di Manfredonia alla seconda sezione penale del tribunale di Foggia, né nell'affidamento al dottor Materi dell'incarico di presiederlo. Dalle in-

formazioni assunte presso l'autorità giudiziaria di quella località risulta, infatti, che in entrambi i casi sono stati applicati i criteri predeterminati fissati nelle tabelle degli uffici giudicanti per il tribunale di Foggia approvate ogni biennio con decreto del Presidente della Repubblica.

Specificamente l'incarico di presiedere il processo penale *de quo* al dottor Materi ha trovato causa nella necessità di sostituire il presidente titolare della seconda sezione penale, dottor Bortone – destinato *medio tempore* alle funzioni di presidente della Corte di assise – nonché nella circostanza che il dottor Materi, che fra l'altro proprio per il positivo assolvimento di tali funzioni ebbe a ricevere successivamente nota di elogio da parte del presidente *pro tempore* del tribunale di Foggia, risultava il magistrato più anziano della sezione.

È opportuno a tale proposito aggiungere che il rispetto delle disposizioni di legge di cui agli articoli 7-*bis* e 7-*ter* del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12 – che prevedono le tabelle e i criteri di assegnazione degli affari penali – costituisce concreta garanzia del rispetto del principio costituzionale secondo cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge e che la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha più volte chiarito l'illegittimità di modifiche di assegnazione in violazione dei criteri predeterminati fondate non su esigenze obiettive di servizio ma su esigenze di opportunità basate su un'asserita inidoneità del magistrato.

Nel caso di specie non vi sono quindi fatti che postulino l'attualità di interventi di tipo disciplinare o paradisciplinare da parte del Ministro.

Ovviamente il Ministro stesso non mancherà di valutare – come del resto ha sempre fatto – la necessità di accertamento rispetto a situazioni e fatti specifici nuovi che dovessero configurare irregolarità di qualsiasi natura.

Il senatore PERA si dichiara non soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo e manifesta altresì il proprio stupore per l'inerzia dell'Esecutivo di fronte a vicende che non possono non compromettere gravemente il prestigio e l'immagine della giustizia nella città di Foggia. Come ha ricordato il sottosegretario Ayala nel suo intervento, la vicenda in questione vede coinvolta innanzitutto la persona del dottor Lucianetti attualmente interessato da un procedimento penale per il modo in cui, esercitando le funzioni di pubblico ministero, avrebbe cercato di indurre due imputati a rendere dichiarazioni false a carico di altre persone in modo da chiamare in causa, tra l'altro, un noto esponente politico nazionale. Successivamente, si è assistito alle iniziative della procura della Repubblica presso il tribunale di Foggia che ha ottenuto la ricusazione del magistrato inizialmente incaricato delle funzioni di giudice delle indagini preliminari nel procedimento qui considerato e in seguito cercato di ottenere, senza successo, la ricusazione del magistrato destinato a tale incarico in sostituzione del primo con un atteggiamento chiaramente volto a preconstituire una situazione favorevole all'operare della stessa accusa. A tutto ciò deve poi aggiungersi la nomina del dottor Materi a presidente della seconda sezione penale del tribu-

nale di Foggia, cui è stato assegnato il processo in questione, nonostante il modo in cui aveva esercitato le sue funzioni come giudice istruttore presso il tribunale di Potenza. Si tratta indubbiamente di un insieme di fatti che, al di là di circostanze come il formale rispetto dei criteri predeterminati fissati nelle tabelle degli uffici giudicanti per l'assegnazione degli incarichi, non può non suscitare profonda inquietudine e giustificerebbe perlomeno l'attivazione del potere ispettivo da parte del Ministro di grazia e giustizia, anche in considerazione del fatto che lo svolgimento di un'ispezione, a prescindere da quello che ne potrebbe essere l'esito, contribuirebbe comunque a rassicurare i cittadini.

Il sottosegretario AYALA svolge una risposta unica per le interrogazioni 3-01368, 3-01817 e 3-01480 del senatore Bucciero. Ricorda che le interrogazioni all'ordine del giorno sottolineano presunte irregolarità, di tipo amministrativo e penale, verificatesi nello svolgimento del concorso per uditore giudiziario indetto con D.M. 30 dicembre 1991.

Per quanto attiene ad una delle irregolarità lamentate relativa alla presunta particolare esiguità dei tempi di correzione degli elaborati scritti, la censura è al vaglio del giudice amministrativo ed in particolare del Consiglio di Stato. Questi, con ordinanza del 1997, ha sospeso l'esecuzione della sentenza del 1996 con la quale il TAR del Lazio aveva accolto i ricorsi presentati dal dottor Pierpaolo Berardi sia avverso il giudizio di non idoneità, sia avverso la graduatoria degli idonei, annullando il provvedimento di non ammissione del predetto alle prove orali.

L'Amministrazione della giustizia, non essendo competente a valutare nel merito le doglianze dell'esponente, ha già provveduto ad attivarsi perchè l'avvocatura generale dello Stato presentasse al Consiglio di Stato istanza per una sollecita trattazione e fissazione dell'udienza e ha provveduto ad un'ultima sollecitazione, nel maggio 1998, per una definizione in tempi rapidi del giudizio. Inoltre, nonostante il dott. Berardi abbia presentato istanza di rinuncia all'appello da parte del Ministero, l'amministrazione ha ritenuto di mantenere l'appello stesso per l'interesse oggettivo ad ottenere una pronuncia del Consiglio di Stato su questioni che incidono sulla disciplina dei concorsi in generale.

Con riguardo al profilo dell'esiguità del tempo dedicato alla valutazione dei lavori di ciascun candidato rispetto alla durata media normale, rileva, tuttavia, che il tempo medio di valutazione, come ipotizzato dalle interrogazioni, non ha alcuna rilevanza specifica perchè non incide di per sè sulla posizione dei singoli candidati ed è, comunque, frutto di deduzioni basate su studi che, se pur autorevoli, non hanno carattere di ufficialità.

È stata, inoltre, evidenziata l'esistenza di ulteriori irregolarità, consistenti nella mancanza di sottoscrizione dei giudizi di idoneità riportati sugli elaborati valutati nella seduta relativa alla candidata dottoressa Calbi, nella presenza negli elaborati dei candidati ammessi alle prove orali di errori di sintassi e di diritto, nonchè di segni di riconoscimento. Su tali punti sono state interpellate le articolazioni ministeriali competenti, le quali hanno evidenziato che, quanto agli errori di sintassi e di diritto nonchè ai segni di riconoscimento, si tratta di valutazioni di meri-

to riservate alla commissione esaminatrice. Inoltre la Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria ha precisato che sia i giudizi di idoneità che quelli di inidoneità apposti sugli elaborati in questione risultano regolarmente sottoscritti dal segretario e dal presidente della commissione.

Il sottosegretario Ayala fornisce, quindi, assicurazioni in merito all'avvenuto accoglimento delle numerose richieste di accesso presentate dai dottori Berardi e Calbi ai verbali del concorso e agli elaborati di coloro che hanno superato le prove scritte del concorso, nonché all'estrazione di copia degli elaborati, sia di quelli esaminati nella stessa seduta nella quale furono valutate le prove dei richiedenti, sia, successivamente all'accoglimento del ricorso proposto dal dottor Berardi al TAR del Lazio, anche di copia dei verbali e degli elaborati corretti in altre sedute. Gli uffici competenti hanno però dovuto rappresentare al dottor Berardi l'impossibilità di rilasciare, per il momento, copia degli elaborati del candidato indicato nel verbale con il n.1101, a causa della mancanza in archivio del relativo fascicolo. Il mancato reperimento di detto fascicolo forma, peraltro, oggetto di inchiesta disposta dal Ministro di grazia e giustizia il 10 novembre 1997 e attivata dall'Ispettorato generale.

Riguardo, poi, al profilo penale, precisa che risulta che la procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, a seguito degli esposti presentati dal dottor Berardi e dalla dottoressa Calbi, candidata non ammessa alle prove orali del concorso in esame, avviò le indagini dirette ad accertare la regolarità dei concorsi di uditore giudiziario e trasmise, successivamente, gli atti alla procura della Repubblica presso il tribunale di Perugia. Il relativo procedimento si è concluso con richiesta di archiviazione accolta dal giudice per le indagini preliminari, avverso il quale il ricorso per Cassazione è stato dichiarato inammissibile.

Il dottor Berardi ha fatto, poi, pervenire vari esposti in cui vengono prospettate ulteriori irregolarità, di cui si è provveduto ad investire sia la procura della Repubblica presso il tribunale di Perugia sia quella presso il tribunale di Roma. Della questione sono stati altresì investiti la Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e l'Ispettorato generale, per la valutazione dei profili disciplinari.

In particolare tali articolazioni ministeriali, come già riferito al dottor Berardi con nota del 25 marzo 1998, concordano nel ritenere che, essendo la vicenda oggetto di valutazione da parte dell'autorità giudiziaria, ai fini dei segnalati aspetti disciplinari, possa essere solo attentamente seguito l'evolversi dei procedimenti penali instaurati; e ciò in quanto gli elementi attualmente in possesso dell'Amministrazione non consentono di formulare giudizi in merito e un'eventuale attività di inchiesta risulterebbe inadeguata e potrebbe produrre intralcio alle iniziative penali.

Il senatore BUCCIERO si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta aggiungendo che, per alcuni aspetti, essa potrebbe anche suonare offensiva nei confronti di altri interlocutori istituzionali. Premette di aver in data odierna presentato un'altra interrogazione in cui lamentava che su un totale di cinquantasei interrogazioni, solo nove erano state le

risposte da lui ottenute. Se tale carenza non è dovuta ad una precisa volontà del Ministro di sottrarsi al sindacato ispettivo, l'ipotesi alternativa potrebbe allora consistere in una insufficiente informazione che, scientemente, non viene fornita al Ministro dagli uffici dell'Amministrazione che detengono gli elementi necessari per rispondere. Di fronte alla risposta fornita, il senatore Bucciero non può che esprimere delusione anche per la mancanza di iniziativa dimostrata dal Ministro il quale, messo di fronte agli elementi di giudizio esposti nelle interrogazioni in svolgimento avrebbe – a suo giudizio – dovuto attivarsi in ogni modo per chiarire i lati oscurissimi che emergono dalle vicende esposte ponendosi anche di fronte alla possibilità che eventuali compiacenze – se ve ne sono state – potrebbero inquinare il corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Non solo, infatti, i vincitori del concorso oggetto delle interrogazioni sono ormai in attività come magistrati, ma le possibili collusioni fra magistrati operanti negli uffici dell'amministrazione della giustizia e magistrati vincitori di quel concorso non possono che costituire elemento di preoccupazione; senza contare, infine, che i dubbi sulla correttezza delle procedure eseguite giustificano serie riserve sulla capacità professionale di qualcuno dei vincitori.

Si riserva, pertanto, dopo aver attentamente esaminato la risposta fornita dal Governo, si presentare ulteriori interrogazioni in argomento.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3183**Art. 1.**

Al comma 2, nell'articolo 69-bis ivi richiamato al capoverso 1 dopo le parole: «magistrato di sorveglianza», inserire le altre: «, sentite le parti».

1.1

MILIO

Al comma 2, nell'articolo 69-bis ivi richiamato al capoverso 2, dopo le parole: «dalla comunicazione» inserire le parole: «o dalla notificazione».

1.2

IL RELATORE

Al comma 2, nell'articolo 69-bis ivi richiamato al capoverso 2, dopo le parole: «dalla comunicazione» inserire le parole: «o dalla notificazione».

1.3

MILIO

Al comma 2, nell'articolo 69-bis ivi richiamato al capoverso 2, sostituire la parola: «dieci» con l'altra: «cinque».

1.4

MILIO

Al comma 2, nell'articolo 69-bis ivi richiamato sostituire il capoverso 3 con il seguente:

«3. L'ordinanza che decide sul reclamo è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 678 del codice di procedura penale».

1.5

IL RELATORE

Al comma 2, nell'articolo 69-bis ivi richiamato dopo il capoverso 1 inserire il seguente:

«1-bis. L'ordinanza di cui al comma 1 è adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti».

e sostituire il capoverso 3 con il seguente:

«3. L'ordinanza che decide sul reclamo è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 678 del codice di procedura penale».

1.5 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 2, nell'articolo 69-bis ivi richiamato al capoverso 3, sopprimere le parole: «senza la presenza delle parti».

1.6

MILIO

Al comma 2, nell'articolo 69-bis ivi richiamato sostituire il capoverso 4 con il seguente:

«4. Le istanze per la liberazione anticipata, pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, presso il tribunale di sorveglianza, sono di competenza del magistrato di sorveglianza»

1.7

MILIO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis.. Le istanze per la liberazione anticipata, pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, presso il tribunale di sorveglianza, sono di competenza del magistrato di sorveglianza».

1.7 (Nuovo testo)

MILIO

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Competenza in materia di revoca)

1. Al comma 1 dell'articolo 70 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole "la revoca e la cessazione dei suddetti benefici", aggiungere le parole "nonchè della riduzione di pena per la liberazione anticipata"».

2.1

IL RELATORE

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2675**Art. 1.**

Sopprimere il comma 1.

1.1 CARUSO Antonino, BUCCIERO

Sopprimere il comma 1.

1.2 GRECO

Sopprimere il comma 1.

1.3 RUSSO, D'ALESSANDRO PRISCO, SENESE, CALVI, BONFIETTI,
BERTONI

Sopprimere il comma 1.

1.4 CENTARO, MILIO, CIRAMI

Sopprimere il comma 1.

1.5 FOLLIERI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dopo il comma 2 dell'articolo 291 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

“2-bis. In caso di necessità o urgenza il pubblico ministero può chiedere al giudice, nell'interesse della persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui all'articolo 283-bis”».

1.6 FOLLIERI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 1 dell'articolo 90 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie, richiedere al pubblico ministero l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 291, comma 2-bis e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova”».

1.10

FOLLIERI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 283 del codice di procedura penale, dopo le parole: “con il provvedimento che dispone il divieto di dimora” sono inserite le seguenti: “o l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge, del convivente o di altro componente la famiglia”».

1.11

MAZZUCA POGGIOLINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al comma 1 dell'articolo 283 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente periodo: “In caso di provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, il giudice può prescrivere tempi e modalità d'accesso per motivi specifici nonchè, ove lo ritenga opportuno in relazione ad esigenze di tutela dell'incolumità degli interessati, estendere il divieto di accesso ad altri luoghi, determinando ove necessario tempi e modalità”».

1.12

CENTARO, MILIO

Al comma 2, sostituire l'alea con il seguente: «2. Dopo l'articolo 282 del codice di procedura penale è inserito il seguente».

1.13

FOLLIERI

Al comma 2, sostituire le parole: «Art. 283-bis» con le altre: «Art. 282-bis».

1.14

FOLLIERI

Al comma 2, sostituire le parole: «Art. 283-bis» con le altre: «Art. 282-bis».

1.15

FASSONE

Al comma 2, all'articolo 283-bis, ivi richiamato, sostituire le parole: «la misura» con le altre: «il provvedimento».

1.16

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 2, nell'articolo 283-bis, ivi richiamato al capoverso 1 sostituire le parole: «il giudice prescrive» con le altre: «il giudice può prescrivere».

1.36

SCOPELLITI

Al comma 2, all'articolo 283-bis, ivi richiamato al capoverso 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Con l'eventuale autorizzazione di visita sono prescritte le relative modalità».

1.19

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 2, all'articolo 283-bis, ivi richiamato sostituire il capoverso 2 con il seguente:

«2. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela all'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può prescrivere all'indagato di non avvicinarsi contestualmente ai locali abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione non sia necessaria per motivi di lavoro o per specifiche ed accertate esigenze. In questo caso il giudice determinerà, ove necessario, tempi e modalità».

1.20

CIRAMI

Al comma 2, all'articolo 283-bis ivi richiamato al capoverso 2 dopo la parola: «avvicinarsi» aggiungere le altre: «a luoghi determinati, ovvero».

1.23

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 2, all'articolo 283-bis ivi richiamato al capoverso 2 aggiungere in fine il seguente periodo: «In tale caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni».

1.24

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 2, all'articolo 283-bis ivi richiamato al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il giudice può altresì decidere sull'esercizio della patria potestà durante il periodo dell'adozione dell'ordine di allontanamento, deve disporre l'intervento dei servizi sociali del territorio può invitare l'indagato a sottoporsi ad un sostegno psicologico presso centri specializzati, pubblici o convenzionati.

1.25

MILIO

Al comma 2, all'articolo 283-bis ivi richiamato sopprimere il capoverso 3 e conseguentemente sostituire nell'articolo 6, le parole: «agli articoli 1, comma 3, e» con le altre: «all'articolo».

1.26

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 2, all'articolo 283-bis ivi richiamato sostituire il capoverso 3 con il seguente:

«3. Con lo stesso o con successivo provvedimento il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno nei limiti previsti dalla legge e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione ad esso spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo».

1.27

FASSONE

Al comma 2, all'articolo 283-bis ivi richiamato al capoverso 3 dopo le parole: «il pagamento periodico di un assegno» sostituire le parole da: «al coniuge» fino a: «autosufficienti», con le altre: «a favore del coniuge che resti privo di mezzi adeguati, nonché a favore dei figli minori o maggiorenni conviventi e non autosufficienti».

1.28

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 2, all'articolo 283-bis ivi richiamato al capoverso 3 sostituire le parole da: «al coniuge» fino ad «autosufficienti» con le altre: «a favore delle persone che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati».

1.29

RUSSO, D'ALESSANDRO PRISCO, SENESE CALVI, BERTONI

Al comma 2, all'articolo 283-bis ivi richiamato al capoverso 3 aggiungere il seguente periodo: «L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo».

1.30 RUSSO, D'ALESSANDRO PRISCO, SENESE, CALVI, BONFIETTI,
BERTONI

Al comma 2, all'articolo 283-bis, ivi richiamato dopo il capoverso 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.

1.31 RUSSO, D'ALESSANDRO PRISCO, SENESE, CALVI, BONFIETTI,
BERTONI

Al comma 2, all'articolo 283, ivi richiamato dopo il capoverso 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Prima di adottare la misura di cui al comma 1, il giudice deve sentire la persona offesa e le altre persone conviventi, ivi compresi i figli maggiori di anni quattordici. Qualora ciò non sia possibile per motivi di assoluta urgenza, le persone di cui alla prima parte devono essere sentite entro il termine di giorni cinque dall'adozione del provvedimento di allontanamento».

1.32 CIRAMI

Al comma 1, all'articolo 283-bis, ivi richiamato dopo il capoverso 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende. L'ordine di pagamento perde efficacia qualora sia emanata l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile».

1.33 FASSONE

Al comma 2, all'articolo 283-bis ivi richiamato dopo il capoverso 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280.

3-ter. Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulle richieste del pubblico ministero di allontanamento dalla casa familiare, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalità indicate negli articoli 64 e 65».

1.34

GRECO

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 16 LUGLIO 1998

165^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ANGIUS

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, bilancio e la programmazione economica Pinza.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto legislativo recante adeguamento dell'Ufficio italiano dei cambi alle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Europea (n. 281)**

(Parere al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 17 dicembre 1997, n. 433: favorevole)

(R139 b 00, C06^a, 0017^o)

Riferisce alla Commissione il senatore MARINI, il quale fa presente che lo schema di decreto legislativo reca disposizioni per adeguare l'ordinamento dell'Ufficio Italiano dei cambi alle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità europea. L'Ufficio italiano cambi svolge una serie di compiti e funzioni ormai consolidati, in materia di gestione delle riserve valutarie e raccolta di informazioni statistiche nell'ambito della bilancia dei pagamenti, nonché in materia di antiriciclaggio, contrasto dei fenomeni dell'usura e tenuta degli albi degli operatori finanziari. Tenuto conto di tali funzioni, il Governo ha inteso accentuare i legami funzionali e organizzativi tra l'Ufficio italiano cambi e la Banca d'Italia e realizzare una piena autonomia dell'Ufficio nei confronti dello Stato. Tale indirizzo viene realizzato con la cessione alla Banca d'Italia da parte dell'Ufficio italiano cambi delle riserve valutarie iscritte nel proprio bilancio, con la trasformazione dello stesso Ufficio in ente strumentale della Banca d'Italia e con l'attribuzione al Tesoro dell'alta vigilanza sulle funzioni non strettamente connesse con l'attività della Banca centrale. La finalità principale dello schema di decreto legislativo è

quello di rafforzare l'integrazione dell'Ufficio nella Banca d'Italia, delineandone con nettezza il profilo di ente strumentale alla Banca d'Italia: tale profilo è reso evidente dalla nuova composizione del consiglio, composto dal Governatore della Banca d'Italia che lo presiede, dal Direttore generale della Banca e da tre componenti, nominati dal Governatore. Nella nuova configurazione di ente strumentale l'Ufficio sarà chiamato a svolgere compiti attuativi della gestione delle riserve ufficiali in valuta estera e l'attività di raccolta di informazioni valutarie per finalità conoscitive e statistiche.

Per effetto della cessione delle riserve in valuta alla Banca d'Italia, conseguente al mutato ruolo dell'Ufficio nella gestione delle riserve stesse, il conto economico dell'Ufficio subirà le opportune modificazioni, nel senso che non sarà più necessaria la presenza di un fondo destinato a fronteggiare rischi connessi all'attività di cambio. Va altresì sottolineato che solo per il 1998 l'utile relativo a tale anno sarà attribuito per il 75 per cento al Tesoro e per il 25 per cento alla Banca d'Italia.

Considerato il carattere tecnico del provvedimento e la sostanziale condivisione delle sue finalità, il relatore ritiene che la Commissione possa esprimere un parere favorevole, con l'eventuale indicazione della sottolineatura positiva del principio della strumentalità dell'UIC rispetto alla Banca d'Italia.

Si apre il dibattito.

Il senatore D'ALÌ ricorda che la sua parte politica aveva già proposta in sede di formulazione dei principi e criteri di delega la liquidazione dell'Ufficio Italiano Cambi, in ragione del sostanziale superamento dei compiti affidati a tale struttura. Anche dall'esame dello schema di decreto legislativo tale valutazione politica risulta rafforzata, mentre invece il Governo preferisce conservare un organismo burocratico dando ad esso nuovi compiti. A suo giudizio, infatti, l'ampliamento delle funzioni dell'UIC in settori quali l'antiriciclaggio e l'usura suscita forti perplessità. Si riserva quindi di dichiarare il proprio voto in sede di esame dello schema di parere.

Il senatore COSTA esprime la preoccupazione per il rischio di disperdere il patrimonio di professionalità posseduto dal personale che opera nell'Ufficio Italiano Cambi e sollecita quindi il Governo a tenere conto di tale aspetto.

Il senatore BONAVITA ritiene che la Commissione possa esprimere un parere favorevole senza ulteriori osservazioni.

Non essendoci altri iscritti a parlare in discussione generale interviene per la replica il sottosegretario PINZA, il quale illustra in particolare le modalità tecniche della cessione delle riserve in valuta alla Banca d'Italia; sottolineando che non esiste più la necessità di coprire con fondi *ad hoc* il rischio di cambio; è significativo, inoltre, che da tale ces-

sione derivi una considerevole entrata straordinaria per lo Stato da portare in riduzione dall'indebitamento lordo complessivo.

Egli aggiunge, inoltre, che il Governo aveva preso in considerazione l'ipotesi di liquidare l'Ufficio Italiano Cambi, ma si è poi preferita la strada della riorganizzazione dell'organismo quale ente strumentale della Banca d'Italia, anche per non rischiare di disperdere un rilevante patrimonio di professionalità ed esperienza, che l'Istituto di emissione avrebbe poi dovuto riacquisire.

Il relatore MARINI concorda pienamente con le considerazioni svolte dal sottosegretario Pinza, sottolineando come l'ipotesi della liquidazione dell'ente avrebbe poi inevitabilmente costretto la Banca d'Italia a riacquisire le professionalità che oggi operano nell'Ufficio.

Prendendo atto degli orientamenti emersi, propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole sullo schema di decreto in titolo.

Dopo la dichiarazione di voto di astensione del senatore D'ALÌ, posta ai voti, viene approvata la proposta di esprimere parere favorevole sullo schema di decreto in titolo.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente ANGIUS, poichè la Commissione ha esaurito gli argomenti da affrontare in questa settimana, avverte che la seduta pomeridiana, già convocata per oggi alle ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,30.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 16 LUGLIO 1998

220^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

indi del Vice Presidente

ASCIUTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni culturali e ambientali La Volpe e per la pubblica istruzione Soliani.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali per l'anno 1998 (n. 298)**

(Parere al Ministro per i beni culturali e ambientali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1 dicembre 1997, n. 420: esame e rinvio)

(R139 b 00, C07^a, 0039^o)

Il relatore MASULLO illustra l'atto in titolo, ripercorrendo anzitutto le finalità della legge n. 420 del 1997 da cui esso trae origine. Detta legge fu approvata nell'intento di riorganizzare la disciplina dei comitati celebrativi, sottraendoli ad una improvvida logica di episodicità per ricondurli ad unità sotto la vigilanza della Consulta; essa stabilì infatti che tutte le richieste di contributi statali volte a finanziare comitati celebrativi ed edizioni nazionali dovessero essere indirizzate ad un organo unico, denominato Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali, che avrebbe annualmente esaminato le proposte pervenute e successivamente sottoposto all'esame parlamentare un elenco di quelle ritenute ammissibili. L'elenco in esame rappresenta appunto la prima applicazione della legge n. 420 ed a tale proposito il relatore lamenta che esso non sia corredato dall'indicazione di tutte le proposte pervenute alla Consulta, ma contenga solo l'elenco di quelle ammesse. Nell'auspicare che ciò non abbia a ripetersi in futuro, informa peraltro che, avendo chiesto chiarimenti in tal senso al Ministero, gli è stato testè consegnato

l'elenco delle richieste pervenute alla Consulta, di cui dà lettura alla Commissione. Comunica altresì che la mancata ammissione al contributo di parte delle richieste pervenute è dovuta, in taluni casi, a difetto di documentazione e, in altri, al fatto che i comitati richiedenti erano già stati sufficientemente finanziati in passato. La Consulta ha pertanto redatto un elenco delle richieste meritevoli di contributo, assegnando a ciascuna un finanziamento nell'ambito della quota stabilita per il 1998 con la legge n. 420. Nel dar conto delle somme singolarmente attribuite, il relatore comunica quindi che ai comitati nazionali è stata complessivamente attribuita una somma pari ad 8,9 miliardi, mentre il restante ammontare di 1,26 miliardi afferente al capitolo 1624 è stato riservato alle edizioni nazionali, per le quali la Consulta predisporrà evidentemente un separato elenco.

Egli osserva poi che nel decreto di riparto non sono indicati i presidenti e i segretari tesoreri che, ai sensi della legge n. 420, rappresentano invece i due organi indispensabili di ogni comitato. Pur comprendendo che, per i comitati ammessi al riparto in esame, ciò sia stato difficoltoso, dal momento che alcuni – di recentissima istituzione – non hanno ancora provveduto alle designazioni, mentre altri hanno confermato quelli in carica in base alla normativa previgente, auspica che i futuri elenchi di riparto contengano la precisa indicazione sia dei presidenti che dei segretari tesoreri di ciascun comitato.

Quanto poi al merito dell'elenco sottoposto all'esame parlamentare, egli ritiene che tutte le istituzioni ammesse al contributo rivestano indubbio valore; per quanto riguarda in particolare il Rossini Opera Festival di Pesaro e la Fondazione Ravenna Manifestazioni, fa osservare che i cospicui stanziamenti loro attribuiti – che conseguono a quelli già devoluti in passato e sono peraltro destinati a ripetersi a breve, in particolare nell'ambito del disegno di legge n. 3167, recante norme sull'istituzione di nuovi musei, all'esame della Commissione – sono dovuti al carattere particolarmente oneroso di queste due manifestazioni, ormai divenute istituzioni stabili nel panorama musicale italiano. In particolare, precisa che i fondi loro devoluti con la legge n. 420 riguardavano il 1996; quelli loro attribuiti con il piano di riparto in titolo riguardano il 1997; quelli che presumibilmente saranno loro destinati con il disegno di legge n. 3167 riguarderanno invece il 1998.

Tutto ciò considerato, in ragione dell'urgenza di attribuire i rispettivi finanziamenti ai comitati individuati nell'elenco che, non va dimenticato, riguarda il 1998 nonostante si sia già superata la metà dell'anno, il relatore propone conclusivamente l'espressione di un sollecito parere favorevole sull'atto in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(3274) Finanziamento del terzo piano annuale di attuazione dei piani triennali di edilizia scolastica, di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Albertina SOLIANI prende brevemente la parola per precisare al senatore Brignone che l'esigenza delle province di ottenere più fondi per i maggiori compiti loro assegnati dalla legge n. 23 del 1996 non attiene purtroppo al disegno di legge in titolo, che ha esclusivamente lo scopo di finanziare il terzo piano annuale di programmazione dell'edilizia scolastica. Del resto, prosegue, tra gli indirizzi a cui le regioni devono attenersi per distribuire i finanziamenti agli enti locali c'è proprio quello di favorire gli adeguamenti e la messa a norma delle strutture. Peraltro, la legge n. 649 del 1996 ha prorogato il termine per procedere agli adeguamenti nelle scuole al 31 dicembre 1999. Risulta inoltre che le regioni siano in buona parte disponibili a forme di cofinanziamento con le province per far fronte ai maggiori oneri. Infine, l'articolo 5 della legge n. 191 di quest'anno ha disposto il trasferimento diretto delle somme a favore delle province, nonchè l'erogazione di una somma *una tantum* di 38,5 miliardi da ripartire tra le stesse, per le medesime motivazioni di cui trattasi.

Conclude dichiarando la piena disponibilità del Governo ad un confronto in sede parlamentare dedicato espressamente ai problemi dell'edilizia scolastica.

Il presidente ASCIUTTI dà quindi conto dell'emendamento 1.1 presentato dalla relatrice in ossequio al parere reso dalla Commissione bilancio.

Previo parere favorevole del sottosegretario SOLIANI, tale emendamento è posto ai voti ed accolto così come, con separata votazione, l'articolo unico di cui consta il provvedimento, come emendato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3274**Art. 1.**

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per la realizzazione del terzo piano annuale di attuazione dei piani triennali di edilizia scolastica, di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ventennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, comprensivo della capitalizzazione degli interessi di preammortamento, pari a lire 46 miliardi annui a decorrere dall'anno 1999».

1.1BRUNO GANERI, *relatrice*

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 16 LUGLIO 1998

215ª Seduta*Presidenza del Presidente*
PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Soriero.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3398) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 1998, n. 158, recante misure urgenti per l'autotrasporto, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PETRUCCIOLI avverte che è giunto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti che pertanto possono essere posti in votazione.

Il senatore BORNACIN ritira l'emendamento 3.0.1 per trasformarlo in un ordine del giorno.

Il presidente PETRUCCIOLI dichiara decaduti, per assenza dei presentatori, gli emendamenti riferiti all'articolo 1 del testo del decreto-legge 1.1, 1.2 e 1.6.

Posti separatamente ai voti risultano quindi respinti gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5. Il PRESIDENTE dichiara poi decaduti, per assenza dei presentatori, gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4 e 1.0.5. Dichiara quindi decaduti gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5 per assenza dei presentatori. Posto ai voti è respinto l'emendamento 2.6. Posti separatamente ai voti vengono successi-

vamente respinti gli emendamenti 2.0.1, 2.0.3, 2.0.4 e 2.0.5. Il Presidente dichiara infine decaduto l'emendamento 3.1.

Il Presidente dichiara altresì decaduto il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

premesse che:

gli adempimenti connessi all'applicazione delle attuali disposizioni sull'esigibilità differita dell'I.V.A. per le fatture degli autotrasportatori, dettate dall'articolo 5 della legge 8 maggio 1998, n. 146, si stanno rivelando estremamente gravosi sia per gli autotrasportatori che per i loro committenti;

negli accordi programmatici per il riordino del settore intercorsi tra l'organizzazione nazionale degli autotrasportatori ed esponenti del Governo era emersa la volontà di emendare la normativa suddetta:

è indispensabile che le modifiche intervengano prima della chiusura estiva dei lavori parlamentari perchè, in caso contrario, le imprese del settore, essendo attualmente decaduto il beneficio dello slittamento trimestrale dell'I.V.A. a debito, si troverebbero a dover versare, entro il 15 agosto p.v., l'imposta relativa ai sei mesi, senza averne assolutamente la disponibilità finanziaria, tutto ciò con gravi e irreparabili danni per l'intero comparto,

impegna il Governo:

a modificare, in tempi brevissimi, la normativa vigente per il ripristino della precedente disciplina fiscale più adeguata alle esigenze degli autotrasportatori, prevedendone al contempo l'effetto retroattivo al 15 maggio 1998».

0/3398/1/8

CASTELLI, ROSSI

Il senatore BORNACIN illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

premesse:

che l'articolo 5 della legge 8 maggio 1998, n. 146, prevede alcune particolari disposizioni circa la esigibilità differita dell'IVA per le fatture degli autotrasportatori;

che gli adempimenti connessi all'applicazione di tali disposizioni si sta rivelando estremamente gravosa, sia per i committenti che per gli stessi operatori del trasporto;

che appare pertanto necessario un intervento del Parlamento teso a rendere meno gravosa l'applicazione della nuova normativa

impegna il Governo

ad elaborare le opportune forme di modifica delle prescrizioni contenute nel citato articolo 5 della legge n. 146 del 1998, tra cui in particolare la possibilità per gli autotrasportatori di emettere fatture riepilogative per più operazioni effettuate nei confronti del medesimo committente e di tornare al beneficio dello slittamento al trimestre successivo della contabilizzazione delle fatture emesse nel trimestre precedente».

0/3398/2/8

BORNACIN, BUCCIERO

Il relatore VEDOVATO dichiara di poter esprimere un parere favorevole sull'ordine del giorno se il presentatore accetterà di aggiungere alla fine del dispositivo il seguente periodo: «prevedendone al contempo l'effetto retroattivo al 15 maggio 1998».

Il senatore BORNACIN si dichiara favorevole all'accoglimento della modifica proposta dal relatore. L'ordine del giorno, posto ai voti, è quindi accolto.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire in Assemblea in termini favorevoli alla conversione in legge del decreto in esame, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo nel contempo a chiedere di poter svolgere oralmente la relazione.

IN SEDE DELIBERANTE

(3237) Piano triennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 9 luglio scorso.

Prosegue la votazione degli emendamenti all'articolo 1.

Dopo che è stato approvato l'emendamento 1.6, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.7, 1.7-bis, 1.7-ter e 1.7-qua-ter. Viene poi approvato l'emendamento 1.7-quinquies, mentre sono respinti gli emendamenti 1.8 e 1.9. Posto ai voti, viene infine approvato l'emendamento 1.9-bis.

La Commissione approva quindi l'articolo 1 nel testo risultante dalle modifiche introdotte.

Si passa all'articolo 2.

Il senatore TERRACINI illustra l'emendamento 2.1 e il relatore SARTO dà conto degli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4. Esprime poi parere contrario sull'emendamento 2.1.

Il sottosegretario SORIERO esprime parere contrario all'emendamento 2.1 e favorevole sugli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore LAURO, viene respinto l'emendamento 2.1.

Posti separatamente ai voti sono approvati poi gli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4.

Viene quindi approvato l'articolo 2 nel testo modificato.

Il relatore illustra quindi l'emendamento 2.0.1, sul quale si apre un dibattito incidentale nel corso del quale intervengono i senatori CÒ, LAURO, BORNACIN, BOSI, TERRACINI e LO CURZIO, i quali tutti esprimono perplessità sulla congruità della materia da esso trattata con l'oggetto del disegno di legge.

Il PRESIDENTE, giudicando fondate le osservazioni emerse da questo dibattito e avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 97 del Regolamento, dichiara improponibile l'emendamento in questione per estraneità all'oggetto.

Il RELATORE passa quindi ad illustrare l'emendamento 2.0.1-*bis*, sul quale il sottosegretario SORIERO esprime parere favorevole.

Il senatore LAURO esprime perplessità sul comma 2 dell'emendamento in questione.

Posto ai voti, l'emendamento risulta approvato e viene dichiarato conseguentemente precluso l'emendamento 2.0.2.

Il relatore SARTO ritira il subemendamento 2.0.3/1 ed il sottosegretario SORIERO illustra l'emendamento 2.0.3, sul quale il parere del relatore SARTO è favorevole.

Dopo dichiarazioni di voto favorevole dei senatori LO CURZIO, LAURO, FALOMI, BORNACIN, BOSI, VEDOVATO e CÒ, l'emendamento 2.0.3 è approvato dalla Commissione.

Il sottosegretario SORIERO ritira quindi l'emendamento 2.0.4.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il relatore SARTO illustra il seguente ordine del giorno:

«L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato

in sede di esame del disegno di legge n. 3237 riguardante il "Piano triennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato",

impegna il Governo

a emanare direttive, anche mediante apposita circolare, e a vigilare affinché nei progetti di eliminazione dei passaggi a livello in attuazione del piano triennale siano seguiti in particolare anche i seguenti criteri:

1) gli interventi e in particolare le deviazioni stradali devono tutelare o comunque non penalizzare la viabilità ciclo-pedonale, i servizi diretti ai centri e nuclei abitati da parte del trasporto pubblico di linea e in generale la mobilità collettiva oltre che il movimento dei mezzi agricoli, delle aziende frazionate dalla linea ferroviaria, prevedendo eventualmente a tal fine il mantenimento o l'introduzione di apposite attrezzature a ciò dedicate;

2) gli interventi dovranno essere coordinati o comunque funzionali per il decongestionamento del traffico lungo gli itinerari stradali storici con traverse urbane e comunque ad un generale processo di riordino gerarchico e/o selettivo della rete stradale;

3) negli interventi si deve tendere a mantenere la continuità lineare e, se esistente, anche assiale, delle strade storiche con valenza archeologica e monumentale;

4) deve essere particolarmente curato l'impatto ambientale e visivo degli eventuali sovrappassi, qualora indispensabili».

0/3237/1/8

IL RELATORE

Il sottosegretario SORIERO dichiara di accogliere il suddetto ordine del giorno.

Il senatore LAURO illustra il seguente ordine del giorno:

«L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3237 riguardante il "Piano triennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato",

premessi che:

la legge 10 maggio 1983, n. 189, stabilì un finanziamento di lire 1700 miliardi, di cui 1600 già erogati, per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato;

non è stata fornita alcuna rendicontazione degli interventi realizzati con il suddetto stanziamento;

i residui 100 miliardi a distanza di 15 anni non sono stati spesi e o non si sa come siano stati utilizzati;

nonostante la cospicua erogazione già effettuata il Ministro dei trasporti con decreto del 21 novembre 1997 ha stanziato ulteriori 1000 miliardi per l'eliminazione dei passaggi a livello e delle relative spese di progettazione;

impegna il Governo

a presentare una relazione dettagliata alle competenti Commissioni parlamentari che dia conto degli interventi effettuati e dei relativi singoli costi».

0/3237/2/8

LAURO

Dopo che il relatore SARTO ha espresso parere favorevole, l'ordine del giorno in questione è accolto dal sottosegretario SORIERO.

Il relatore SARTO dà infine conto del seguente ordine del giorno:

«L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato

in sede di esame del disegno di legge n. 3237 riguardante il "Piano triennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato",

rilevata la grave difficoltà di effettiva e tempestiva capacità di spesa da parte delle Ferrovie dello Stato Spa degli investimenti stanziati dal Parlamento e dal Governo per modernizzare e potenziare la rete

impegna il Governo

a vigilare affinché gli investimenti stanziati dal presente disegno di legge siano sollecitamente impiegati attraverso l'elaborazione dei conseguenti piani e programmi, da inviare alle competenti Commissioni parlamentari, e attraverso la loro rapida attuazione».

0/3237/3/8

IL RELATORE

Il sottosegretario SORIERO accoglie l'ordine del giorno in questione.

Dopo che sono state approvate talune proposte di coordinamento formale del relatore (nonchè una modifica al titolo del disegno di legge volta ad aggiungere il seguente periodo: «Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza»), si passa alla votazione finale.

Il senatore TERRACINI annuncia l'astensione del Gruppo di Forza Italia, mentre i senatori CARPINELLI, CÒ, BORNACIN, BOSI e LO CURZIO dichiarano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi.

Il presidente PETRUCCIOLI pone quindi ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le modifiche introdotte, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3398**Art. 1.**

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1.

(Agevolazioni fiscali per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi)

1. Il pagamento all'INAIL dei premi dovuti dalle imprese artigiane che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, previste alle voci 9121 e 9122, della tariffa premi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 18 giugno 1988, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 30 giugno 1988, è effettuato ai sensi dell'articolo 59, comma 19, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la tabella n. 1 allegata al decreto ministeriale 21 giugno 1988, allo scopo di collocare la voce di tariffa 9121 nella classe di rischio 5.

3. Per i veicoli delle imprese artigiane che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, i pedaggi autostradali sono ridotti al 50 per cento.

4. Le disposizioni di cui al comma 3, si applicano anche alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea ed in regola con l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci.

5. I commi 31 e 32, dell'articolo 5, della legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono abrogati.

6. Per le imprese che esercitano attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 e che posseggano un numero di rimorchi o semirimorchi superiore al numero di motrici o trattori, il pagamento della tassa automobilistica avviene con riferimento al peso massimo trainabile dalle motrici o trattori medesimi.

7. I minori introiti derivanti dall'applicazione del presente comma, sono compensati attraverso maggiori trasferimenti da parte dello Stato, alle regioni a statuto ordinario.

8. Per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, l'accisa sul gasolio per autotrazione, è ridotta di lire 200. I minori introiti derivanti dall'applicazione del presente comma sono compensati attraverso maggiori trasferimenti da parte dello Stato alle regioni a statuto ordinario.

9. Per i veicoli delle imprese artigiane che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, i premi assicurativi sono equiparati a quelli previsti per il trasporto in conto proprio.

10. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

11. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.1

CASTELLI

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

(Disposizioni in materia di pagamento dei premi INAIL)

1. Il pagamento all'INAIL dei premi dovuti dalle imprese artigiane che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, previste alle voci 9121 e 9122, della tariffa premi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 18 giugno 1988, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 30 giugno 1988, come modificato dal decreto 14 maggio 1998, è effettuato ai sensi dell'articolo 59, comma 19, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la tabella n. 1 allegata al decreto ministeriale 21 giugno 1988, allo scopo di collocare la voce di tariffa 9121 nella classe di rischio 5».

1.2

CASTELLI

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 62 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

“1-quater. Per le piccole e medie imprese, come definite da apposita normativa europea, autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di

terzi il reddito è ridotto, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate di L. 50.000 per i trasporti effettuati oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti, e di L. 100.000 per quelli effettuati oltre tale ambito. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendente dal numero dei viaggi. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto sottoscritto dal dichiarante, recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e località di destinazione nonché degli estremi del documento di trasporto o, nei casi in cui è prescritta, delle relative bolle di accompagnamento delle merci o, in caso di esonero dall'obbligo di emissione dei documenti suddetti, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all'articolo 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298 che devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento.

2. L'ottavo comma dell'articolo 79 del D.P.R. 26 dicembre 1986, n. 917, è soppresso.

3. I tassi delle classificazioni 9121 e 9122 previsti dal gruppo 9 del Decreto 18 giugno 1988 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono ridotti rispettivamente del 50 e del 20 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1998».

1.3

LAURO

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 62 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

“1-*quater*. Per le piccole e medie imprese, come definite da apposita normativa europea, autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito è ridotto, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate di L. 50.000 per i trasporti effettuati oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti, e di L. 100.000 per quelli effettuati oltre tale ambito. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendente dal numero dei viaggi. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto sottoscritto dal dichiarante, recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e località di destinazione nonché degli estremi del documento di trasporto o, nei casi in cui è prescritta, delle relative bolle di accompagnamento delle merci o, in caso di esonero dall'obbligo di emissione dei documenti suddetti, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all'articolo 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298, che devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento”».

1.4

LAURO

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. L'ottavo comma dell'articolo 79 del D.P.R. 26 dicembre 1986, n. 917, è soppresso.

2. I tassi delle classificazioni 9121 e 9122 previsti dal gruppo 9 del Decreto 18 giugno 1988 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono ridotti rispettivamente del 50 e del 20 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1998».

1.5

LAURO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «nei limiti di 32 miliardi» con le seguenti: «per il 1999 nei limiti di 64 miliardi».

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «di lire 32 miliardi, per l'anno 1998» con le seguenti: «di lire 64 miliardi, per gli anni 1998 e 1999».

1.6

CASTELLI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di pedaggi autostradali)

1. Per i veicoli delle imprese artigiane che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, i pedaggi autostradali sono ridotti del 50 per cento.

2. Le disposizioni di cui al comma 3, si applicano anche alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea ed in regola con l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci».

1.0.1

CASTELLI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di tasse automobilistiche)

1. I commi 31 e 32 dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono abrogati.

2. Per le imprese che esercitano attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e che posseggano un numero di rimorchi o semirimorchi superiore al numero di motrici o trattori, il pagamento della tassa automobilistica avviene con riferimento al peso massimo trainabile dalle motrici o trattori medesimi.

3. I minori introiti derivanti dall'applicazione del presente comma sono compensati attraverso maggiori trasferimenti da parte dello Stato, alle regioni a statuto ordinario».

1.0.2

CASTELLI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riduzione dell'accisa sul gas olio per autotrazione)

1. Per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, l'accisa sul gasolio per autotrazione è ridotta di lire 200. I minori introiti derivanti dall'applicazione del presente comma sono compensati attraverso maggiori trasferimenti da parte dello Stato alle regioni a statuto ordinario».

1.0.3

CASTELLI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Premi assicurativi)

Per i veicoli delle imprese artigiane che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, i premi assicurativi sono equiparati a quelli previsti per il trasporto in conto proprio.».

1.0.4

CASTELLI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche alla disciplina in materia di imposta sul valore aggiunto)

L'articolo 5 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è sostituito, con effetto dal 15 maggio 1998, dal seguente:

“Nell'articolo 74, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il terzo periodo sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

Per le prestazioni di servizi degli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, effettuate nei confronti del medesimo committente,

può essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'articolo 21, quarto comma, primo periodo, un sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare. In deroga all'articolo 23, primo comma, le fatture emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il termine solare successivo a quello di emissione, con riferimento alla data di annotazione»».

1.0.5

CASTELLI, ROSSI

Art. 2.

Sopprimere l'articolo 2.

2.1

CASTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per l'anno 1998 è assegnato al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori l'importo di lire 114 miliardi esclusivamente per le attività di studio e consulenza propedeutiche alla riforma organica di cui alla citata legge n. 454 del 1997».

2.2

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 114 miliardi» con le seguenti: «lire 5 miliardi».

2.3

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 114 miliardi» con le seguenti: «lire 10 miliardi».

2.4

CASTELLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali con particolare riguardo alle nuove funzioni attribuitegli dall'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 23 dicembre 1997, n. 454, nonchè».

2.5

CASTELLI

Al comma 1-bis, sostituire le parole: «per la sicurezza della circolazione, tenendo conto dei criteri definiti con precedenti interventi legislativi in materia» con le seguenti: «per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 23 dicembre 1997, n. 454.».

2.6

Cò

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

Al fine di incentivare lo sviluppo del settore florovivaistico, agli operatori in possesso del tesserino rilasciato dal Mercato dei Fiori di Sanremo è applicata negli orari di apertura del mercato una riduzione del pedaggio autostradale nella tratta compresa tra la stazione più vicina alla sede della propria attività e l'uscita di Sanremo-Arma di Taggia pari al 50 per cento».

2.0.1

BORNACIN

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle categorie N2 ed N3 della lettera c) e della categoria 03 e 04 della lettera d) comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 3 aprile 1992, n. 285, che svolgono servizi di autotrasporti di cose per conto terzi sono soggetti ad una riduzione compensata, a decorrere dal 1° gennaio 1998, commisurata al volume del fatturato annuale. Le predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente dalle Società concessionarie della gestione dell'autostrada sulle fatture che siano intestate:

alle imprese esercenti l'attività di autotrasporti delle cose in conto proprio ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

alle imprese iscritte all'Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi che esercitano professionalmente servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi ed alle Cooperative e Consorzi purchè iscritte all'Albo.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle imprese, cooperative o consorzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione Europea purchè in regola con la propria regolamentazione nazionale vigente in materia di accesso al mercato.

3. La riduzione compensata di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applica secondo le percentuali e gli scaglioni di fatturato annuo, espresso in milioni, di seguito elencati:

- da 100 a 200 10 per cento;
- da 200 a 400 15 per cento;
- da 400 a 800 20 per cento;
- da 800 a 1500 25 per cento;
- oltre 1500 30 per cento.

Tale fatturato deve essere realizzato sulle tratte autostradali in gestione ad ogni singola società concessionaria.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi le Società concessionarie sono tenute ad apportare al proprio sistema informativo le necessarie integrazioni e modifiche entro 30 giorni dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. I minori introiti derivanti dalla riduzione di cui al comma 2 sono erogati nei limiti di 150 miliardi per l'anno 1998, con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri del tesoro e dei trasporti e della navigazione da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. Eventuali altre forme di riduzione in essere per l'autotrasporto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto restano comunque applicabili da parte di tutte le società concessionarie nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1 e 2».

2.0.3

LAURO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle categorie N2 ed N3 della lettera c) e della categoria 03 e 04 della lettera d) comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 3 aprile 1992, n. 285, che svolgono servizi di autotrasporti di cose per conto terzi sono soggetti ad una riduzione compensata, a decorrere dal 1 gennaio 1998, commisurata al volume del fatturato annuale. Le predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente dalle Società concessionarie della gestione dell'autostrada sulle fatture che siano intestate:

alle imprese esercenti l'attività di autotrasporti delle cose in conto proprio ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

alle imprese iscritte all'Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi che esercitino professionalmente servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi ed alle Cooperative e Consorzi purchè iscritte all'Albo».

2.0.4

LAURO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 5 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è soppresso.».

2.0.5

LAURO

Art. 3.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.1

CASTELLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

L'articolo 5 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è sostituito, con effetto dal 15 maggio 1998, dal seguente:

“Nell'articolo 74, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il terzo periodo sono aggiunti, infine, i seguenti periodi:

Per le prestazioni di servizi degli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, effettuate nei confronti del medesimo committente, può essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'articolo 21, quarto comma, primo periodo, una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare. In deroga all'articolo 23, primo comma, le fatture emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione, con riferimento alla data di annotazione”».

3.0.1

BUCCIERO, BORNACIN

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3237**Art. 1.**

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1.bis. Il piano di cui al comma precedente dovrà essere formulato in coerenza con gli altri progetti di ammodernamento tenuto conto comunque dei seguenti criteri di priorità:

- a) velocità e frequenza dei convogli ferroviari;
- b) volume medio giornaliero del traffico stradale veicolare;
- c) numero dei binari posti in corrispondenza dell'attraversamento;
- d) passaggi in aree urbane e metropolitane ad alta densità abitativa e di traffico locale;
- e) incidentalità storica del passaggio a livello;
- f) presenza di zone di traffico pedonale intense».

1.6

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per la progettazione del piano di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi. Tali progetti devono essere sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari nonchè alla successiva approvazione da parte del Ministro dei trasporti».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: « di lire 30 miliardi per il 1998» con le seguenti: «di lire 20 miliardi per il 1998».

1.7

LAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il sopraddetto Piano viene predisposto di concerto con le Regioni che stilano entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una graduatoria indicante le priorità di interventi. Per l'assegnazione delle risorse si seguono i criteri di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 maggio 1995, n. 204».

1.7-bis

CASTELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il piano triennale deve essere predisposto di concerto con la Conferenza Stato-Regioni.».

1.7-ter

CASTELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Piano deve essere predisposto su basi oggettive, tenendo conto dei seguenti parametri: numero dei treni giornaliero che complessivamente transitano sulla linea, classificazione secondo l'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 dell'arteria attraversata, numero giornaliero di veicoli che complessivamente attraversano il passaggio a livello, numero di veicoli immatricolati nella provincia.».

1.7-quater

CASTELLI

Sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:

«2. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1, lo Stato apporta al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato S.p.a l'importo di lire 1.100 miliardi da ripartire in 10 anni a decorrere dal 1998, di cui lire 30 miliardi per l'anno 1998, lire 60 miliardi per l'anno 1999 e lire 110 miliardi per l'anno 2000.

3. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e dell'aprogrammazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

1.7-quinquies

IL RELATORE

All'inizio del comma 2, prima delle parole: «la realizzazione del piano» inserire le seguenti: «la progettazione e».

1.8

LAURO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa presentazione alle competenti Commissioni parlamentari di una relazione dettagliata che documenti gli interventi realizzati con relativo quadro economico».

1.9

LAURO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa trasmissione per conoscenza alle competenti Commissioni parlamentari di una relazione che documenti gli interventi realizzati con relativo quadro economico».

1.9-bis

IL RELATORE

Art. 2.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Al fine di accelerare gli interventi di cui all'articolo 1 la localizzazione delle opere è disposta tramite la Conferenza dei servizi d'intesa con le regioni interessate e gli enti locali nel cui territorio ricadono le opere stesse.».

2.1

TERRACINI

Al comma 1, dopo le parole: «dei piani urbanistici ed edilizi» inserire le seguenti: «salva la normativa in materia paesaggistica ed ambientale, di beni archeologici e storico-architettonici e in materia sanitaria e della sicurezza».

2.2

IL RELATORE

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per l'approvazione di progetti che comportino ristrutturazioni complesse della rete viaria e un cofinanziamento da parte di regioni ed enti locali è possibile altresì avvalersi dello strumento dell'accordo di programma di cui alla legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.».

2.3

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Il progetto di soppressione dei passaggi a livello interessanti gli itinerari regionali viene approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione d'intesa con le regioni, i comuni e le province interessate».

2.4

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2- bis.

1. In ragione del rilievo del programma di risanamento della società "Ferrovie dello Stato S.p.a." ed al fine di favorirne il processo di ristrutturazione come stabilito dall'articolo 59, comma 6 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fino al 1 gennaio 2002, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla «Ferrovie dello Stato S.p.a.», non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge con la legge 26 gennaio 1982, n. 54, all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 ed all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

2. Nei casi in cui il mantenimento in servizio ai sensi delle suddette disposizioni sia già iniziato prima della data di entrata in vigore della presente legge, i rapporti di lavoro sono risolti dalla data stessa.

3. Il personale eccedentario, dipendente dalla «Ferrovie dello Stato S.p.a.», di cui al comma 6, dell'articolo 59 della ripetuta legge 27 dicembre 1997, n. 449, che cessa avendo maturato i requisiti di anzianità contributiva ed, ove occorre, di età anagrafica richiesti per il pensionamento di anzianità, può optare per il trasferimento della posizione assicurativa accreditata presso il fondo pensioni di cui all'articolo 209 del T.U. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS, secondo le disposizioni dell'articolo 1, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, ed anche in assenza delle condizioni richieste in base all'articolo stesso».

2.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Per gli interventi di potenziamento ed ammodernamento degli itinerari ferroviari internazionali e dei collegamenti ad essi afferenti nonché dei principali corridoi ferroviari della Penisola, con particolare riferimento alla velocizzazione dei traffici passeggeri e al potenziamento del trasporto merci su ferro lungo i più importanti assi dell'Italia meridionale, lo Stato apporta al capitale sociale delle «Ferrovie dello Stato S.p.a.» l'importo di lire 2.500 miliardi da ripartire in 10 anni a decorrere dal 1998, di cui lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e lire 250 miliardi per il 2000.

2. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, per lo sviluppo dell'itinerario ferroviario Venezia-Trieste-Lubiana, il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato a concedere contributi per l'am-

modernamento di tratte ferroviarie in territorio sloveno, da realizzare da parte della società "Ferrovie dello Stato S.p.a." per un importo non superiore a lire 300 miliardi.

3. Il programma degli interventi è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

4. All'onere previsto dal presente articolo, pari a lire 5 miliardi per l'anno 1998, 5 miliardi per l'anno 1999 e 250 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1998-2000 nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione».

2.0.1-bis

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Per gli interventi di potenziamento ed ammodernamento degli itinerari ferroviari internazionali e dei collegamenti ad essi afferenti nonché dei principali corridoi ferroviari della Penisola, con particolare riferimento alla velocizzazione dei traffici passeggeri e al potenziamento del trasporto merci su ferro lungo i più importanti assi dell'Italia meridionale, la società "Ferrovie dello Stato S.p.a." è autorizzata, in base ad un programma adottato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, a contrarre mutui quindicennali e ad effettuare altre operazioni finanziarie, comprensive di rate di ammortamento e di interessi, nei limiti di impegno di lire 5 miliardi per l'anno 1998 e di lire 245 miliardi per l'anno 2000. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede ad erogare annualmente a ciascuno degli istituti di credito interessati le quote di rate di ammortamento spettanti ovvero i complessivi oneri connessi ad altre operazioni finanziarie.

2. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, per lo sviluppo dell'itinerario ferroviario Venezia-Trieste-Lubiana, il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato a concedere contributi quindicennali per l'ammodernamento di tratte ferroviarie in territorio sloveno, da realizzare da parte della società «Ferrovie dello Stato S.p.a.» per un importo non superiore ad un limite di impegno di lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2000.

3. Il programma degli interventi è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

4. All'onere previsto dal presente articolo, pari a lire 5 miliardi per l'anno 1998, 5 miliardi per l'anno 1999 e 250 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1998-2000 nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione».

2.0.2

IL GOVERNO

All'emendamento 2.0.3, dopo le parole: «nonchè per urgenti e limitati interventi relativi alla viabilità stradale» aggiungere le seguenti: «nei limiti massimi di spesa di lire 10 miliardi.».

2.0.3/1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di consentire il potenziamento dei collegamenti ferroviari, esistenti ed in corso di realizzazione, con l'aeroporto intercontinentale di Malpensa, con riferimento alle linee di collegamento con Milano, Novara e la Svizzera, sia della rete Ferrovie dello Stato S.p.A. che della rete Ferrovie Nord Milano S.p.A., nonché per urgenti e limitati interventi relativi alla viabilità stradale, è autorizzata la spesa di lire 3,305 miliardi per l'anno 1998, di lire 224,105 miliardi per l'anno 1999 e di lire 78,683 miliardi per l'anno 2000. Al relativo onere, pari a lire 3,305 miliardi per l'anno 1998, a lire 224,105 miliardi per l'anno 1999 e a lire 78,683 miliardi per l'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1998-2000 nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

2.0.3

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato a conferire incarichi di studi di fattibilità e di progettazione per i collegamenti internazionali intermodali nonché ad avvalersi di professionisti con spe-

cifica competenza per la valutazione tecnico economica degli studi e progetti stessi anche nella fase di attuazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1998 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione».

2.0.4

IL GOVERNO

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

GIOVEDÌ 16 LUGLIO 1998

192ª seduta*Presidenza del Vice Presidente*
CORTIANA

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3423) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, recante modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera, approvato dalla Camera dei deputati

- e petizione n. 352 ad esso attinente

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 luglio scorso.

Il presidente CORTIANA informa che sono stati presentati alcuni emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna), precisando che devono pervenire ancora i pareri di alcune Commissioni sul testo, oltre che su alcuni degli emendamenti presentati. Invita quindi i presentatori ad illustrare i relativi emendamenti.

Il RELATORE illustra l'emendamento 1.6, che riformula, adeguandosi al parere della 5ª Commissione (contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul comma 2, capoverso 4), ripristinando l'originario testo proposto dal Governo, integrato dall'emendamento (inizialmente proposto presso l'altro ramo del Parlamento dall'opposizione e poi accolto dalla Commissione), sul quale la Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento aveva espresso parere di nulla osta.

Il senatore BUCCI illustra l'emendamento 1.17, che va nella direzione di completare le complesse procedure previste dalla legge n. 5 del

1998, riconducendo l'esito dei ricorsi in corso all'interno dell'obiettivo di ricostruire certezze e salvaguardare il comparto lattiero-caseario, obiettivo dal quale la concreta applicazione della legge n. 5 sembra allontanarsi (col rischio di gravi danni per tale comparto produttivo). In particolare, la proposta offre delle soluzioni ai problemi relativi ai contratti anomali ed al taglio della quota B (operato dalla legge n. 46 del 1995), dichiarati illegittimi da molte sentenze dei Tribunali amministrativi e contestati, nella procedura, dalla stessa Corte costituzionale, garantendo al contempo la correttezza dell'azione amministrativa, stante la delicata fase attuale in cui le produzioni nazionali potranno essere minacciate dall'ingresso di altre produzioni, anche non comunitarie.

Il senatore BIANCO illustra l'emendamento 1.1, ricordando che la disposizione di cui al comma 3-*bis* concerneva la situazione degli allevatori non aderenti ad associazioni (APL) cui era stata originariamente attribuita una quantità di latte commisurata alla fatturazione effettuata, e la cui situazione produttiva fu successivamente modificata, in sede di approvazione della legge n. 468, quando, per i produttori non aderenti alle APL la quota assegnata in precedenza fu confermata solo nei confronti di chi aveva cessato l'attività nell'annata 1990-1991. La disposizione approvata dall'altro ramo del Parlamento mirava a sanare tale questione, ma la formulazione accolta ha determinato motivi di risentimento e di protesta: di qui scaturisce la presentazione dell'emendamento 1.1.

Sono quindi dati per illustrati gli altri emendamenti 1.2, 1.3, 1.5, 1.8, 1.9 e 1.10.

Il senatore BIANCO, preso atto della presentazione da parte di quasi tutti i Gruppi di proposte emendative (di identico tenore all'emendamento 1.1 di cui è primo firmatario, miranti a sopprimere il comma 3-*bis* citato) ritira l'emendamento 1.4 che verrebbe presumibilmente precluso dalla approvazione degli emendamenti dianzi citati.

Si passa all'espressione dei pareri.

Il RELATORE, espresso parere favorevole sull'emendamento 1.6 a sua firma, invita i presentatori a ritirare l'emendamento 1.7, in quanto affronta questioni inerenti al merito della riforma della legge n. 468 e, pertanto, rischierebbe di innescare un ulteriore dibattito presso l'altro ramo del Parlamento. Esprime quindi parere favorevole su tutti i restanti emendamenti.

Il sottosegretario BORRONI esprime un parere conforme a quello del relatore, associandosi in particolare alle valutazioni espresse in ordine all'emendamento 1.7, a cui non è contrario nel merito, in quanto tale posizione ha già trovato sostanziale accoglimento nel disegno di legge di riforma della citata legge n. 468 recentemente

presentato al Senato; pertanto conviene sulla valutazione in ordine alla identificazione di una soluzione in quella sede.

Il senatore BETTAMIO osserva che tale valutazione non contrasta con la possibilità di approvare sin d'ora, in sede di esame del decreto, una disposizione, che potrà poi essere riconfermata in sede di riforma della legge n. 468.

Dopo che il presidente CORTIANA ha fatto rilevare che tale emendamento potrebbe essere ritirato e trasformato in ordine del giorno, ha la parola il senatore FUSILLO il quale, nel ribadire che il decreto si pone solo degli obiettivi limitati, esprime la convinzione che il provvedimento in titolo non costituisca la sede naturale per affrontare tali problemi, anche sotto forma di ordine del giorno, mentre l'emendamento 1.6 è da tutti, a suo avviso, condivisibile.

Il RELATORE, prendendo nuovamente la parola, precisa che l'emendamento 1.6 riproduce la formulazione governativa, integrata da un emendamento accolto dall'altro ramo del Parlamento, ribadendo l'orientamento favorevole ad evitare di inserire, nelle complesse procedure di accertamento in corso, elementi di turbativa, oltre che disposizioni non omogenee con il contenuto del decreto.

Il presidente CORTIANA informa che non sono ancora pervenuti i pareri della 1ª Commissione sul testo e sull'emendamento 1.7 e della 2ª sul testo e sull'emendamento 1.6; propone pertanto di accantonare tali emendamenti, in attesa dei relativi pareri.

Dopo che il senatore BUCCI ha sottolineato che la valutazione del relatore sul comma 3-bis non è accettabile, in quanto tale disposizione, che è stata votata da circa 240 deputati, ha un tenore analogo ad un emendamento originariamente presentato da un esponente della maggioranza, la Commissione conviene di accantonare gli emendamenti 1.6 e 1.7.

Il presidente CORTIANA pone quindi in votazione l'emendamento 1.1, congiuntamente agli emendamenti 1.2, 1.3, 1.5, 1.8, 1.9 e 1.10 di identico tenore, che risulta accolto.

Il presidente CORTIANA sospende la seduta in attesa dei sopraccitati pareri.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, è ripresa alle ore 15,55.

Il presidente CORTIANA informa che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri.

Il senatore BETTAMIO ritira l'emendamento 1.7, di cui preannuncia la trasformazione in un ordine del giorno.

Il presidente CORTIANA tenuto conto dell'imminente inizio dei lavori del Parlamento in seduta comune, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3423**al testo del decreto-legge****Art. 1.**

Al comma 2, sostituire il capoverso 4 con il seguente:

«4. In caso di mancato rispetto del termine previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/1993, si applicano esclusivamente le sanzioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1001/98 della Commissione del 13 maggio 1998, sempre che il mancato rispetto del termine stesso sia imputabile esclusivamente a responsabilità dell'acquirente».

1.6

IL RELATORE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti commi:

«... Entro sessanta giorni dalla conclusione degli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, le regioni e le province autonome, utilizzando le Commissioni regionali, di cui al comma 3 dell'articolo 3, del decreto ministeriale 17 febbraio 1998, anche secondo procedura semplificata disciplinata dalle regioni e province autonome stesse, determinano i quantitativi di quota B effettivamente prodotti e commercializzati nel periodo 1996/97 rispetto al dato risultante dalla campagna 1995/1996 e comunicano le determinazioni stesse ad AIMA entro i successivi cinque giorni.

... L'AIMA sulla base delle suddette determinazioni riassegna ai produttori indicati dalle regioni e province autonome i quantitativi relativi alla quota B, utilizzando le quote rese disponibili a seguito della attuazione del decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5.

... Le regioni e province autonome hanno altresì facoltà di sospendere l'istruttoria dei ricorsi di riesame limitatamente ai casi connotati da peculiare complessità tecnico-giuridica, componendone il relativo quadro delle casistiche che viene rimesso ad AIMA per le determinazioni conseguenti».

1.7

BETTAMIO, BUCCI, GERMANÀ, D'ALÌ

Sopprimere il comma 3-bis.

1.1 BIANCO, ANTOLINI

Sopprimere il comma 3-bis.

1.2 CUSIMANO, RECCIA, MINARDO

Sopprimere il comma 3-bis.

1.3 BORTOLOTTO

Sopprimere il comma 3-bis.

1.5 IL RELATORE

Sopprimere il comma 3-bis.

1.8 BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ

Sopprimere il comma 3-bis.

1.9 FUSILLO, BEDIN

Sopprimere il comma 3-bis.

1.10 PREDÀ, SARACCO, BARRILE

Al comma 3-bis, sostituire le parole: «non aderenti ad alcuna associazione che hanno cessato del tutto l'attività ed a quelli che nelle annate 1990-91 e 1991-92 si trovavano ancora in attività» con le seguenti: «che al momento dell'entrata in vigore della presente legge non aderiscono ad alcuna associazione e che si trovavano in attività nella annata 1998-99».

1.4 BIANCO, ANTOLINI

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 16 LUGLIO 1998

256^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale GASPARRINI.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(3362) Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Cordoni ed altri; Serafini ed altri; Delfino Teresio ed altri

(79) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri: Norme per la sicurezza e prevenzione degli incidenti negli ambienti di civile abitazione

(125) MANIERI ed altri: Norme sull'indennità di maternità e sull'indennizzo in caso di infortunio alle casalinghe

(207) SALVATO e CARCARINO: Norme per l'assicurazione del lavoro casalingo

(924) COSTA: Norme a tutela delle casalinghe per gli infortuni nel lavoro domestico

(2565) FIORILLO: Norme a tutela del lavoro casalingo per la prevenzione e l'assicurazione contro gli infortuni domestici

(Esame congiunto e rinvio)

Introduce l'esame dei provvedimenti in titolo la senatrice PILONI, iniziando la sua esposizione dal disegno di legge n. 3362, già approvato dalla Camera dei deputati.

Tale disegno di legge tende a promuovere l'attività di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di civile abitazione, e prevede altresì l'istituzione di una copertura assicurativa contro il rischio infortunistico derivante dal lavoro domestico.

Gli incidenti nelle case di abitazione costituiscono tuttora un fenomeno di proporzioni tali da giustificare viva preoccupazione. In tale contesto, si è venuta affermando l'esigenza di un intervento diretto a ridurre l'esposizione a rischio nelle abitazioni, sia in quanto luogo di vita che di lavoro.

Determinante per far maturare la consapevolezza della necessità di un intervento legislativo è stata, oltre alla forza persuasiva intrinseca agli stessi dati statistici, l'impegno posto in essere dai movimenti delle casalinghe e dalle associazioni familiari.

Sotto il primo profilo, si deve constatare l'assenza di un sistema di monitoraggio nazionale sugli infortuni domestici. Tuttavia, alla stregua di un'indagine ISTAT svolta tra il dicembre 1989 ed il maggio 1990, sembra plausibile stimare in 4500 infortuni su 100 mila abitanti l'incidenza del fenomeno degli incidenti domestici. I dati evidenziano fra l'altro che sono le donne ad essere maggiormente esposte al rischio, in misura approssimativamente doppia rispetto agli uomini; assai rilevante è inoltre la percentuale dei bambini e degli anziani fra i soggetti colpiti da infortuni.

L'esigenza di introdurre specifici strumenti per porre rimedio a tale situazione si è affermata, oltre che in Italia anche in altri paesi membri dell'Unione europea, e da parte delle istituzioni comunitarie sono stati più volte formulati indirizzi nei confronti degli Stati membri affinché siano assunte iniziative in materia di prevenzione degli infortuni domestici.

Il disegno di legge n. 3362, in occasione dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, ha registrato un consenso particolarmente ampio. . auspicabile che il suo esame presso la Commissione lavoro del Senato possa avvenire in tempi spediti, così da corrispondere alle aspettative diffuse nel paese.

L'articolo 1 del disegno di legge individua le finalità del provvedimento nella tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di civile abitazione e nell'istituzione di una forma assicurativa contro il rischio di infortuni derivante dal lavoro domestico.

Il primo ambito di intervento trova la sua disciplina negli articoli da 2 a 5.

In particolare, l'articolo 2 reca una delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di sicurezza e di prevenzione degli incidenti negli ambienti domestici.

L'articolo 3 demanda al Servizio sanitario nazionale la promozione della sicurezza e della salute negli ambienti stessi. Al riguardo, viene definito uno specifico progetto obiettivo, nell'ambito del quale dovranno essere fissati gli impegni, le risorse e le modalità operative di rilevanza generale, con indicazione delle priorità e dei criteri di ripartizione degli impegni operativi fra lo Stato, le regioni e le USL.

L'articolo 4 prevede l'attivazione di un sistema informativo per la raccolta dei dati sugli infortuni domestici.

L'articolo 5 demanda a decreti da emanare ad opera del Ministro della sanità la definizione di linee guida per l'attività di informazione ed educazione sanitaria.

La previsione dell'introduzione di una forma assicurativa, rivolta a chi svolge in via esclusiva l'attività di lavoro domestico, è contenuta nel Capo III del disegno di legge n. 3362, comprendente gli articoli da 6 a 11.

Il numero delle persone potenzialmente destinatarie dell'iniziativa può essere approssimativamente valutato in 7 milioni e 300 mila, in stragrande maggioranza donne: le casalinghe sono infatti ovviamente le più colpite dal problema infortunistico in quanto a più diretto contatto con l'ambiente domestico.

In tale contesto, l'articolo 6 contiene un riconoscimento da parte Stato del valore sociale ed economico del lavoro svolto in ambito domestico. A tal fine, si introducono misure finalizzate alla tutela rispetto al rischio infortunistico in caso di invalidità permanente.

L'articolo contiene inoltre la definizione del lavoro svolto in ambito domestico, qualificato come l'insieme delle attività prestate in tale luogo, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico. Lo stesso articolo precisa che il lavoro domestico deve intendersi come svolto in via esclusiva quando l'assicurato non svolga altra attività comportante l'obbligo d'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.

L'articolo 7 istituisce presso l'INAIL l'assicurazione obbligatoria per la tutela contro il rischio infortunistico per invalidità permanente derivante dal lavoro svolto in ambito domestico.

L'iscrizione è obbligatoria per le persone di età compresa fra i 18 e i 65 anni che svolgono in via esclusiva l'attività di lavoro in ambito domestico, secondo le definizioni di cui al precedente articolo. La copertura assicurativa opera nei casi in cui dall'infortunio derivi un'invalidità permanente al lavoro non inferiore al 33 per cento secondo le tabelle INAIL.

L'articolo 8 determina la misura del premio assicurativo a carico degli iscritti in lire 25 mila annue. Il premio resta peraltro a carico dello Stato per i soggetti che individualmente abbiano un reddito lordo annuo inferiore ai nove milioni di lire e nel contempo non superino come reddito familiare la soglia dei diciotto milioni lordi annui.

In caso di mancato pagamento del premio entro le scadenze determinate dall'INAIL,

è dovuta una somma aggiuntiva, la cui misura non potrà comunque eccedere l'importo del premio. Tale disposizione non si applica tuttavia, in via transitoria, per un periodo di cinque anni.

L'articolo 9 prevede che la prestazione da erogare, ricorrendo le predette condizioni, in caso di infortunio che comporti un'inabilità permanente, consista in una rendita, esente da oneri fiscali, calcolata su una retribuzione convenzionale pari alla retribuzione annua minima fissata per la determinazione delle rendite INAIL per il settore industriale. Al riguardo, ricorda che la retribuzione minima in questione è attualmente pari a lire 19.401.000. Sempre l'articolo 9 esclude esplicitamente il principio dell'automaticità delle prestazioni, ed esclude altresì la possibilità dell'INAIL di esercitare il diritto di regresso nei confronti dell'assicurato e dei componenti il suo nucleo familiare.

L'articolo 10 istituisce presso l'INAIL per la nuova forma assicurativa un fondo autonomo speciale con contabilità separata.

L'articolo 11 demanda al Ministro del lavoro la definizione delle norme e delle misure di attuazione della nuova forma assicurativa, mediante un apposito decreto da emanarsi dopo sei mesi dall'entrata in vigore della legge, precisando inoltre che tanto l'obbligo contributivo che il diritto alla percezione della rendita inizieranno a decorrere dal settimo mese successivo all'entrata in vigore del provvedimento.

Infine, l'articolo 12 dello stesso disegno di legge n. 3362 provvede alla copertura finanziaria, indicando l'onere derivante dall'applicazione della normativa in lire 22 miliardi per il 1998, 46 miliardi per il 1999 e 42 miliardi per il 2000 e gli anni successivi.

Passa quindi ad illustrare gli altri disegni di legge oggetto dell'esame congiunto della Commissione, rilevando in primo luogo come il disegno di legge n. 79, di iniziativa della senatrice D'Alessandro Prisco e di altri senatori, concerna eminentemente il profilo della sicurezza e della prevenzione degli incidenti domestici. Lo stesso disegno di legge demanda al Governo l'adozione di raccogliere in un apposito testo unico le numerose disposizioni che attualmente regolano la materia.

Lo stesso provvedimento tende inoltre a ridefinire direttamente le competenze delle amministrazioni pubbliche - Stato, enti territoriali e organi e strutture del Servizio sanitario nazionale - nonché gli obblighi dei produttori e degli installatori in ordine alla illustrazione agli utenti delle norme e dei consigli di sicurezza per l'uso domestico di prodotti, macchine e impianti. Analoghi obblighi sono contemplati nei confronti dei proprietari degli immobili nonché degli amministratori condominiali.

Sono altresì previste forme di agevolazione fiscale per interventi diretti a ridurre i fattori di rischio di incidenti domestici.

Il disegno di legge n. 125, di iniziativa della senatrice Manieri e di altri senatori, prevede l'erogazione nei confronti dei soggetti che svolgono attività di lavoro casalingo di un'indennità di maternità per i periodi di gravidanza e puerperio, nonché di un indennizzo per gli infortuni verificatisi nell'esercizio e a causa della stessa attività quando questi comportino una degenza ospedaliera o prestazioni terapeutiche non inferiori ad una settimana e un'invalidità anche temporanea non inferiore al 20 per cento. La misura dell'indennizzo è ancorata alla retribuzione media annua prevista per il settore dell'artigianato, in relazione all'entità degli esiti invalidanti.

Il premio assicurativo a favore dell'INAIL è stabilito in lire 5.200 mensili; l'attivazione di una posizione assicurativa è peraltro facoltativa.

Passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 207, di iniziativa dei senatori Salvato e Carcarino, rilevando come questo rechi delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo per l'istituzione di forme assicurative facoltative contro gli infortuni domestici. In particolare, si prevede l'istituzione presso l'INAIL di un apposito fondo, come pure la possibilità della stipula diretta di polizze con imprese assicuratrici private in base a modelli approvati dal Ministero del lavoro.

I premi assicurativi sono detraibili dall'IRPEF entro un massimale. Al pagamento dei premi all'INAIL provvede lo Stato per i soggetti appartenenti a nuclei familiari il cui reddito sia inferiore al limite di trenta milioni di lire.

Illustra quindi il disegno di legge n.924, d'iniziativa del senatore Costa, il quale demanda alle regioni il compito di stipulare apposite convenzioni con l'INAIL o con imprese di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dagli infortuni domestici dei soggetti che svolgono abitualmente lavoro casalingo. Al riguardo, rileva come non sia in effetti del tutto chiaro se il disegno di legge faccia riferimento unicamente ai soggetti che svolgono in via esclusiva l'attività in questione.

Il pagamento dei relativi premi è a carico delle regioni per i soggetti che non siano titolari di redditi propri superiori a lire dodici milioni annui lordi e il cui reddito complessivo familiare non superi il livello di diciotto milioni lordi annui. Negli altri casi, è contemplata la possibilità dell'erogazione a favore degli assicurati che intenderanno avvalersi della nuova copertura assicurativa di un contributo pubblico, secondo modalità che dovranno essere stabilite dalle regioni; a tal fine, ad esse viene attribuito un contributo fino alla concorrenza di lire quaranta miliardi annui.

Le convenzioni assicurative regionali dovranno stabilire adeguati indennizzi per gli infortuni comportanti un'invalidità permanente superiore al 20 per cento ovvero una degenza ospedaliera non inferiore a dieci giorni.

Lo stesso disegno di legge n.924 prevede, infine, l'istituzione da parte delle regioni di appositi corsi di educazione e di formazione sanitaria relativi, in particolare, alla prevenzione dei rischi infortunistici e delle patologie associate al lavoro domestico.

Passa infine ad illustrare il disegno di legge n. 2565, d'iniziativa della senatrice Fiorillo, il quale tende ad istituire una forma assicurativa obbligatoria presso l'INAIL per i soggetti di età superiore ai 15 anni che svolgono gratuitamente e a tempo pieno attività di lavoro domestico all'interno del proprio nucleo familiare. L'attivazione di una tutela assicurativa è invece facoltativa nei riguardi dei soggetti che svolgono abitualmente a tempo parziale l'attività in questione. A tale proposito, sembrerebbe opportuno un chiarimento circa l'accezione nella quale devono intendersi le definizioni di «tempo pieno» e di «tempo parziale».

Il premio all'INAIL è fissato per il primo anno in lire 25.000, esenti da oneri fiscali; per gli anni successivi, l'onere verrà definito tramite un apposito regolamento da emanarsi da parte del Ministro del lavoro.

È previsto l'intervento finanziario dello Stato a favore dei soggetti che non siano titolari di redditi lordi propri superiori a lire nove milioni all'anno, e che non appartengano ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo annuo lordo sia superiore a diciotto milioni.

La disciplina sui presupposti e per l'erogazione delle prescrizioni a carico dell'INAIL e per le modalità di calcolo della relativa rendita è sostanzialmente analoga a quella contemplata dal disegno di legge n. 3362.

Lo stesso disegno di legge n. 2565 prevede, infine, l'adozione di iniziative statali per lo sviluppo di ulteriori forme assicurative nello stesso ambito, come pure la promozione di attività di informazione ed educazione ai fini della prevenzione degli infortuni domestici.

Il senatore PELELLA sottolinea l'opportunità di individuare rapidamente un testo base per la discussione.

Il PRESIDENTE ringrazia la relatrice Piloni per la puntuale esposizione, sottolineando come i disegni di legge all'esame riguardino una materia seguita con particolare attenzione dall'opinione pubblica, come dimostrano le numerose lettere pervenute alla Commissione da parte di movimenti organizzati, in parte favorevoli alle soluzioni normative all'esame ed in parte invece caratterizzate in senso critico.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C11^a, 0095^o)

Il PRESIDENTE comunica che gli è pervenuta una lettera del signor Emilio Riva, presidente dell'ILVA S.p.A., nella quale si segnala che l'azienda stessa, nell'intento di contribuire ad un miglioramento del clima delle relazioni sindacali, ha formalizzato a tutti i lavoratori assegnati alla cosiddetta «Palazzina LAF» un'offerta di collocazione, alternativa e concordata, in categoria operaia, con conservazione del livello retributivo in essere. La stessa lettera precisa che, in caso di mancata accettazione di tale offerta, ai lavoratori in questione viene data la possibilità di astenersi dal presentarsi sul posto di lavoro, con mantenimento del trattamento retributivo, e con riserva di comunicazione di eventuali future possibilità di riallocazione.

Al riguardo, dopo aver rilevato come sia dubbia l'idoneità della soluzione prospettata a superare definitivamente il problema, comunica di aver inviato al presidente dell'ILVA una lettera di risposta, nella quale si prende atto della disponibilità da questi manifestata alla ricostruzione di un sistema di relazioni industriali disteso.

Comunica inoltre che il calendario delle audizioni sui disegni di legge in materia di telelavoro è stato modificato in relazione ai concomitanti impegni dell'Assemblea concernenti le comunicazioni del Governo. Pertanto, l'audizione delle associazioni firmatarie dell'accordo sindacale del 20 giugno 1997 per i dipendenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, già prevista per le ore 11,30 del prossimo 21 luglio, sarà anticipata alle ore 11 dello stesso giorno, mentre l'audizione dell'ENPACL è rinviata a martedì 28 luglio.

La seduta termina alle ore 15,20.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 16 LUGLIO 1998

219^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GIOVANELLI*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli.**La seduta inizia alle ore 9,20.**IN SEDE REFERENTE***(2344) VELTRI ed altri: Norme per la semplificazione delle procedure in materia di costruzioni in zone sismiche**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 14 luglio scorso.

Si passa all'articolo 5 ed agli emendamenti ad esso proposti.

Il senatore CARCARINO illustra gli emendamenti 5.1 e 5.2, da lui poi ritirati su invito del Relatore.

Il relatore SPECCHIA illustra gli emendamenti 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6, sui quali il sottosegretario MATTIOLI esprime parere favorevole.

La Commissione conviene sull'emendamento 5.3.

Previa dichiarazione di astensione del senatore CARCARINO sulla parte dell'emendamento 5.4 soppressiva del comma 2, il Presidente dispone, non facendosi osservazioni, la votazione per parti separate dell'emendamento 5.4.

Dopo prova e controprova, la Commissione conviene a maggioranza sulla parte dell'emendamento 5.4 soppressiva del comma 2.

La Commissione accoglie la restante parte dell'emendamento 5.4, risultandone conseguentemente assorbiti gli emendamenti 5.5 e 5.6.

La Commissione accoglie poi, con separate votazioni, l'articolo 5 nel testo emendato nonchè l'articolo 6 del testo del Comitato ristretto.

L'emendamento 6.0.1, illustrato dal relatore SPECCHIA, è accolto dalla Commissione previo parere favorevole del sottosegretario MATTIOLI.

Il senatore BORTOLOTTO, nell'aggiungere firma all'emendamento 6.0.2, richiede il rinvio del seguito dell'esame stante il concomitante inizio dei lavori d'Assemblea.

Il relatore SPECCHIA, espresso interesse per il merito dell'emendamento 6.0.2, ricorda la delimitazione di ambito posta dal Presidente del Senato nelle intese con il Presidente della Camera dei deputati; ciò osta all'estensione del testo propugnata dal Gruppo Verdi-l'Ulivo, che più opportunamente potrebbe presentare apposito ordine del giorno in Assemblea.

Si associa il senatore VELTRI, che si dichiara disponibile ad aggiungere firma all'ordine del giorno che dovesse essere presentato in Assemblea con i contenuti dell'emendamento 6.0.2.

Il sottosegretario MATTIOLI dichiara che il Governo, ossequioso nei confronti della delimitazione di ambito fissata dalle intese tra i Presidenti delle Camere (pur non essendo pienamente convinto della possibilità di circoscrivere la materia), si oppone ad ulteriori dilatazioni che potrebbero intralciare viepiù un esame globale nel quadro del testo attualmente in discussione alla Camera dei deputati.

Il presidente GIOVANELLI, ricordato che in Assemblea non si sta procedendo ancora a votazioni, richiede al senatore Bortolotto se intenda accedere all'invito al ritiro dell'emendamento da lui illustrato.

Il senatore BORTOLOTTO respinge l'invito al ritiro dell'emendamento 6.0.2.

Il sottosegretario MATTIOLI si rimette alla Commissione, giudicando necessario coordinare l'emendamento 6.0.2 con il decreto legislativo n. 112 del 1998.

Previo parere contrario del Relatore, l'emendamento 6.0.2 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

La Commissione conferisce infine mandato al senatore Specchia a riferire all'Assemblea sul disegno di legge n. 2344, come risultante dal testo del Comitato ristretto e dagli emendamenti accolti; gli dà altresì mandato a richiedere l'autorizzazione alla relazione orale, nonchè ad apportare le correzioni formali e di coordinamento che si rendessero necessarie.

La seduta termina alle ore 9,45.

EMENDAMENTI PROPOSTI AL TESTO BASE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2344

Art. 5.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«Art. 28. – (Collaudo) – 1. Il rilascio del certificato di abitabilità od agibilità è condizionato alla dimostrazione che l'esecuzione dell'opera è conforme al progetto depositato».

5.1

CARCARINO

Al comma 1, alla fine del capoverso, aggiungere le seguenti parole: «e dell'attestato di avvenuto deposito».

5.2

CARCARINO

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «certificato di collaudo» aggiungere le seguenti: «munito degli estremi dell'avvenuto deposito ovvero di dichiarazione sostitutiva di avvenuto deposito».

5.3

IL RELATORE

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

5.4

IL RELATORE

Sopprimere il comma 3.

5.5

IL RELATORE

Sopprimere il comma 4.

5.6

IL RELATORE

Art. 6.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. È abrogato il comma 10 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito dalla legge 30 marzo 1998, n. 61».

6.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 6, aggiungere i seguenti:

«Art. 6-bis.

(Adeguamento antisismico degli edifici)

1. La presente legge disciplina anche gli interventi tendenti a ridurre la vulnerabilità sismica di edifici pubblici e del patrimonio edilizio e infrastrutturale nazionale nelle zone a rischio e disciplina altresì, la sperimentazione finalizzata a migliorare le conoscenze sul rischio sismico.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro di lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvale della consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e del Servizio sismico nazionale, è definita una mappa della pericolosità sismica del territorio nazionale e, in funzione di questa, sentite le regioni, una individuazione di zone secondo livelli differenziati di pericolosità assegnati a ciascun territorio comunale anche in deroga all'attuale classificazione, definendo altresì le zone ad elevato livello di pericolosità.

3. La presente legge si applica, ai fini della definizione del rischio sismico, a tutto il territorio nazionale.

4. Le indagini e gli interventi finanziati dalla presente legge, fino alla emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono localizzati nel territorio classificato sismico ai sensi del secondo comma dell'articolo 3, della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni.

5. Con l'emanazione del decreto di cui al comma 2, dell'articolo 1 che definisce la mappa della pericolosità del territorio nazionale, le indagini e gli interventi finanziati dalla presente legge sono localizzati nelle zone ad elevato livello di pericolosità, individuate dal medesimo decreto.

6. Sono esclusi dagli interventi di cui al comma 3 gli edifici e le infrastrutture oggetto di finanziamento sulla base delle leggi emanate in materia di ricostruzione delle zone colpite dai terremoti.

7. Gli interventi di cui al comma 3 riguardano gli edifici pubblici, gli edifici adibiti ad uso pubblico e le infrastrutture.

8. Le indagini finalizzate all'accertamento dei livelli di vulnerabilità interessano anche gli edifici residenziali e ad uso produttivo.

Art. 6-ter.

(Programma di intervento)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, e d'intesa con il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri predisporre, sentite le regioni, un programma di priorità degli interventi.

2. Le priorità di cui al comma 1 sono definite sulla base dei livelli di rischio individuati tramite le indagini di cui all'articolo 4, e sulla base delle indagini conoscitive nelle zone classificate sismiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e nelle zone ad elevato livello di pericolosità così come definite ai sensi dell'articolo 1 della presente legge. Tali indagini devono prevedere la stima dei fabbisogni finanziari degli interventi di adeguamento sismico degli edifici pubblici e degli edifici adibiti ad uso pubblico.

3. La stima dei fabbisogni finanziari per gli interventi di adeguamento degli edifici residenziali o per uso produttivo deve essere prevista nelle indagini di cui al comma 2 solo nel caso di accesso ai benefici fiscali previsti dalla presente legge.

Art. 6-quater.

(Metodologie di indagine)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientale d'intesa con il Dipartimento per i servizi tecnici nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, definisce i criteri e le metodologie di indagine, sentito il parere del Servizio sismico nazionale e del Consiglio nazionale delle ricerche.

2. I criteri e le metodologie di indagine di cui al comma 1 definiscono la valutazione dei parametri di rischio relativi al patrimonio edilizio pubblico e privato ed alle infrastrutture. Sono altresì definite le schede unificate di censimento, anche ai fini dell'articolo 13.

3. I criteri e le metodologie di indagine sono definiti in base alle conoscenze scientifiche disponibili e precisano metodi per la valutazione della pericolosità, a livello di macrozonazione e di microzonazione, della vulnerabilità e dell'esposizione, nonchè sentito il Dipartimento per la protezione civile della Presidenza del Consiglio

dei ministri, per la valutazione del ruolo strategico delle funzioni svolte dai servizi pubblici.

Art. 6-quinquies.

(Attuazione delle indagini e controlli)

1. Le regioni, sulla base dei criteri e della metodologia unificata così come definiti ai sensi dell'articolo 4, eseguono prioritariamente:

a) indagini di esposizione e vulnerabilità per tutti gli edifici pubblici;

b) indagini sugli edifici adibiti ad uso pubblico e sulle infrastrutture presenti nella parte del loro territorio classificato sismico;

c) indagini sulla restante parte di territorio con livello di pericolosità, vulnerabilità, esposizione e della funzione strategica, delle graduatorie di rischio secondo la metodologia unificata e la stima delle risorse finanziarie necessarie, basata, quest'ultima, su perizie compilate utilizzando i costi standardizzati per regione e per tipo di lavoro definiti ai sensi dell'articolo 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dall'Osservatorio dei lavori pubblici.

2. Le regioni, attraverso le proprie strutture tecniche:

a) controllano l'esecuzione delle indagini e degli interventi sperimentali di cui all'articolo 6;

b) controllano l'attuazione degli interventi;

c) raccolgono i dati relativi con i quali costituiscono un archivio regionale, e, annualmente, trasmettono i dati e un rendiconto tecnico ed economico all'Osservatorio dei lavori pubblici ed al Servizio sismico nazionale.

3. Le regioni assicurano, anche con l'impiego di strutture tecniche esterne, pubbliche o private, il personale occorrente per le indagini nonché la formazione dei quadri tecnici necessari per lo svolgimento delle suddette indagini.

4. Il Servizio sismico nazionale annualmente, ai fini del controllo sui risultati degli interventi, predispone, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183, una relazione generale sullo stato di realizzazione degli interventi e sui risultati ottenuti, che trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 6-sexies.

(Normative tecniche)

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono effettuati secondo la normativa tecnica sulle costruzioni in zona sismica ai sensi del punto

C.9 della Tabella 4 allegata al decreto del Ministro dei lavori pubblici 24 gennaio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 12 maggio 1986, e successive modificazioni.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici procede, ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, ad aggiornare ed integrare con proprio decreto le norme tecniche in relazione agli interventi di adeguamento e miglioramento, con particolare riferimento alle differenti pericolosità del territorio nazionale come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della presente legge ed alle particolari esigenze di tutela degli edifici di valore storico e culturale, individuate di concerto con il Ministro per i beni culturali o ambientali.

3. Fermo restando l'obbligo del rispetto della normativa per le costruzioni in zona sismica, con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono emanati codici di pratica per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Servizio sismico nazionale ed il Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 6-septies.

(Edilizia residenziale pubblica e privata)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli istituti autonomi case popolari, con il coordinamento dell'Associazione nazionale degli istituti autonomi case popolari (ANIACAP), predispongono un programma di indagini per il patrimonio di loro competenza o da essi gestito localizzato nei comuni classificati sismici ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e nelle zone ad alto livello di pericolosità, così come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente legge, seguendo la metodologia di cui all'articolo 4, al fine di individuare le priorità ed avviare gli interventi per la riduzione del rischio sismico.

Per l'attuazione del programma di cui al comma 1 gli Istituti autonomi case popolari utilizzano le somme a propria disposizione nell'ambito delle leggi ordinarie, nonchè una parte, non superiore al 10 per cento del totale, dei proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio residenziale pubblico.

3. I comuni classificati sismici ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e le zone ad elevato livello di pericolosità, così come definite ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, predispongono, al fine di individuare le priorità e promuovere l'avvio di interventi di adeguamento e di miglioramento del patrimonio edilizio residenziale e produttivo privato, un programma di indagini e di interventi sperimentali in aree pilota.

4. Le regioni coordinano il programma delle indagini relative agli edifici destinati alle attività produttive, in relazione alle caratteristiche strutturali degli edifici ed al tipo di lavorazione.

5. Le regioni, sulla base della metodologia unificata, elaborano un piano delle priorità per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente così come definito ai sensi del presente articolo.

6. Il costo per l'attuazione dei programmi di intervento sul patrimonio edilizio di proprietà privata è a carico dei proprietari. Gli interessi sui mutui eventualmente contratti dai privati per le finalità della presente legge, sono totalmente deducibili ai fini della determinazione del reddito imponibile.

7. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 50 per cento delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, sino ad un importo massimo delle stesse di lire 250 milioni, per la realizzazione degli interventi di miglioramento o adeguamento sismico di cui alla lettera C.9 delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, approvate con il decreto del Ministro dei lavori pubblici 16 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 19 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1996 e riguardanti, per gli aspetti strutturali, l'intero edificio o complessi di edifici collegati strutturalmente sulla base di un progetto unitario. Tali interventi devono essere progettati ed attuati con soluzioni compatibili con la tutela dell'edilizia di interesse storico-testimoniale e di carattere tradizionale.

8. Per gli edifici a proprietà indivisa, frazionata o per i gruppi di edifici che per la continuità strutturale devono subire contemporaneamente l'intervento, si procede a maggioranza, in base all'imponibile catastale, dei due terzi del valore dell'intero comparto qualora le opere da eseguire abbiano un costo inferiore al 10 per cento del valore catastale dell'immobile, altrimenti all'unanimità.

9. Al fine del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 14, i proprietari devono presentare agli uffici tecnici della regione, per l'approvazione, un progetto di massima redatto da un tecnico competente, relativo all'intero edificio o al complesso di edifici collegati strutturalmente.

10. Le regioni, nell'ambito della propria potestà legislativa, possono stabilire di erogare contributi in conto interessi, tenendo conto delle priorità individuate.

11. I comuni, nell'ambito della propria potestà amministrativa, possono esonerare in tutto o in parte dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili i proprietari degli edifici oggetto degli interventi di cui al presente articolo.

12. Gli edifici oggetto degli interventi di cui al presente articolo devono essere individuati all'interno degli strumenti urbanistici di cui all'articolo 10.

13. Nei comuni classificati sismici ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, la denuncia di inizio attività di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni, è sostituita dalla concessione edilizia. Il controllo nella progettazione e nella realizzazione degli interventi ammessi a contributo nei comuni classificati sismici ai sensi della citata legge n. 64 del 1974 deve

essere effettuato in modo sistematico e generalizzato dai competenti uffici.

Art. 6-octies.

(Infrastrutture di interesse nazionale, regionale e locale)

1. Gli enti da cui dipende la manutenzione o la gestione delle infrastrutture di interesse nazionale provvedono ad effettuare una valutazione dei livelli di rischio statico sulla base dei criteri e della metodologia unificata di cui all'articolo 1.

2. Nei bilanci annuali degli enti di cui al comma 1, devono annualmente essere previsti in misura non inferiore al 2 per cento finanziamenti per la riduzione dei livelli di rischio delle infrastrutture di loro competenza.

3. Le regioni devono effettuare, d'intesa con gli enti di cui al comma 1, una valutazione dei livelli di rischio dei sistemi infrastrutturali di interesse regionale in base alle metodologie di cui all'articolo 4.

4. Le regioni provvedono a destinare nei loro bilanci finanziamenti in misura non inferiore al 2 per cento per interventi di riduzione dei livelli di rischio dei sistemi infrastrutturali.

5. I comuni devono effettuare analisi della consistenza dei sistemi infrastrutturali di interesse locale.

6. I comuni devono individuare nell'ambito dei loro territori vie di fuga e di accesso dei soccorsi in caso di calamità nonché spazi aperti organizzati per l'uso in caso di emergenza, coerentemente con i piani locali di previsione e prevenzione.

Art. 6-nonies.

(Piani urbanistici per la riduzione della vulnerabilità sismica)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, qualora non vi abbiano già provveduto, predispongono norme per l'adeguamento degli strumenti urbanistici o per la loro adozione ai fini della riduzione del rischio sismico, ai sensi dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, emanando altresì le relative direttive. Tali direttive indicano, sulla base della pericolosità e della normativa urbanistica e di settore di ciascuna regione, gli elenchi dei comuni che devono predisporre i nuovi piani urbanistici, di cui al comma 2.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni indicati negli elenchi di cui al comma 1 adottano i piani urbanistici che costituiscono la variante ai piani urbanistici vigenti.

3. La regione competente, entro un anno dall'adozione, provvede all'approvazione del piano stesso. Per i comuni inadempienti la regione, esercitando i poteri sostitutivi, provvede, attraverso i propri organismi, alla predisposizione dei piani di cui al presente articolo.

4. La regione competente verifica l'avvenuta predisposizione dei piani di previsione e di prevenzione locale, previsti dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, in caso di inadempienza, esercitando i poteri sostitutivi, provvede attraverso i propri organismi, trasmettendo annualmente una relazione al Dipartimento della protezione civile.

5. I comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, le zone ove, per le caratteristiche di pericolosità del territorio nonché di vulnerabilità e di valore strategico delle costruzioni, si rende opportuno l'adeguamento del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla riduzione della vulnerabilità, al risanamento, alla ricostruzione ed alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette zone possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree. I piani devono inoltre prevedere gli interventi infrastrutturali necessari per garantire, anche in caso di emergenza, un'adeguata mobilità all'interno dei tessuti urbani e l'accessibilità ai presidi strategici, quali prefettura, ospedali, municipio, caserme, ed agli spazi liberi da attrezzature per le esigenze di assistenza e di protezione civile.

6. I piani prevedono altresì la disciplina per l'adeguamento del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica, individuando le unità minime d'intervento, le priorità, i tempi ed i costi».

6.0.2

SARTO

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul sistema sanitario**

GIOVEDÌ 16 LUGLIO 1998

28ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Intervengono il professor Enrico SOLCIA, direttore scientifico del Policlinico San Matteo di Pavia, il professor Luciano GATTINONI, direttore scientifico del Policlinico di Milano, nonché il professor Carlo CALTAGIRONE, direttore scientifico dell'Istituto S. Lucia di Roma.

La seduta inizia alle ore 14,50.

Audizione del professor Enrico SOLCIA, direttore scientifico del Policlinico San Matteo di Pavia, del professor Luciano GATTINONI, direttore scientifico del Policlinico di Milano, nonché del professor Carlo CALTAGIRONE, direttore scientifico dell'Istituto S. Lucia di Roma

(A010 000, C34ª, 0001ª)

Il presidente TOMASSINI fa innanzi tutto presente che le audizioni previste per la seduta odierna si inseriscono nel filone di approfondimenti avviato dalla Commissione d'inchiesta in tema di compiti e funzionamento degli IRCCS (Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico) nonché del ruolo formativo che gli stessi istituti esercitano, atteso che proprio la formazione medica costituisce un altro settore di indagine della Commissione.

Aggiunge poi che la audizione del dottor Ivo SPAGNOLI, primario del reparto radiologia dell'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano, avrà luogo in altra seduta.

Ha la parola il professor SOLCIA il quale, dopo avere descritto le caratteristiche del Policlinico di cui è direttore scientifico, fa presente che i settori di ricerca dell'Istituto a carattere scientifico su cui intende riferire riguardano la trapiantologia, le patologie infettive, le biotecnologie e l'informatica medica. Obiettivo di tale impegno è ottenere una ricaduta nel campo assistenziale: tale dato differenzia l'Istituto da altre strutture che svolgono attività similari. I campi di ricerca menzionati peraltro non coincidono con specifiche strutture.

All'interno dell'Istituto si opera attuando progetti e alimentando la emulazione.

Circa i problemi riguardanti la formazione, il professor Solcia fa presente che il Policlinico è anche sede di facoltà di medicina. A suo parere è rilevante che la formazione abbia carattere permanente per assicurare l'aggiornamento dei medici e, sotto questo profilo, mentre la facoltà di medicina forma i nuovi medici, la loro formazione permanente e quindi il loro aggiornamento va assicurato dall'IRCCS.

Il professor Luciano GATTINONI osserva quindi che molte delle considerazioni svolte dal professor Solcia sono trasferibili al Policlinico di Milano, di cui egli è direttore scientifico. Circa la differenziazione tra IRCCS monotematici e politematici, fa presente che, a suo avviso, le polemiche accese in proposito non possono essere considerate corrette poichè nessuna patologia può essere considerata monotematica. Rilevato poi che per effettuare ricerca occorre un ambiente che sia culturalmente predisposto al perseguimento di tale obiettivo, sostiene che è essenziale che la ricerca medesima abbia una ricaduta nell'ambiente. E, se ciò avviene, l'area interessata non è certo locale o settoriale poichè una nuova conquista nel campo della ricerca è in realtà trasferita al mondo intero.

In ordine poi ai tre fondamentali filoni di impegno medico, e cioè l'assistenza, la ricerca e la formazione, appare evidente che la prima costituisce una caratteristica delle strutture ospedaliere, la seconda punta a rendere più idonee per i singoli casi le cure praticate mentre la terza consiste nel trasferimento delle esperienze accumulate, nei primi due momenti, ai giovani.

Conclude la propria esposizione sottolineando le caratteristiche del policlinico di Milano, al quale va riconosciuto un ruolo assai rilevante nel contesto della medicina nazionale.

Il presidente TOMASSINI invita quindi il professor Carlo CALTAGIRONE ad offrire il proprio contributo alla Commissione. Questi premesso che l'Istituto Santa Lucia è specializzato nelle discipline neuromotorie, sottolinea come sia notevole la differenza che nell'Istituto stesso si riscontra dopo il riconoscimento di IRCCS rispetto a quanto offriva la situazione precedente. Data quindi illustrazione delle opportunità di cui hanno potuto fruire i ricercatori nel contesto in cui opera l'IRCCS, dichiara che, in forza della personale esperienza acquisita nella struttura, la ricerca di base ha una sua peculiare validità che non deve essere affatto sottovalutata. Conclude precisando come l'interazione con la università (di Tor Vergata) si è rilevata molto utile sotto diversi profili.

Si apre quindi il dibattito.

Ha la parola il senatore BRUNI il quale, sottolineata la proficuità del presente dibattito, fa, tra l'altro, presente che a suo parere gli IRCCS, più che concentrarsi in ricerche meramente teoriche, debbono in

realtà rafforzare la loro dimensione pratica adoperandosi per aumentare le prestazioni assistenziali.

Secondo il senatore DI ORIO la presente audizione in realtà si muove a cavallo tra l'approfondimento del ruolo degli IRCCS ed il rapporto che intercorre tra università e sistema sanitario nazionale. A suo parere in ogni caso è importante valutare che gli IRCCS operano all'interno di policlinici convenzionati. Sicchè occorre verificare chi sia il contenuto e chi riveste il ruolo di contenitore rispetto alla università la quale, per legge, è sede primaria della ricerca. Anzi, sotto questo profilo, l'IRCCS non raggiunge nulla. Per cui, riassumendo il quesito che emerge da tale situazione, occorre chiarire quale sia l'aspetto positivo che ha sollecitato la concentrazione di tre strutture (università, ospedali, IRCCS) in una unica componente. In secondo luogo c'è un problema di ruolo da chiarire: ricordato di essersi sempre opposto alla invadenza degli «universitari» sugli IRCCS, anche quando ricopriva il ruolo di preside di facoltà di medicina, si domanda come possa inquadrarsi la doppia collocazione di un soggetto che contestualmente ricopre il ruolo di docente universitario e di direttore di IRCCS. In terzo luogo, in tema di convenzioni, le quali certamente rappresentano strumenti molto utili per realizzare sinergie, occorre rilevare che tale istituto non sempre è usato in modo proprio. Verificato che talvolta chi opera in regime di convenzione a sua volta trasferisce ad altri soggetti taluni compiti, afferma che bisogna in effetti vigilare perchè la convenzione medesima non venga utilizzata come strumento per intervenire in campi e situazioni che non competono.

Il senatore CAMERINI rileva anzitutto che nel Policlinico San Matteo di Pavia si integrano tre strutture: occorrerebbe conoscere come interagisce il personale in questo contesto, specie per quanto attiene a quella parte di esso che opera nel settore della ricerca. Chiarito poi che ci sono istituti dove la produzione scientifica è eccellente mentre per altri non è possibile pervenire allo stesso giudizio, si chiede pure come venga fatta la valutazione della ricerca per gli IRCCS. A suo parere inoltre la formazione permanente costituisce un impegno gravoso che deve coinvolgere tutte le strutture e tra queste, ovviamente, gli IRCCS, che debbono assolvere ad un ruolo importante nel campo.

Secondo il senatore MIGNONE si riscontra che per la ricerca e la formazione in realtà ci sono superfetazioni. Non ha esitazione a pronunciarsi in favore degli IRCCS a carattere monotematico come pure, secondo lui, alcune connessioni nel settore vanno separate. Per l'oratore è inoltre eccessivo ipotizzare il conferimento di ulteriori funzioni a tali istituti, che già sono impegnati nella attività di ricerca. Auspicato poi che gli istituti medesimi trovino allocazione nelle strutture ospedaliere, manifesta perplessità sulla qualità della ricerca praticata e chiede che negli IRCCS medesimi vengano migliorate le prestazioni assistenziali, da erogare ovviamente con congruo supporto appunto di ricerca.

La senatrice BERNASCONI ricorda che in tema di IRCCS è stato predisposto uno specifico progetto di legge, alla cui definizione anche le odierne audizioni debbono essere funzionali. Il riconoscimento degli IRCCS ha registrato effetti diversificati sia in termini di finanziamento ad essi erogati sia in relazione ai rapporti con il Ministero della sanità, sia sotto altri profili. È stato riscontrato un operare ispirato a logiche di convenienza ed anche i riconoscimenti degli Istituti sono talvolta avvenuti sulla base di criteri clientelari. Fatto presente che gli IRCCS esistenti andrebbero sottoposti a verifica, si chiede quale ruolo tali istituti oggi possono proficuamente assolvere. A suo parere sarebbe poi necessario avere chiarimenti in ordine alla previsione di livelli differenziati per la produzione scientifica e per il modello gestionale.

Il senatore MONTELEONE si richiama a quanto esposto dal professor Gattinoni in tema di IRCCS monotematici ovvero politematici. Soffermatosi poi su aspetti della tematica in discussione rammenta l'importanza dell'aggiornamento professionale continuativo per i medici, materia sulla quale è stato presentato un progetto di legge del quale egli è il primo firmatario.

Il senatore DE ANNA osserva che facoltà di medicina, aziende ospedaliere ed IRCCS sono tre diverse realtà cui debbono corrispondere tre diverse funzioni e cioè la didattica, l'assistenza e la ricerca. Talvolta tali compiti si sovrappongono. Rispetto alle tendenze per le quali da un lato si vorrebbe che le funzioni fossero ben distinte, e dall'altro, si ipotizza invece di raggrupparle in una unica struttura, conclude domandandosi quale sia l'opinione al riguardo delle personalità mediche convocate per la audizione.

Il presidente TOMASSINI si richiama alle considerazioni del senatore De Anna sottolineando comunque che, allorquando in una struttura sono svolte più funzioni, una di esse è in ogni caso prevalente. Il problema consiste nel rivelarsi eccellenti nell'obiettivo che si persegue e sul quale vanno concentrati, sia pure con criteri di flessibilità, gli sforzi. Osservato quindi che la ricerca deve consistere in un metodo clinico sperimentale praticato intensamente e chiestosi se il momento della gestione e quello della direzione scientifica debbano essere separati ovvero unificati, conclude rilevando l'importanza, ai fini della salute generale, dell'aggiornamento dei medici ed invitando i convenuti ad integrare i contributi resi oralmente attraverso l'invio di documentazione.

Interloquiscono ulteriormente per dare risposta ai quesiti posti i professori SOLCIA, GATTINONI e CALTAGIRONE.

Il professor SOLCIA, chiarisce che la sua personale posizione è legislativamente disciplinata mentre il personale della struttura è in maggioranza ospedaliero. Un quarto è invece universitario convenzionato, mentre circa 60 ricercatori sono stipendiati in base ai fondi di ricerca. Sulla base di un puntuale quesito formulato dal senatore Di Orio, il pro-

ffessor Solcia specifica che la vischiosità delle strutture universitarie, nel recepire le innovazioni in tema di ricerca suggerite dalla situazione internazionale, fa riscontrare come più scioltamente gli IRCCS siano in grado di offrire ricettività sotto questo profilo. I finanziamenti percepiti dagli IRCCS sono differenziati in ragione alla adozione di recenti sistemi di valutazione di carattere meritocratico. Sulla base di questa premessa anche all'interno dell'IRCCS sono stati attivati criteri di ripartizione delle risorse in base alla valenza delle richieste formulate. A suo avviso poi monotematicità e politematicità degli istituti sono soltanto distinti approcci di uno stesso problema. Conclude quindi sottolineando come sia rilevante la sinergia tra università ed IRCCS nell'impiego di risorse e nella attività finalizzata al proseguimento di specifici e concreti obiettivi.

Il professor GATTINONI osserva che nell'ambito della realtà oggetto del presente dibattito più del 90% dei medici partecipano ad attività di produzione scientifica e molti di essi sono ospedalieri. Pertanto il problema principale consiste nell'individuare il livello degli obiettivi perseguiti, concentrando le risorse ove il riscontro è più consistente. Rilevato che non è realistico perseguire, anche con intenti lodevoli, obiettivi di razionalizzazione che comporterebbero il totale azzeramento della presente situazione, aggiunge che la qualifica di IRCCS non dovrebbe essere mantenuta in modo permanente ma dovrebbe essere in relazione appunto ai risultati che fondatamente motivino tale qualificazione. Occorre pertanto che anche il Ministero della sanità, con il processo di accentuazione dell'esercizio di competenze in campo regionalistico, individui adeguate strategie per favorire la ricerca.

Il professor CALTAGIRONE si dichiara favorevole agli IRCCS monotematici intendendosi con ciò la attivazione sinergica di competenze per il perseguimento di un obiettivo definito. Dichiaratosi d'accordo sulla necessità di sottoporre a verifiche gli IRCCS per accertarne periodicamente la rispondenza ai compiti assegnati, rileva come sia essenziale procedere integrando gli sforzi tra le varie sedi. Adduce come esempio in proposito il caso della riabilitazione, che non è praticabile in seno alle università. Ad una precisa domanda del senatore Di Orio, il professor Caltagirone risponde che i corsi di formazione D.U. (Diplomati Universitari) si svolgono nell'ambito dell'IRCCS in base a convenzioni, invero con ottimi risultati. Sempre la sperimentazione praticata nell'ambito dell'IRCCS ha, ad esempio, permesso di constatare che i 60 giorni calcolati nell'ambito della regione Lazio per recuperi a seguito di determinate patologie, sono insufficienti.

Riprendendo l'argomento sollevato nel suo quesito, il senatore DI ORIO fa notare che giovani tirocinanti vengono utilizzati anche in luogo di infermieri.

Non essendovi altre osservazioni, il presidente TOMASSINI dichiara concluse le audizioni ringraziando gli ospiti per l'apporto conoscitivo recato alla Commissione d'inchiesta.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 16 LUGLIO 1998

100ª Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Fassino.

La seduta inizia alle ore 8,40.

AFFARI ASSEGNATI

*Comunicazione della Commissione delle Comunità europee del 15 luglio 1997 su
«Agenda 2000 – Per un’Unione più forte e più ampia» (COM 97/2000 def.)*

*(Seguito dell’esame e conclusione. Approvazione del Doc. XXIV, n. 9)
(R142 001, C23ª, 0001ª)*

Riprende l’esame rinviato nella seduta di ieri.

Il senatore LO CURZIO esprime il proprio accordo sulla proposta di risoluzione concernente l’Agenda 2000 – documento sul quale si è soffermato anche il Presidente del Consiglio Prodi in occasione della recente Conferenza nazionale dei trasporti – la quale delinea l’avvenire dell’Unione europea ed una serie di processi di trasformazione che interessano i paesi occidentali in relazione ai quali si pone l’esigenza di garantire la massima efficienza del sistema amministrativo nazionale ed europeo. In tale contesto si configura anche l’obiettivo del rilancio di una politica infrastrutturale adeguata a quella degli altri paesi dando concreta applicazione ai principi di sussidiarietà, efficienza ed economicità. È necessario passare da una logica dell’emergenza, che ha improntato l’ingresso nell’Euro, ad un sistema di normale programmazione che valorizzi le nostre potenzialità affrontando con la massima incisività temi quali l’occupazione, il superamento dell’assistenzialismo, la promozione dell’iniziativa imprenditoriale e la responsabilizzazione di forze sociali ed amministrazioni centrali e locali. A questo scopo il Gruppo del Partito popolare è favorevole alla riforma delle politiche strutturali delineata con l’Agenda 2000 nel senso di promuovere un più efficace de-

centramento della loro gestione attraverso il coinvolgimento degli Stati e delle istituzioni regionali e locali.

Rilevando come il Fondo sociale europeo sia applicabile all'intero territorio comunitario l'oratore ne sottolinea l'importanza quale strumento di sostegno per l'attività formativa in Italia e mezzo di supporto per conferire concreta efficacia all'obiettivo della piena occupazione. Nell'ambito del negoziato su Agenda 2000 è altresì condivisibile la concentrazione degli interventi strutturali nelle aree caratterizzate da maggiori divari di sviluppo ma è necessaria una revisione dei parametri previsti in relazione all'applicazione dell'obiettivo 1, onde evitare l'esclusione di talune regioni a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri. Dovrà essere altresì prestata adeguata attenzione ai criteri per l'individuazione delle aree ammissibili all'obiettivo 2 ridefinendo nel contempo la normativa sui divieti applicabili alla sovrapposizione dei benefici derivanti dalla combinazione di interventi nazionali e comunitari.

L'oratore ribadisce in particolare, come già sottolineato in passato, l'esigenza di evitare il riverificarsi dei contrasti con l'Unione europea a proposito dell'applicazione dei patti territoriali ai settori agricolo e agro-industriale. In coerenza con il perseguimento di obiettivi di coesione economica e sociale è altresì opportuno confermare il meccanismo del rifinanziamento automatico delle risorse non spese e la soppressione della riserva del 10 per cento per le regioni più efficienti.

L'oratore afferma altresì l'esigenza di perseguire una riforma della politica agricola comune (PAC) che riequilibri l'attuale distribuzione dei benefici, che attualmente penalizza i prodotti mediterranei, in coerenza con gli impegni assunti in ambito internazionale con i paesi mediterranei e con altri *partners* commerciali. In funzione di questi principi sono però necessarie delle misure di compensazione per quei produttori agricoli danneggiati dagli accordi di partenariato euromediterraneo, che, in cambio dell'apertura alle nostre esportazioni industriali, prevedono l'importazione in Europa dei prodotti agrumicoli extracomunitari, che danneggiano settori quali l'agricoltura siciliana. Anche per questi motivi è necessario valutare l'impatto dell'adesione dei nuovi paesi membri sull'agricoltura italiana e sulla PAC ed operare una riqualificazione delle risorse destinate alla politica agricola destinandole al sostegno di investimenti, infrastrutture, servizi ed iniziative di commercializzazione, alla valorizzazione e diffusione dei prodotti di qualità e alla conversione di strutture produttive in impianti agrituristici e naturalistici. Tali finalità devono essere inserite fra gli obiettivi trasversali della politica agricola comune, al pari della tutela ambientale.

L'oratore rileva inoltre l'esigenza di definire un quadro di programmazione finanziaria pluriennale che coincida con la durata del mandato del Parlamento europeo, che tenga conto delle prospettive di crescita del PIL e che includa anche le risorse destinate a finanziare lo sviluppo del partenariato euromediterraneo.

Il senatore MAGNALBÒ sottolinea la necessità di un fattivo impegno per l'agricoltura, per l'importanza economica che essa ha acquisito anche in settori quali la tutela dell'ambiente e il turismo, e per il soste-

gno al processo di Barcellona, considerando che il futuro dell'economia italiana è legato al bacino mediterraneo.

Alla luce delle informazioni ricevute da un immunologo l'oratore chiede altresì al sottosegretario Fassino che il Governo si prodighi a livello europeo anche per il settore sanitario, tenendo conto del preoccupante fenomeno del reinsorgere di malattie che si ritenevano scomparse.

Il sottosegretario FASSINO esprime la condivisione del Governo per lo schema di risoluzione illustrato dai relatori e propone una integrazione, volta a conferire ulteriore incisività al paragrafo 6), rilevando che il richiamo al fattore dell'insularità non costituisce solamente una richiesta del Governo italiano ma è sancito da uno specifico allegato del Trattato di Amsterdam.

L'oratore osserva altresì come l'Agenda 2000 si collochi in un più ampio contesto strategico, caratterizzato dall'impatto dell'introduzione dell'Euro sull'occupazione, le imprese e le politiche fiscali e previdenziali, dalla realizzazione di uno spazio di circolazione – che, attraverso l'assorbimento degli accordi di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, crescerà da 8 a 14 Stati membri – e dal processo di ampliamento, che non è solo numerico ma che, per motivi di ordine storico, politico e culturale, comporterà una trasformazione qualitativa dell'Europa. In tale prospettiva si pone l'esigenza di ridefinire il quadro finanziario e l'assetto istituzionale dell'Unione, passando da un sistema essenzialmente basato sull'unanimità ad un'applicazione estensiva del voto a maggioranza. Per quanto concerne le risorse finanziarie è necessario un accordo sul loro volume, che non può essere inferiore al massimale dell'1,27 per cento del PIL indicato dall'Unione europea – salvo rinunciare a svolgere talune politiche di integrazione – e sulla loro distribuzione. In particolare il Governo ritiene che l'utilizzo delle risorse dell'Unione europea debba essere improntato ad una logica redistributiva, volta a correggere gli squilibri esistenti, principio che non è compatibile con richieste quali il «giusto ritorno» o l'introduzione di meccanismi compensativi per i paesi che sono contributori netti.

Il Sottosegretario sottolinea altresì l'esigenza di conferire agli interventi strutturali comunitari un'effettiva capacità di agire come fattori dinamici di sviluppo, superando l'impostazione che talora ne vede l'invocazione quali meri ammortizzatori sociali. Tale ragionamento vale a maggior ragione per la politica agricola comune, in merito alla quale esiste un generale consenso sull'esigenza di un cambiamento, consenso che invece non si è ancora pienamente realizzato sugli indirizzi della riforma. L'obiettivo è comunque quello di consentire una maggiore liberalizzazione dei prezzi, in coerenza con la situazione dei mercati, sviluppando una politica di sostegno dei redditi. L'oratore rileva tuttavia – anche in relazione all'intervento del senatore Lo Curzio – la necessità, contestualmente all'impegno negoziale del Governo in sede europea, di una riqualificazione delle colture in rapporto alle richieste del mercato. Al riguardo, ad esempio, i produttori spagnoli hanno saputo venire incontro ai gusti dei mercati centro-settentrionali, subendo in misura minore dell'Italia la concorrenza dei prodotti agrumicoli extracomunitari.

Anche in merito all'accordo sull'olio d'oliva, indubbiamente vantaggioso per l'Italia, i benefici potranno essere tratti solo a seguito di un maggiore impegno dei produttori nel senso della valorizzazione della qualità. Le regole internazionali e quelle del mercato unico non consentono peraltro la reintroduzione di meccanismi protezionistici. In relazione ai rapporti con i paesi mediterranei si deve inoltre considerare che l'assenza di sbocchi per le loro merci non può che determinare delle pressioni migratorie e che, viceversa, gli investimenti volti a creare occupazione *in loco* non possono essere unicamente destinati alla produzione di beni per i mercati locali.

Ribadendo pertanto la complessità del negoziato su Agenda 2000 e sulla riforma delle politiche agricole e strutturali l'oratore ricorda di aver già illustrato alla Giunta le posizioni sostenute dal Governo italiano. Su tali materie delle intese potrebbero essere già definite alla fine dell'anno poichè si intende procedere all'approvazione dei testi finali – per cui è prevista l'applicazione della procedura di codecisione – prima delle prossime elezioni del Parlamento europeo. In merito ai Fondi strutturali, in particolare, le questioni più delicate sono costituite dall'inclusione della Sardegna nell'obiettivo 1, sulla base del criterio dell'insularità, nonché – una volta definiti meccanismi di *phasing out* di durata adeguata – la soluzione dei problemi inerenti l'obiettivo 2, onde evitare che la riduzione delle risorse disponibili comporti l'esclusione di talune aree.

Il presidente BEDIN sottopone alla Giunta la proposta di integrazione del paragrafo 6) formulata dal sottosegretario Fassino, che viene accolta. L'oratore, riferendosi anche all'esposizione del relatore Nava, propone altresì di inserire, dopo l'ultimo considerando i), un nuovo considerando volto a rilevare il rafforzamento del ruolo dei Parlamenti nazionali nel procedimento normativo comunitario previsto dal Trattato di Amsterdam, di cui il dibattito in corso costituisce un esempio. In merito alla riforma della politica agricola comune il Presidente propone infine di aggiungere al termine del paragrafo 21) le parole «nell'ambito di una politica comunitaria» onde ribadire, in relazione alla presa di posizione assunta dal presidente Chirac e dal cancelliere Kohl a Cardiff, che il principio di sussidiarietà non può essere inteso nel senso di una rinazionalizzazione delle attuali politiche comuni.

La Giunta, con il consenso dei RELATORI, approva le proposte di modifica del Presidente.

Posta pertanto ai voti, la proposta di risoluzione, con le modifiche introdotte, viene approvata all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA

(3423) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, recante modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Parere alla 9ª Commissione: favorevole condizionato all'adozione di emendamenti)

Il presidente relatore BEDIN riferisce alla Giunta sul provvedimento in titolo rilevando come il testo del decreto-legge n. 182 del 1998 –

che si limitava a disporre una proroga del termine per l'esame dei ricorsi presentati dai produttori lattieri - è stato modificato dall'altro ramo del Parlamento precisando che le sanzioni previste dal regolamento (CEE) n. 536/93, come risulta modificato dal regolamento (CE) n. 1001/98, non si applicano purchè le dichiarazioni dell'acquirente risultino pervenute all'AIMA entro il termine perentorio del 30 giugno 1998, salvo che il ritardo sia imputabile esclusivamente a responsabilità dell'acquirente. Rilevando che la suddetta disposizione è coerente con la proroga disposta dal citato decreto-legge l'oratore sottolinea invece che la Giunta non può che dare un parere negativo su di un'altra modifica introdotta dalla Camera dei deputati, di cui all'articolo 1, comma 3-bis, in base alla quale vengono attribuite delle quote a produttori che hanno cessato del tutto l'attività ed a quelli che si trovavano ancora in attività tra il 1990 e il 1992, la quale appare contraddittoria rispetto alla normativa ed agli attuali negoziati comunitari in corso.

Il Presidente relatore propone pertanto di esprimere un parere favorevole condizionato all'introduzione di un emendamento suppressivo del citato comma 3-bis.

Il senatore BESOSTRI chiede chiarimenti sui tempi previsti per l'esame del provvedimento nei due rami del Parlamento.

Il senatore BETTAMIO rileva che, ove venisse concessa la sede deliberante per la discussione del provvedimento in titolo da parte della Commissione agricoltura, come richiesto peraltro dal Gruppo di Forza Italia, la settimana prossima la Camera dei deputati sarebbe in grado di concludere definitivamente l'esame.

La Giunta, quindi, conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole, condizionato all'adozione di emendamenti, nei termini emersi.

La seduta termina alle ore 9,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

GIOVEDÌ 16 LUGLIO 1998

Presidenza del Presidente
Francesco STORACE

Intervengono il Presidente della Rai, professor Roberto Zaccaria; il Direttore generale, dottor Pierluigi Celli; i componenti del consiglio di amministrazione, dottor Stefano Balassone, dottor Alberto Contri, dottor Vittorio Emiliani e professor Giampiero Gamaleri.

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B60°, 0078°)

Il presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

SEGUITO DELL'ESAME DEL PIANO PER LA NUOVA RAITRE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 9, DELLA LEGGE 249/97, NONCHÈ DEI PIANI AZIENDALI COORDINATI, E DISCUSSIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 37, COMMA 4, DEL CONTRATTO DI SERVIZIO: SEGUITO DELL'AUDIZIONE DEL PRESIDENTE, DEL DIRETTORE GENERALE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA RAI
(R050 001, B60°, 0020°)

Il Presidente Francesco STORACE ricorda che nella seduta di ieri ha avuto inizio l'audizione in titolo.

Il Presidente della Rai, Roberto ZACCARIA, replica ai quesiti posti nella giornata di ieri; intervengono altresì il Direttore generale, Pierluigi CELLI, ed i consiglieri Alberto CONTRI e Vittorio EMILIANI.

Intervengono quindi, svolgendo considerazioni e ponendo quesiti, i deputati Giuseppe GIULIETTI, Paolo RICCIOTTI, Giovanni BIANCHI, ed i senatori Stefano PASSIGLI ed Enrico JACCHIA. Per una precisazione intervengono altresì i deputati Paolo RICCIOTTI e Mario BORGHEZIO. Replicano il Presidente della Rai, Roberto ZACCARIA, il Direttore generale, Pierluigi CELLI, ed il consigliere Giampiero GAMALERI:

Il Presidente Francesco STORACE dichiara quindi conclusa l'audizione in titolo, e comunica l'ordine del giorno della prossima seduta della Commissione, prevista per mercoledì 22 luglio prossimo, alle 13,30. Si riserva di convocare nella prossima settimana anche l'Ufficio di presidenza.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

GIOVEDÌ 16 LUGLIO 1998

Presidenza del Presidente
Franco FRATTINI

La seduta inizia alle ore 14,20.

Terza relazione conclusiva sulle attività svolte

(Seguito dell'esame e conclusione)
(R050 001, B65^a, 0005^o)

Il Comitato prosegue nell'esame della terza relazione conclusiva sulle attività svolte.

Dopo un breve dibattito, il Presidente FRATTINI pone in votazione lo schema di relazione, come risultante a seguito delle modificazioni apportate alla stesura originaria sulla base delle osservazioni formulate dai componenti del Comitato.

Il Comitato approva la relazione all'unanimità dei presenti e dà mandato al Presidente di provvedere al coordinamento formale del testo del documento, che assume il titolo: «Il controllo amministrativo-contabile sugli atti dei servizi di informazione e sicurezza». Il Comitato delibera altresì di rendere pubblica la relazione e di presentarla al Parlamento.

Il Comitato stabilisce infine che il documento approvato sia trasmesso, prima della pubblicazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, affinché questi valuti se taluna delle notizie contenute nel testo sia da ritenersi assoggettata al regime giuridico della segretezza.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A008 000, B65^a, 0022^o)

Il Presidente FRATTINI rende alcune comunicazioni, cui segue un ampio dibattito.

La seduta termina alle ore 15,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo
sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice

GIOVEDÌ 16 LUGLIO 1998

15ª Seduta

Presidenza del Presidente
LAURICELLA

La seduta inizia alle ore 14,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sullo stato della ricostruzione nella Valle del Belice: audizione dell'onorevole avvocato Antonio Bargone, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
(R048 000, B81ª, 0001ª)

Il Presidente Lauricella ringrazia il sottosegretario Bargone per la sensibilità con cui ha accolto prontamente l'invito della Commissione a riferire sullo stato della ricostruzione nella Valle del Belice. Si augura che l'audizione costituisca ulteriore passo avanti in vista di un allargamento delle fonti di conoscenza che consenta di fare chiarezza sullo stato della ricostruzione e dare impulso verso gli ulteriori adempimenti. L'obiettivo è ovviamente vincolato alla completa ricostruzione e quindi al venir meno delle ragioni che hanno indotto il legislatore a costituire la Commissione parlamentare per il parere al governo.

Il sottosegretario Bargone dichiara ancora una volta la totale disponibilità del governo ed in particolare del suo Ministero a venir incontro alle esigenze di conoscenza e chiarezza cui opportunamente ha fatto riferimento il Presidente Lauricella nella sua breve introduzione.

Ricorda come la ricostruzione dei paesi del Belice colpiti dal sisma del 68 ha attraversato varie fasi contraddistinte da alcune leggi fondamentali: la n. 241 del 1968, la n. 21 del 1970, la n. 178 del 1976, la n. 64 del 1981, la n. 120 del 1987, la n. 493 del 1993 e la n. 61 del 1998.

A seguito dell'approvazione di due importanti provvedimenti legislativi contenuti nelle due ultime decisioni di bilancio – si riferisce

all'articolo 2, comma 100, della legge 662/96 e all'articolo 1, comma 1, della legge 135 del 1997 – il CIPE ha adottato due importanti delibere in data 25 settembre 1997 ed in data 17 marzo 1998. Tra le due delibere si situa il prezioso parere formulato dalla Commissione bicamerale per il Belice in data 23 dicembre 1997, avente per oggetto la proposta, elaborata dal provveditore ai lavori pubblici di Palermo di intesa con i sindacati, di ripartire la somma di 525 miliardi tra i comuni della valle del Belice.

Il Ministro dei lavori pubblici ha adottato da parte sua in data 25 febbraio 1998 il decreto n. 319 con il quale sono ripartiti i 225 miliardi di cui alla legge 135 del 1997 (mutui dei comuni). Gli ulteriori 300 miliardi sono stati rimodulati dal CIPE, attribuendo 227,718 miliardi al Ministero del tesoro per le finalità di ricostruzione dell'edilizia abitativa e 72,282 miliardi per le opere pubbliche, deliberando anche (con la predetta delibera del 17 marzo 1998) la scansione temporale relativa al periodo 1998/2001. La cifra prevista per il 1998, che ammonta a 77,718 miliardi, è stata ripartita dall'Amministrazione dei lavori pubblici con ulteriore decreto ministeriale del 9 luglio 1998 a carico del capitolo 8817 del Ministero del tesoro. Sempre con il decreto ministeriale del 9 luglio, attualmente al visto del locale ufficio di bilancio, è stato aggiornato il costo di intervento, relativo alla ricostruzione degli edifici danneggiati, per gli anni 1995/97, ed è in corso la procedura per la determinazione di tale costo relativamente al 1998.

Si apre la discussione.

Il senatore Barrile, che è anche sindaco del comune di Montevago nella Valle del Belice, dà atto al governo di aver avviato importanti realizzazioni, malgrado uno sviluppo della legislazione che ha prodotto, unitamente al decentramento delle funzioni, una decurtazione delle risorse a disposizione dei comuni dal momento che essi hanno dovuto rincorrere i pregressi inadempimenti. Nella stessa ottica si colloca la questione del tardivo adeguamento dei costi di costruzione ai prezzi correnti.

Dopo che il senatore Lo Curzio ha sostenuto che il gruppo del P.P.I. è soddisfatto delle dichiarazioni del governo, il vicepresidente Lucchese esprime l'augurio della sua parte politica di poter salutare presto l'effettiva assegnazione dei 525 miliardi stanziati nelle due ultime leggi finanziarie e che venga presto colmata la differenza tra questi stanziamenti e le effettive esigenze della completa ricostruzione. Ricorda a questo proposito il livello bassissimo dei residui, che sta a dimostrare l'effettiva corrispondenza delle somme stanziare ai bisogni della popolazione colpita dal terremoto.

Il deputato Lumia esprime anche lui soddisfazione per le parole del sottosegretario che tra l'altro hanno opportunamente messo in rilievo l'esigenza di mantenere, nell'*iter* della ricostruzione, un giusto rapporto tra lavori pubblici ed edilizia abitativa.

Chiede formalmente che la Commissione acquisisca direttamente presso la regione siciliana informazioni relative alle spese effettivamente compiute dai comuni, con particolare riguardo alla situazione in cui versano Campofiorito e Bisacquino che, rispettivamente dal 1991 e 1990, sono stati privati degli stanziamenti già deliberati (in sede centrale) per motivi che sarebbero relativi alla insufficiente documentazione prodotta presso gli uffici regionali.

Il deputato Giacalone ringrazia anche lui il sottosegretario Bargone ed il Presidente Lauricella per l'opportuna iniziativa di far svolgere alla Commissione una indagine conoscitiva che faccia chiarezza sullo stato della ricostruzione e del relativo fabbisogno finanziario. Ritiene importante che si giunga con nettezza di posizioni all'appuntamento della prossima legge finanziaria, per ricavare uno spazio che consenta di guardare al completamento della ricostruzione con sufficiente ottimismo.

Il Presidente Lauricella ritiene che l'indagine abbia oggettivamente un valore politico perchè, senza imputare responsabilità o esprimere direttive, traccia comunque un bilancio previsivo su cui si dovranno basare i prossimi interventi legislativi ed amministrativi. Si richiama perciò alle conclusioni della precedente indagine ed in particolare alla audizione del ragioniere dello stato Monorchio che, operando il confronto con la ricostruzione del Friuli ed anche dell'Irpinia, aveva messo in evidenza lo stretto legame che deve esistere tra ricostruzione e sviluppo. Sviluppo che è stato sacrificato per i comuni della Valle del Belice.

Riconosce che le preoccupazioni del deputato Lumia hanno un serio fondamento e ritiene che la questione della rendicontazione dei comuni e delle relative competenze regionali di controllo possa essere affrontata in termini chiarificatori in sede di audizione del provveditore dei lavori pubblici di Palermo. Auspica inoltre che l'incontro con i sindaci, che verranno sentiti individualmente, possa intervenire entro il mese di settembre in modo che l'indagine conoscitiva si concluda in tempi utili, prima cioè dell'approvazione della legge finanziaria.

La seduta termina alle ore 15,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

GIOVEDÌ 16 LUGLIO 1998

41ª Seduta

Presidenza del Presidente

Michele DE LUCA

La seduta ha inizio alle ore 8,40.

Seguito dell'esame dell'attività svolta dagli enti di previdenza ed assistenza sociale dal 1994 al 1997

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R050 001, B68ª, 0004ª)

Riprende l'esame rinviato nella seduta di ieri.

Il presidente Michele DE LUCA preliminarmente ricorda che le tabelle ed i relativi dati richiamati dai relatori sull'attività dei vari enti sono riscontrabili nel documento pubblicato in allegato al resoconto della seduta della Commissione del 24 giugno 1998.

Interviene quindi il deputato STELLUTI che riferisce alla Commissione sull'attività dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza consulenti del lavoro (ENPACL) e dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), rimettendosi ai dati espressi nelle rispettive relazioni scritte – che consegna per la pubblicazione in allegato al resoconto (rispettivamente, nn. 1 e 2) – in cui sono contenuti elementi per una successiva riflessione e per individuare degli indirizzi da trasmettere alla Assemblea delle Camere.

Il senatore PASTORE riferisce sulla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense rimettendosi ai dati della relazione scritta (allegato n. 3), che giudica positivi, e sottolineando in particolare l'elevata dinamicità del consistente flusso annuo dei nuovi assicurati. Un punto che merita particolare attenzione, egli aggiunge, è l'aumento dei costi di gestione, che è dovuto ad elementi contingenti e che dovrebbe nel tempo riequilibrarsi automaticamente.

Successivamente il relatore Pastore, richiamandosi alla politica di impiego delle attività finanziarie dell'ente, pone l'esigenza di recuperare gli investimenti di medio-lungo periodo, tenendo conto delle caratteristiche degli iscritti che affluiscono alla Cassa.

Conclude rilevando la necessità di porre attenzione alla sfera dell'attività professionale per i riflessi che questa comporta sul piano reddituale e contributivo-fiscale.

Il senatore Roberto NAPOLI riferisce sull'attività dell'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOISI) sintetizzando i dati, esposti nella relazione scritta (allegato n.4), sulla gestione economico-finanziaria, sulla gestione immobiliare e mobiliare e sull'efficienza dell'ente.

A quest'ultimo riguardo – dopo avere sottolineato che l'ente svolge solo compiti di assistenza (borse di studio, soggiorni, case di riposo, convitti) – il relatore Roberto Napoli pone l'esigenza di approfondire per questo, come per altri enti, il rapporto costi-benefici, con riferimento alle spese di gestione e, in particolare, del personale.

Conclude rilevando il saldo positivo della gestione finanziaria e raccomandando attenzione sull'andamento del rapporto numero assicurati/numero prestazioni.

Il senatore PASTORE prospetta l'opportunità di una indagine conoscitiva sui costi-benefici anche al fine di verificare la differenza fra enti che erogano soltanto assistenza ed enti con attività mista, previdenziale ed assistenziale.

Il presidente Michele DE LUCA – facendo riferimento al vasto interesse suscitato dalla recente relazione alle Camere sulle prospettive di riforma degli enti pubblici previdenziali e dei loro organi (Doc. XVI bis n. 2), nella quale sono state prospettate ipotesi di accorpamento di enti – sottolinea che nel caso degli enti previdenziali privatizzati le valutazioni in materia di accorpamento sono affidate alla loro autonomia.

Ringrazia quindi i relatori intervenuti e rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,15.

ALLEGATO n. 1

Relazione del deputato STELLUTI

su

Ente nazionale di previdenza ed assistenza consulenti del lavoro

L'Ente dei Consulenti del lavoro provvede alla copertura delle prestazioni IVS e di altre tipologie di prestazioni a carattere assistenziale, quali le indennità di maternità (legge 379/90) e altre provvidenze a carattere straordinario a favore di coloro che vengono a trovarsi in particolari condizioni di bisogno (tavola 1). La Cassa eroga anche altri trattamenti (liquidazione di capitali in seguito a ricongiunzioni ad altri Enti (legge 45/90) e indennità di liquidazione in seguito al rimborso di contributi, nei casi in cui non vengano raggiunti i requisiti per il diritto alla pensione), che sono considerate nell'ambito dell'assicurazione IVS in quanto connesse al collocamento a riposo.

Sezione I*Gestione economico-finanziaria: la gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali*

Con riferimento alla gestione finanziaria (tavola 2), il saldo complessivo fra entrate e uscite presenta valori oscillanti, collocandosi nel 1997 su un valore negativo (-14 miliardi) sulla base della rilevazione dei flussi di cassa.

Il saldo di parte corrente assume nel periodo esaminato valori positivi: l'incremento osservabile nel 1995 è dovuto al consistente aumento registrato dalle entrate contributive; nei due anni successivi l'avanzo diminuisce, per collocarsi nel 1997 sugli stessi livelli del 1994 (31 miliardi). Il saldo in conto capitale assume un valore negativo, che passa da -43 miliardi nel 1994 a -45 miliardi nel 1997.

Con riferimento alla gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali, la tavola 3 si riferisce al complesso delle prestazioni erogate: la voce «prestazioni previdenziali» comprende i trattamenti IVS, nonchè le indennità per rimborso dei contributi; la voce «altre prestazioni» si riferisce alle indennità di maternità e alle provvidenze straordinarie.

Dall'esame della tavola 3 emerge che nel periodo considerato il saldo fra entrate contributive e spesa per prestazioni assume un valore positivo, che risulta in crescita nel 1995 (a causa del forte incremento delle entrate, a fronte del quale la spesa si mantiene pressochè costante in valore assoluto), per diminuire nel 1996 in cui gli andamenti delle

entrate e della spesa si invertono (le entrate rimangono stazionarie, mentre la spesa registra una crescita dell'ordine del 17%). Il coefficiente di copertura delle entrate rispetto alle uscite è pari a 2 nel 1994, sale a 2,3 nel 1995 e si colloca all'1,98 nel 1996.

Nella tavola 4, relativa ai soli trattamenti pensionistici IVS (sono pertanto escluse dall'analisi le indennità per rimborso dei contributi), vengono esaminati i diversi fattori, che agendo dal lato delle entrate e dal lato della spesa, incidono sul saldo della gestione.

In relazione al finanziamento (tavola 4, sezione A), in base alle disposizioni legislative, è previsto un contributo soggettivo (in quota fissa ed uguale per tutti gli iscritti) e un contributo integrativo (introdotto a partire dall'1/1/1992, in misura del 2% del volume d'affari): l'andamento delle entrate è dunque connesso ai meccanismi di adeguamento dell'entità del contributo soggettivo (sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo), all'andamento del volume d'affari nonché all'evoluzione della base assicurativa.

Nonostante quest'ultima cresca in modo lieve, nel 1995 le entrate contributive registrano un forte incremento, per mantenersi nel 1996 sui medesimi livelli del 1995: la crescita è dovuta all'aumento del gettito derivante dal contributo integrativo e dai contributi di riscatto, per i quali scade il termine perentorio per il loro versamento.

In relazione alle prestazioni (tavola 4, sezione B), sono previsti trattamenti di importo fisso (non legati ai livelli reddituali), che dipendono dall'anzianità contributiva. L'andamento della spesa per pensioni è connesso, oltre che all'evoluzione del numero dei trattamenti (in base alla mortalità dello stock e alle nuove liquidate), ai meccanismi di indicizzazione al costo della vita degli importi delle pensioni in essere e ai meccanismi di adeguamento previsti per le pensioni di nuova liquidazione. La spesa per pensioni presenta un tasso di crescita del 10% nel 1995, che sale al 12% nel 1996, a causa di un maggior flusso di nuovi trattamenti e di un incremento più consistente degli importi medi delle pensioni.

La quota di pensione a carico dello Stato, che assume un valore del tutto residuale, consiste nella copertura della maggiorazione a favore degli ex combattenti pensionati, che viene rimborsata attraverso trasferimenti dal bilancio dello Stato.

L'effetto combinato degli andamenti delle entrate contributive e della spesa per pensioni determina un saldo positivo pari a 42 miliardi nel 1996, con un coefficiente di copertura delle entrate rispetto alle spese superiore a 2.

Il rapporto demografico numero pensionati/numero assicurati evidenzia una tendenza alla diminuzione (la differenza fra il flusso netto delle nuove pensioni e il flusso netto dei nuovi assicurati è positivo e crescente). Non può essere esaminato l'effetto sui saldi della gestione dell'andamento del rapporto normativo-istituzionale pensione media/retribuzione media, in quanto non sono disponibili le informazioni sull'importo del reddito medio della categoria.

Sezione II

Gestione immobiliare e mobiliare

Per quanto concerne il patrimonio immobiliare (tavola 7), la Cassa possiede sia immobili da reddito locati a terzi sia immobili strumentali adibiti ad usi diretti, dei quali non è stata fornita la classificazione in base alla destinazione.

In riferimento alla consistenza del patrimonio immobiliare, gli immobili sono iscritti in bilancio secondo i valori risultanti dalla rivalutazione operata a fine 1994. L'entità del patrimonio, considerato escludendo gli immobili in corso di costruzione, si mantiene pressochè costante nel 1995, per aumentare nel 1996 in seguito all'acquisizione di immobili strumentali adibiti ad usi diretti.

I proventi derivanti dagli immobili locati a terzi presentano nel periodo esaminato un profilo crescente.

In relazione ai costi direttamente imputabili alla gestione del patrimonio immobiliare, essi rappresentano una quota dei proventi lordi complessivi pari a circa il 63% nel 1994 e 1995 e al 57% nel 1996. Se consideriamo la componente di costo al netto della voce imposte e tasse e della quota di ammortamento dell'anno (non fornita dall'Ente considerato), per isolare quella parte di costo direttamente riconducibile all'attività gestionale dell'Ente, essa si colloca al 21% dei proventi realizzati nel 1994 e mostra un profilo decrescente (17% nel 1996).

Con riferimento agli indicatori di redditività, determinati in base al rapporto fra proventi (lordi e netti) e consistenza del patrimonio immobiliare, si osserva che i rendimenti evidenziano una tendenza alla crescita, collocandosi su valori inferiori a quelli medi calcolati per il complesso degli Enti.

Con riferimento al patrimonio mobiliare (tavola 8), la voce «azioni e partecipazioni» rappresenta una quota minima degli investimenti complessivi, mentre la voce «titoli» assume un peso crescente, in seguito a nuove acquisizioni.

In riferimento ai proventi derivanti dal patrimonio mobiliare, essi sono rappresentati dagli interessi su titoli a reddito fisso, dagli interessi sulle attività liquide e sui crediti e dai dividendi sulle azioni; nel 1995 e 1996 si produce un guadagno in conto capitale in seguito alla vendita di titoli obbligazionari. I proventi complessivi registrano un aumento nel 1995, per diminuire nel 1996.

Con riferimento agli indicatori di redditività (tavola 8, sezione B), i rendimenti calcolati sul complesso della attività finanziarie (al lordo e al netto delle imposte) risultano nel 1996 pari, rispettivamente, a circa l'8% e il 6%. Il rendimento calcolato sui valori mobiliari in senso proprio (titoli obbligazioni e azioni) risulta più elevato e in linea con i valori medi di redditività calcolati per il complesso degli Enti esaminati.

Sezione III

Situazione patrimoniale-Riserve

Con riferimento alla situazione patrimoniale, emerge che il patrimonio netto, determinato in base al saldo fra elementi attivi e passivi

oppure in base alla somma delle riserve obbligatorie e dell'avanzo patrimoniale, assume nel periodo considerato valori positivi e crescenti: il *trend* di crescita delle attività risulta più dinamico rispetto a quello registrato dalle passività.

Il risultato economico di esercizio risulta positivo, con un profilo decrescente nel periodo esaminato. Il consistente miglioramento dell'avanzo economico nel 1994 (68 miliardi in luogo di 36 miliardi nel 1993) risente degli effetti positivi derivanti dall'incremento di valore del patrimonio immobiliare in seguito al processo di rivalutazione. Nel 1995 la diminuzione del risultato di esercizio va messa in relazione al peggioramento del saldo delle partite economiche non finanziarie (dovuto in gran parte al notevole incremento delle spese per la completa attuazione del piano di investimento), che non risulta compensato dal miglioramento del saldo delle partite finanziarie di parte corrente (connesso in gran parte al forte incremento delle entrate contributive). Nel 1996 l'ulteriore flessione dell'avanzo è ascrivibile al peggioramento del saldo di parte corrente.

Le riserve tecniche sono pari all'entità del patrimonio netto e si evolvono sulla base dell'avanzo economico dell'esercizio. All'interno delle riserve è ricompresa la riserva legale (di cui al decreto legislativo 509/94, così come modificato e corretto dalla legge 449/97), che in base alle disposizioni di legge viene fissata in 5 annualità delle pensioni in pagamento nel 1994.

Sezione IV

Efficienza dell'Ente

I costi di gestione direttamente imputabili allo svolgimento dell'attività dell'Ente risultano illustrati nella tavola 10. Le spese lorde si evolvono in base ad un *trend* di crescita relativamente contenuto nel 1995 (3,8%), per aumentare considerevolmente nel 1996 (36%): ciò va messo in relazione al consistente aumento registrato dalla voce personale in servizio (in seguito all'applicazione del nuovo contratto di comparto degli Enti privatizzati) e dalla voce acquisto di beni di consumo e servizi. I costi netti di gestione risultano pressochè uguali a quelli lordi nel 1996 e 1997, mentre nel 1994 risultano inferiori per l'eliminazione dei residui passivi di spese correnti insussistenti.

Con riferimento alla gestione del personale in servizio (tavola 11), rispetto ad un organico di 91 unità, operano in effetti 78 unità nel 1994 che si riducono a 76 unità nel 1995 e a 71 unità nel 1996, con un indice di occupazione pari a 0,86 nel 1994, 0,84 nel 1995 e 0,78 nel 1996.

L'indice di costo amministrativo (determinato in base al rapporto fra le spese di gestione complessive e la spesa per prestazioni istituzionali) assume valori elevati se confrontati con quelli medi calcolati per il complesso degli Enti esaminati (tavola 10): esso si mantiene costante nel 1995, per aumentare nel 1996 in seguito al consistente incremento delle spese di gestione, che si evolvono

in base ad una dinamica più sostenuta rispetto a quella osservabile per la spesa per prestazioni.

L'indice di produttività, che esprime il numero di prestazioni in capo a ciascun dipendente, assume valori relativamente contenuti se confrontati con il valore medio calcolato per il complesso degli Enti monitorati (tavola 11): la produttività aumenta nel periodo considerato in seguito alla diminuzione del personale in servizio e al contestuale aumento del numero delle prestazioni.

Per quanto concerne la gestione dei crediti contributivi (tavola 13), l'Ente ha indicato come crediti contributivi le rate dei carichi dei ruoli in naturale scadenza nell'esercizio successivo. La verifica delle evasioni relative al contributo soggettivo avviene mediante richiesta agli iscritti di dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà ovvero di estratti contributivi di altri Enti previdenziali attestanti l'iscrizione contemporanea ad altra Cassa. La lotta contro l'elusione contributiva avviene mediante l'interruzione dei termini di prescrizione (invio di lettere o atti amministrativi formali).

I tempi di liquidazione delle prestazioni, pari in media a 1 mese per le pensioni di vecchiaia e reversibilità e a 4 mesi per le pensioni di invalidità, risultano molto inferiori ai valori medi calcolati per il complesso degli Enti considerati (tavola 14).

Osservazioni conclusive

Con riferimento all'equilibrio finanziario della gestione entrate contributive-spesa per prestazioni, emerge un saldo positivo, con un coefficiente di copertura delle entrate rispetto alla spesa superiore a 2 e un rapporto demografico numero assicurati/numero prestazioni superiore a 4.

Tuttavia, nel 1996, dopo il consistente incremento delle entrate nel 1995 (dovuto in parte a cause straordinarie), le entrate si mantengono costanti in valore assoluto rispetto al 1995, a fronte delle quali la spesa cresce a ritmi sostenuti. In base alle previsioni, anche nel 1997 e 1998 si presenta una situazione in cui le entrate crescono a ritmi inferiori rispetto alla spesa, che si evolve in base a dinamiche elevate.

Si auspica pertanto il costante controllo dei fattori demografici e dei meccanismi di funzionamento del sistema, che agiscono sulla dinamica della spesa e delle entrate contributive, in modo tale da poter intervenire al fine del mantenimento dell'equilibrio di lungo periodo.

ALLEGATO n. 2

Relazione del deputato STELLUTI

su

Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio

Come emerge dalla tavola 1, l'Enasarco provvede all'erogazione dei trattamenti pensionistici IVS nonchè alla copertura di altre tipologie di prestazioni.

Le «prestazioni previdenziali» sono rappresentate dai trattamenti IVS di base e dalle pensioni integrative (in integrazione a quelle erogate dal Fondo esercenti attività commerciali gestito dall'Inps). Strettamente connesse al collocamento a riposo risultano anche le «altre prestazioni previdenziali», che sono rappresentate dalle indennità di liquidazione e dalla liquidazione di capitali. L'Ente provvede inoltre alla copertura di altri trattamenti a carattere assistenziale, quali le prestazioni per attività sociali (borse di studio, soggiorni, case di riposo, ecc.), prestazioni crediti e sovvenzioni straordinarie, corsi di istruzione professionale ed assegni funerari e per natalità.

Sezione I*Gestione economico-finanziaria: la gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali*

Con riferimento alla gestione finanziaria (tavola 2), il saldo complessivo fra entrate e uscite presenta valori oscillanti, collocandosi nel 1997 su un valore negativo (pari a circa -1.500 miliardi). Il peggioramento osservabile nel 1997 rispetto all'anno precedente è dovuto alla diminuzione sia del saldo positivo di parte corrente sia del saldo in conto capitale, che registra una consistente flessione. Per il saldo di parte corrente, che assume nel periodo esaminato valori positivi, si evidenzia una tendenza alla diminuzione: sulla base dei dati di competenza esso passa da 335 miliardi nel 1994 a 52 miliardi nel 1997.

Con riferimento alla gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali, la tavola 3 si riferisce al complesso delle prestazioni erogate: la voce «prestazioni previdenziali» comprende, oltre ai trattamenti IVS di base, anche le pensioni integrative; la voce «altre prestazioni previdenziali» include le indennità di liquidazione e la liquidazione di capitali; la voce «altre prestazioni» si riferisce agli assegni funerari e per il parto, alle prestazioni per attività sociali, ai corsi di istruzione professionale e alle polizze assicurazione rischio infortuni.

Dall'esame della tavola 3 emerge che nel periodo considerato la gestione entrate contributive-spesa per prestazioni risulta in disavanzo,

evidenziando un peggioramento progressivo: il saldo negativo passa da -2 miliardi nel 1994 a -242 miliardi nel 1997; la copertura dell'onere per prestazioni da parte delle entrate passa da un valore prossimo a 1 nel 1994 allo 0,8 nel 1997.

Nella tavola 4, relativa ai soli trattamenti pensionistici IVS di base (sono pertanto escluse dall'analisi le pensioni integrative), vengono esaminati i diversi fattori (demografici e normativo-istituzionali), che agendo sull'andamento delle entrate e della spesa, incidono sugli equilibri finanziari della gestione.

In relazione al finanziamento (tavola 4, sezione A), emerge che l'andamento delle entrate contributive riflette esattamente l'evoluzione del monte reddituale ai fini imponibili, in quanto l'aliquota legale di contribuzione (pari al 10%) non risulta modificata. L'aumento (abbastanza contenuto) del monte reddituale è dovuto all'aumento del numero di nuovi assicurati «attivi» (piuttosto elevato nel 1995), in quanto l'importo del reddito medio della categoria registra una flessione nel 1995 per aumentare leggermente nel 1996.

In relazione alle prestazioni (tavola 4, sezione B), l'andamento della spesa per pensioni è connesso, oltre che all'evoluzione del numero dei trattamenti (in base alla mortalità dello stock e alle nuove liquidate), ai meccanismi di indicizzazione al costo della vita degli importi delle pensioni in essere e ai meccanismi di calcolo previsti per le pensioni di nuova liquidazione. L'aumento della spesa per pensioni (sulla base di un tasso di crescita medio annuo pari a circa il 12%) è dovuto principalmente al consistente incremento registrato dal numero delle pensioni (che si evolve sulla base di un flusso netto annuo di nuove pensioni pari a 5.000) e, in misura inferiore, all'incremento dell'importo medio della pensione.

L'effetto combinato degli andamenti delle entrate contributive e della spesa per pensioni determina un saldo negativo che passa da -45 miliardi nel 1994 a -261 miliardi nel 1997, con un coefficiente di copertura delle spese da parte delle entrate che diminuisce progressivamente (passando dallo 0,94 nel 1994 allo 0,73 nel 1997).

L'aliquota di equilibrio si colloca su valori superiori a quelli previsti per l'aliquota legale ed evidenzia un progressivo peggioramento, passando dal 10,69% nel 1994 al 13,66% nel 1997: ciò è dovuto all'effetto combinato dell'andamento del rapporto numero pensioni/numero assicurati (in aumento) e del rapporto normativo-istituzionale pensione media/retribuzione media (anch'esso in aumento).

Con riferimento alle indennità di liquidazione erogate dal «Fondo Indennità Risoluzione Rapporto» (tavola 5), la gestione entrate contributive-spesa per prestazioni risulta in avanzo, con un coefficiente di copertura della spesa da parte dei contributi che varia soprattutto in funzione dell'andamento (non troppo regolare) del numero delle prestazioni (che riflette solo in parte l'andamento delle uscite per collocamento a riposo).

Sezione II

Gestione immobiliare e mobiliare

Per quanto concerne il patrimonio immobiliare (tavola 7), la Cassa possiede sia immobili da reddito locati a terzi (adibiti ad usi abitativi, commerciali ed uffici) sia immobili strumentali adibiti ad usi diretti (adibiti a sedi istituzionali).

Nel 1997 la redditività degli immobili si riduce rispetto al 1994 (il trend di crescita dei proventi è meno dinamico di quello registrato dal patrimonio), con una flessione più lieve registrata dai rendimenti riferiti ai prezzi di mercato.

I rendimenti assumono valori inferiori a quelli medi osservabili per il complesso degli Enti esaminati se calcolati in relazione al valore in bilancio e ai prezzi di acquisto, mentre risultano in linea con i valori medi se calcolati in relazione ai prezzi di mercato: quest'ultimo rappresenta peraltro il confronto più corretto, in quanto i primi due indicatori di redditività possono risultare influenzati da criteri diversi di contabilizzazione degli immobili e dal fatto che l'acquisizione può essere stata effettuata in periodi diversi.

Dal punto di vista amministrativo e dell'efficienza dell'Ente, di particolare importanza risulta l'incidenza dei costi imputabili alla gestione del patrimonio immobiliare sui proventi complessivi, che rappresentano il vincolo alla loro espansione: nel periodo esaminato essi rappresentano una quota delle entrate totali pari a circa il 74% nel 1994 e 1995, il 70% nel 1996 e l'84% nel 1997. Se consideriamo i costi al netto delle imposte e della quota di ammortamento dell'anno, al fine di evidenziare quella parte di spese direttamente riconducibile all'attività gestionale dell'Ente, emerge che essi seguono il medesimo andamento dei costi complessivi: essi sono pari a circa il 30% dei costi complessivi nel 1994 e 1995, scendono al 28% nel 1996 per risalire nel 1997 (38%).

A partire dal 1998, è stato avviato un piano di rinnovi contrattuali, con graduale aumento dei canoni di locazione delle unità abitative, e di contenimento delle spese.

Il patrimonio mobiliare dell'Enasarco risulta costituito dalle attività liquide, dai titoli (titoli di Stato - Cct e Btp - e obbligazioni delle banche) e dai crediti (tavola 8); l'entità del patrimonio diminuisce in seguito a dismissioni di titoli.

In riferimento ai proventi derivanti dal patrimonio mobiliare, essi sono rappresentati dagli interessi su titoli a reddito fisso, dagli interessi sulle attività liquide e sui crediti; nel 1994 e 1996 si produce una perdita in conto capitale sui titoli obbligazionari, mentre nel 1995 essi registrano un guadagno. I proventi complessivi registrano una flessione progressiva dovuta anche alla dismissione dei titoli obbligazionari.

Con riferimento agli indicatori di redditività (tavola 8, sezione B), i rendimenti calcolati sul complesso della attività finanziarie e in relazione alla voce titoli (al netto delle imposte) registrano un aumento nel 1995, in quanto oltre agli interessi vi è un guadagno in conto capitale.

Essi risultano in linea con i valori medi di redditività calcolati per il complesso degli Enti esaminati. I rendimenti calcolati sul risultato di gestione finanziaria si mantengono sostanzialmente sui medesimi livelli per lo scarso peso delle spese di gestione.

Sezione III

Situazione patrimoniale-Riserve

Con riferimento alla situazione patrimoniale, emerge che il patrimonio netto, determinato in base al saldo fra elementi attivi e passivi oppure in base alla somma delle riserve obbligatorie e dell'avanzo patrimoniale, assume nel periodo considerato valori positivi e crescenti: il *trend* di crescita delle attività risulta più dinamico rispetto a quello registrato dalle passività.

Il risultato economico di esercizio risulta positivo ed evidenzia una contrazione nel 1996 (223 miliardi in luogo di 258 miliardi nel 1995).

Le riserve obbligatorie si evolvono in base all'assegnazione annua che è rappresentata dall'avanzo economico dell'esercizio. In base alle disposizioni di legge (decreto legislativo 509/94, così come modificato e corretto dalla legge 449/97), le riserve obbligatorie garantiscono la copertura di almeno 5 annualità delle pensioni in pagamento nel 1994 (nel 1996 tale copertura è pari a 9,4 annualità). Con riferimento alla copertura delle rate di pensione in pagamento in ciascun anno del periodo esaminato, essa registra valori decrescenti (nel 1994 la copertura è pari a 8,6 annualità, per scendere a 8,2 e a 7,3, rispettivamente, nel 1995 e 1996).

Sezione IV

Efficienza dell'Ente

I costi di gestione direttamente imputabili allo svolgimento dell'attività dell'Ente (tavola 10), si evolvono sulla base di un tasso di incremento medio annuo dell'ordine del 4,8%. Nel 1995 l'aumento (4,5%) è imputabile alle voci «acquisto beni di consumo e servizi» e «personale in quiescenza» (in quanto la voce «personale in servizio» registra una flessione in valore assoluto); nel 1996 la crescita del 7,5% è dovuto ad un aumento generalizzato di tutte le componenti di spesa; mentre nel 1997 il contenuto incremento (2,5%) è dovuto al fatto che il consistente aumento della spesa sostenuta per il personale in quiescenza risulta compensato dalla diminuzione delle spese relative sia all'acquisto di beni di consumo e servizi (-3.000 miliardi) sia al personale in attività di servizio (-1.200 miliardi). Quest'ultima voce di spesa si colloca nel 1997 sui medesimi livelli del 1994, anche in seguito alla progressiva flessione registrata dal numero delle unità in servizio (tavola 11).

I costi netti di gestione risultano inferiori a quelli lordi a causa del recupero dei costi proveniente dalla vendita di pubblicazioni e dalle inserzioni pubblicitarie, dagli onorari di avvocato e competenze di procuratore nonché dall'eliminazione dei residui passivi di spese correnti insussistenti (tavola 10).

Con riferimento alla gestione del personale in servizio (tavola 11), si osserva una progressiva flessione del numero di unità (che passano nel complesso da 849 nel 1994 a 669 nel 1997), in seguito alla cessazione dal servizio. L'indice di occupazione (determinato in base al rapporto fra personale in servizio e dotazione organica) passa da 0,77 nel 1994 a 0,87 nel 1997: l'aumento è dovuto al ridimensionamento della dotazione organica in seguito ad una sua rideterminazione. Con riferimento alla distribuzione del personale fra direzione generale e sedi periferiche, emerge che in queste ultime le unità in attività di servizio si avvicinano all'organico, mentre nella sede centrale vi è una carenza di personale.

L'indice di costo amministrativo (determinato in base al rapporto fra le spese di gestione complessive e la spesa per prestazioni istituzionali) assume valori molto contenuti se confrontati con quelli medi calcolati per il complesso degli Enti esaminati (tavola 10), mantenendosi pressochè costante nel periodo esaminato.

L'indice di produttività, che esprime il numero di prestazioni in capo a ciascun dipendente, assume valori relativamente elevati se confrontati con il valore medio calcolato per il complesso degli Enti monitorati (tavola 11). Nel 1995 la produttività diminuisce – la diminuzione del personale in servizio risulta più che compensata dalla riduzione del numero complessivo delle prestazioni (il numero delle prestazioni pensionistiche aumenta ma si osserva una diminuzione del numero delle indennità di liquidazione) – ; nel 1996 la produttività registra un aumento considerevole, a causa dell'elevato numero di prestazioni erogate.

In relazione alla gestione delle pratiche e dei ricorsi relativi a domande di prestazione, dall'esame della tavola 12 emerge che il grado di evasione delle pratiche si colloca su valori elevati, determinando una riduzione del numero delle pratiche giacenti a fine anno. Le pratiche definite nell'anno coprono una quota delle pratiche pervenute nell'anno pari all'82% nel 1994, che sale al 104% nel 1995 per collocarsi a circa il 100% nel 1996 e 1997.

Per quanto concerne la gestione dei crediti contributivi, nella tavola 13 risultano illustrati i dati relativi all'attività di vigilanza e di recupero crediti, con evidenziazione dei relativi costi. Le aziende trovate in situazioni di irregolarità rappresentano una quota elevata del complesso delle aziende ispezionate, che dall'80% del 1994 passa al 99% del 1995 e 1996 e al 91% del 1997. Per quanto riguarda il recupero crediti, nella tavola risultano evidenziati solamente i contributi recuperati per attività diretta dell'Ente (in via legale), non essendo disponibili i dati sulle entrate relative al condono. I costi sostenuti per l'attività di vigilanza (personale ispettivo) e le spese legali risultano nel complesso molto superiori all'entità dei crediti contributivi recuperati.

Dall'esame della tavola 14 emerge un netto miglioramento dei tempi medi di liquidazione delle prestazioni. In seguito alla sensibile riduzione osservabile nel 1995 rispetto al 1994, il periodo di liquidazione risulta in linea con i valori medi calcolati per il complesso degli Enti considerati: in particolare, per le pensioni di vecchiaia e reversibilità l'Ente presenta valori inferiori a quelli medi, mentre in relazione alle pensioni di invalidità i tempi di liquidazione del trattamento sono superiori a quelli medi.

Osservazioni conclusive

Con riferimento all'equilibrio finanziario della gestione entrate contributive-spesa per prestazioni, emerge un saldo negativo, con un coefficiente di copertura delle spese da parte delle entrate che peggiora progressivamente (il *trend* di crescita della spesa risulta più dinamico di quello osservabile per le entrate).

Si rendono pertanto auspicabili provvedimenti di modifica del quadro normativo ai fini del perseguimento (e del mantenimento) dell'equilibrio finanziario della gestione previdenziale.

In uno studio condotto da un'apposita Commissione costituita dal Consiglio di Amministrazione e nell'accordo sindacale del 23/10/96, sono stati presi in esame una serie di interventi correttivi (sia dal lato del finanziamento del sistema sia dal lato della spesa per prestazioni), fra i quali le principali modifiche in termini di impatto finanziario riguardano l'aumento dell'aliquota legale di contribuzione (nella misura di 1,5 punti percentuali) e l'elevamento dell'età pensionabile.

ALLEGATO n. 3

Relazione del senatore PASTORE

su

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense

La Cassa forense provvede alla copertura delle prestazioni IVS e di altre tipologie di prestazioni a carattere assistenziale (tavola 1), quali le indennità di maternità (legge 379/90) e altri benefici per interventi assistenziali (legge 141/92). La Cassa eroga anche altri trattamenti, che assumono la forma di liquidazione di capitali in seguito a ricongiunzioni ad altri Enti (legge 45/90) e di indennità di liquidazione in seguito al rimborso di contributi, nei casi in cui non vengano raggiunti i requisiti per il diritto alla pensione (legge 21/86); tuttavia, tali prestazioni sono considerate nell'ambito dell'assicurazione IVS in quanto connesse al collocamento a riposo.

Sezione I*Gestione economico-finanziaria: la gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali*

Con riferimento alla gestione finanziaria di competenza (tavola 2), il saldo complessivo fra entrate e uscite risulta positivo nel 1994 (+4 miliardi), per assumere un valore negativo nel 1995 e 1996 (rispettivamente -35 e -30 miliardi). Ciò è dovuto al progressivo peggioramento del saldo negativo in conto capitale che riesce ad annullare il miglioramento del saldo positivo di parte corrente, che passa da 308 miliardi nel 1994 a 512 miliardi nel 1996.

Con riferimento alla gestione finanziaria di cassa, per gli anni 1994-96 si evidenzia un saldo negativo fra riscossioni e pagamenti; nel 1997 invece, nonostante la flessione del saldo positivo di parte corrente, emerge un avanzo di 25 miliardi, a causa del miglioramento del saldo in conto capitale.

Con riferimento alla gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali, la tavola 3 si riferisce al complesso delle prestazioni erogate: la voce «prestazioni previdenziali» comprende i trattamenti IVS, nonché le prestazioni erogate in forma di capitali (in seguito a ricongiunzioni ad altri Enti) e le indennità di liquidazione (in seguito al rimborso di contributi). Le altre prestazioni a carattere assistenziale, riconducibili sostanzialmente alle indennità di maternità, non sono state indicate dall'Ente in quanto rappresentano una posta residuale. Dall'esame della tavola 3 emerge che nel periodo esaminato il saldo fra entrate e uscite si attesta su un valore positivo e crescente (passando da 134

miliardi nel 1994 a 195 miliardi nel 1996), con un coefficiente di copertura delle entrate rispetto alle uscite pari a 1,42 nel 1994 e 1995 e a 1,47 nel 1996.

Nella tavola 4, relativa ai soli trattamenti pensionistici IVS (sono pertanto escluse dall'analisi le prestazioni erogate in forma di capitale e le indennità di liquidazione), vengono esaminati i diversi fattori (demografici e normativo-istituzionali) che, agendo sull'andamento del gettito contributivo e dell'onere per prestazioni, consentono di esprimere valutazioni sulla sostenibilità finanziaria della gestione.

In relazione alla contribuzione (tavola 4, sezione A), l'aumento delle entrate contributive è connesso ad un incremento del monte dei redditi ai fini imponibili, dovuto alla forte aumento del numero degli assicurati che si evolve sulla base di un flusso netto annuo di nuovi assicurati pari a circa 3.600 unità nel 1994, 5.600 nel 1995 e 6.200 nel 1996.

In relazione alle prestazioni (tavola 4, sezione B), l'aumento della spesa è dovuto sia ad un aumento del numero delle pensioni (che si evolvono sulla base di un flusso netto annuo in progressiva crescita) sia ad un aumento dell'importo medio della pensione (dovuto all'adeguamento al costo della vita dello stock di pensioni in essere e al forte incremento registrato dalle pensioni di nuova liquidazione).

L'effetto combinato degli andamenti delle entrate contributive e della spesa per pensioni determina un saldo positivo pari a 222 miliardi nel 1996, con un coefficiente di copertura delle entrate rispetto alle spese che passa da 1,5 nel 1994 a 1,57 nel 1996. L'aliquota di equilibrio previdenziale

$$\frac{\text{Spesa per pensioni}}{\text{Monte reddituale imponibile}} = \frac{\text{Numero pensioni}}{\text{Numero assicurati}} \cdot \frac{\text{Pensione media}}{\text{Retribuzione media}}$$

risulta pertanto inferiore all'aliquota contributiva legale e a quella effettiva (rapporto fra entrate contributive e monte redditi imponibile): il miglioramento del rapporto numero pensionati/numero assicurati (la differenza fra il flusso netto delle nuove pensioni e il flusso netto dei nuovi assicurati è negativo e decrescente) riesce a più che compensare l'aumento dell'importo medio delle pensioni, connesso a fattori normativo-istituzionali.

Sezione II

Gestione immobiliare e mobiliare

Con riferimento al patrimonio immobiliare, la Cassa possiede immobili da redditi locati a terzi e immobili strumentali adibiti ad usi diretti, dei quali non è stata fornita la classificazione in base alla destinazione.

La redditività degli immobili da reddito locati a terzi evidenzia nel periodo considerato un miglioramento: il *trend* di crescita dei

proventi risulta più dinamico rispetto a quello registrato dal patrimonio, che aumenta in seguito ad acquisizioni di nuovi immobili.

Il rendimento lordo è pari nella media del periodo esaminato al 3,36% (10,28% se riferito al prezzo di acquisto), mentre quello netto si riduce all'1,2% (3,6% se riferito al prezzo di acquisto). Questi valori si collocano al di sotto dei valori medi calcolati per il complesso degli Enti esaminati; tuttavia, tale confronto non risulta molto corretto, in quanto per i rendimenti riferiti al valore in bilancio gli Enti possono seguire criteri diversi di contabilizzazione del patrimonio, mentre per i rendimenti riferiti al prezzo di acquisto non si tiene conto del fatto che gli immobili possono essere stati acquistati in periodi diversi.

Per quanto riguarda i costi direttamente imputabili alla gestione del patrimonio immobiliare, essi rappresentano una quota dei proventi complessivi pari a circa il 72% nel 1994, il 63% nel 1995 e il 60% nel 1996. Se consideriamo i costi al netto delle imposte e della quota di ammortamento dell'anno, al fine di evidenziare quella parte di spese direttamente riconducibile all'attività gestionale dell'Ente, emerge che essi si mantengono pressochè costanti in valore assoluto, con una incidenza sulle entrate complessive che risulta decrescente nel periodo considerato.

Nella tavola 8 viene illustrato l'andamento della gestione mobiliare, tramite l'evidenziazione delle attività finanziarie (e della relativa composizione) e dei proventi realizzati (e/o maturati) su tali investimenti. Le attività finanziarie detenute dall'Ente sono costituite da attività liquide, da titoli (titoli di Stato, obbligazioni delle banche e obbligazioni fondiarie), da azioni e partecipazioni (azioni INA), da crediti a breve e a medio-lungo termine e da altri investimenti; ai fini della determinazione della redditività annua del patrimonio mobiliare sono stati considerati sia i redditi di capitale sia i guadagni in conto capitale realizzati o anche solo maturati.

Nella media del periodo considerato (1994-96), il rendimento lordo riferito al complesso delle attività detenute si colloca all'11,5%, mentre quello netto risulta pari al 10,52%, risultando superiore al valore medio calcolato per il complesso degli Enti esaminati: l'elevato valore della redditività nel 1996 (14% circa) è dovuto in gran parte alla consistente entità delle plusvalenze maturate sui titoli obbligazionari.

Il rendimento calcolato sul risultato lordo di gestione finanziaria (che si ottiene sottraendo ai proventi complessivi – al lordo e al netto delle imposte – gli oneri di gestione) registra valori elevati per lo scarso peso delle spese di gestione, pari a qualche centinaia di miliardi (tuttavia l'Ente ha fornito solo il costo per il personale impiegato nella gestione delle attività finanziarie).

Sezione III

Situazione patrimoniale-Riserve

Nella tavola 9 vengono evidenziate le risultanze del conto economico e dello stato patrimoniale, con particolare attenzione all'entità del-

le riserve obbligatorie e alle assegnazioni delle quote dell'esercizio alle riserve medesime, determinate in base alle specifiche disposizioni di legge.

Il risultato economico di esercizio, determinato sulla base del saldo dei movimenti finanziari di parte corrente e del saldo delle partite di natura strettamente economica, passa da 317 miliardi nel 1994 a 331 miliardi nel 1996.

La situazione patrimoniale generale presenta un avanzo patrimoniale netto (costituito dalla somma algebrica della riserva obbligatoria, della «riserva da destinare» e dall'avanzo economico) che nel periodo esaminato passa da 2.430 miliardi nel 1994 a 3.475 miliardi nel 1997. Il miglioramento è dovuto ad un aumento progressivo delle attività, a fronte delle quali le passività presentano un andamento oscillante.

Le riserve obbligatorie, alimentate dalla «riserva da destinare» (pari a 849 miliardi nel 1997), passano da 1.500 miliardi nel 1994 a 2.200 miliardi nel 1997, coprendo in ciascun anno del periodo esaminato 20 annualità dell'importo delle pensioni in pagamento nel relativo anno.

Sezione IV

Efficienza dell'Ente

Le tavole 10-14 contengono informazioni utili ai fini di una valutazione dell'efficienza operativa e produttiva dell'Ente.

Con riferimento ai costi di gestione direttamente imputabili allo svolgimento dell'attività dell'Ente (tavola 10), essi aumentano considerevolmente nel 1996 a causa del consistente aumento della spesa per il personale in servizio e per l'acquisto di beni di consumo e servizi. I costi per il personale aumentano (l'incremento risulta registrato tanto dalle componenti fisse del salario quanto da quelle variabili), a causa dell'applicazione del nuovo contratto, in seguito alla privatizzazione della Cassa, e alle numerose assunzioni, che determinano un aumento del personale in servizio da 157 unità nel 1995 a 203 nel 1996 (tavola 11).

Con riferimento agli indicatori di efficienza operativa e produttiva dell'Ente, si può esaminare l'andamento dell'indice di costo amministrativo (tavola 10) e dell'indice di produttività (tavola 11). Il primo (determinato in base al rapporto fra le spese di gestione complessive e la spesa per prestazioni istituzionali) risulta inferiore a quello calcolato per il complesso degli Enti esaminati, anche se nel periodo considerato tende ad aumentare (passando dal 4% nel 1994 al 5,7% nel 1996) in quanto il *trend* di crescita delle spese di gestione risulta più dinamico di quello registrato dalla spesa per prestazioni. L'indice di produttività, che esprime il numero di prestazioni in capo a ciascun dipendente, assume valori relativamente contenuti se confrontati con il valore medio calcolato per il complesso degli Enti monitorati (tavola 11): la flessione della produttività nel 1996 è dovuta al consistente aumento delle unità del personale in attività di servizio.

I tempi medi di liquidazione delle prestazioni (che oscillano fra 1 e 3 mesi) risultano in linea con i valori medi calcolati per il complesso

degli Enti. Tuttavia, questo indicatore andrebbe letto unitamente ad altre informazioni, quali quelle relative al grado di evasione delle pratiche e dei ricorsi connessi a domande di prestazioni (tavola 13), che non sono state fornite per l'Ente in questione.

Osservazioni conclusive

Con riferimento alla sostenibilità finanziaria, la Cassa forense si configura ancora come una gestione relativamente «giovane», con una base assicurativa caratterizzata da una distribuzione degli iscritti che si concentra in fasce di età anagrafica e anzianità contributiva relativamente basse e che risulta alimentata da un consistente flusso annuo di nuovi assicurati. Ciò si riflette sul rapporto demografico numero assicurati/numero prestazioni, che assume valori elevati (superiori a 3) e in crescita (anche nel 1997 e, in base alle previsioni, nel 1998).

Tuttavia, se dal lato del finanziamento le entrate contributive presentano un *trend* di crescita sostenuto (in seguito alle nuove iscrizioni e all'elevamento del «tetto» ai fini del calcolo del contributo soggettivo del 10%), dal lato della spesa si osserva una dinamica di crescita sostenuta: il flusso delle nuove liquidate sarà destinato a crescere a ritmi sostenuti anche nei prossimi anni in quanto una buona parte degli iscritti si concentra nelle classi di età e di anzianità contributiva superiori, rispettivamente, a 60 e 35 anni; gli importi medi delle pensioni di nuova liquidazione presentano tassi di crescita elevati.

ALLEGATO n. 4

Relazione del senatore Roberto NAPOLI

su

Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani

Come emerge dalla tavola 1 l'Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari opera esclusivamente nel campo delle altre prestazioni per attività sociali con l'assegnazione ai propri assistiti di borse e assegni di studio e la fruizione di soggiorni, case di riposo, convitti, ecc.

Sezione I

Gestione economico-finanziaria: la gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali

Nella tavola 2 vengono evidenziate le risultanze della gestione finanziaria (di competenza e di cassa), attraverso i saldi di parte corrente e in conto capitale che concorrono alla determinazione del saldo complessivo di gestione.

Con riferimento alla gestione finanziaria di competenza, il saldo complessivo evidenzia nel triennio 1994-1996 un progressivo peggioramento del deficit (rispettivamente da -5 a -10 -12 miliardi), mentre nell'esercizio 1997 si manifesta una marcata riduzione del deficit finanziario di competenza che si porta a 12 miliardi con un miglioramento rispetto all'esercizio 1996 di 10 miliardi, che risulta imputabile sia al saldo di parte corrente sia a quello in conto capitale.

Il saldo positivo di parte corrente, nell'anno 1997, s'incrementa in seguito ad un aumento delle entrate contributive, mentre rimangono invariate le spese per prestazioni. Anche i proventi derivanti dal patrimonio immobiliare e mobiliare risultano costanti se si escludono per l'anno 1996 i proventi straordinari realizzati in conto capitale.

Con riferimento alla gestione finanziaria di cassa si evidenzia un saldo negativo fra riscossioni e pagamenti nell'anno 1995, mentre persiste un saldo positivo negli altri esercizi, ed in particolare nell'anno 1997, per il concomitante aumento del saldo positivo di parte corrente e della diminuzione del saldo negativo in conto capitale, che determinano un avanzo di 8 miliardi.

Con riferimento alla tavola 3 che riporta il numero assicurati nonché gli indicatori di equilibrio finanziario tra entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali osserviamo che l'analisi si riferisce alla sola voce complessiva altre prestazioni per attività sociali, data la natura e l'oggetto dell'Ente, da cui emerge per il 1994 un saldo positivo fra en-

trate contributive e onere per prestazioni pari a 17 miliardi, con un coefficiente di copertura delle entrate rispetto alle uscite pari a 1.45: nel periodo successivo il saldo positivo si riduce, passando a 16 miliardi nel 1995 e a 13 miliardi nel 1996, come pure il coefficiente di copertura che scende rispettivamente a 1.38 e a 1.29. Nell'anno 1997 il saldo positivo aumenta passando a 21 miliardi con un coefficiente di copertura che si attesta a 1,47.

Sezione II

Gestione immobiliare e mobiliare

Nella tavola 7 vengono indicate le risultanze della gestione immobiliare: sulla base dei dati relativi all'entità dei valori immobiliari e ai proventi derivanti dal patrimonio medesimo, è stata calcolata la redditività in termini lordi e netti.

Nel 1997, a fronte di un rendimento lordo pari al 5,4% calcolato sul valore storico, il rendimento netto si riduce al 5,0%. Nel periodo esaminato 1994-96, la redditività sia lorda che netta risulta quasi invariata rispetto all'anno 1997 per la costanza degli investimenti patrimoniali e tenuto conto che l'Ente non possiede immobili locati a terzi, ma, soltanto, immobili direttamente utilizzati.

Nella tavola 8 viene esaminato l'andamento della gestione mobiliare, tramite l'evidenziazione delle attività finanziarie e della relativa composizione e dei proventi realizzati (e/o maturati) su tali investimenti. Le attività finanziarie detenute dall'Ente sono costituite da attività liquide e da titoli. Ai fini della determinazione della redditività annua del patrimonio mobiliare sono stati considerati sia i redditi di capitale sia i guadagni in conto capitale realizzati o anche solo maturati.

Nel periodo considerato (1994-96), il rendimento riferito al complesso delle attività detenute diminuisce leggermente, attestandosi nel 1996 ad un valore pari all'8,77% in termini netti (ovvero al netto delle imposte) superiori ai valori medi rilevati per il complesso degli Enti monitorati. Nell'anno 1997 il rendimento in termini netti si riduce al 6,75% per effetto anche della riduzione generalizzata dei tassi di interesse.

Con riferimento ai valori mobiliari in senso proprio, costituiti per l'Ente in esame dai titoli obbligazionari pubblici, il rendimento nel 1996 risulta del 8.64% in misura nettamente inferiore a quello scaturito dai rendimenti medi registrati nel periodo in esame sui valori mobiliari corrispondenti, che è risultato pari al 10.25%.

Sezione III

Situazione patrimoniale-Riserve

Nella tavola 9 vengono evidenziate le risultanze del conto economico e dello stato patrimoniale, con particolare attenzione all'entità del-

le riserve obbligatorie determinate in base alle specifiche disposizioni di legge.

Con riferimento al conto economico, viene evidenziato il risultato economico di esercizio, determinato sulla base del saldo dei movimenti finanziari di parte corrente e del saldo delle partite di natura strettamente economica. L'andamento altalenante dell'avanzo economico (compreso tra i 47 e 29 miliardi) osservabile nel periodo 1994-97 è imputabile in parte anche ai proventi di natura straordinaria conseguiti nell'anno 1996.

La situazione patrimoniale generale presenta un avanzo patrimoniale netto che nel periodo esaminato passa da 280 miliardi nel 1994 a 394 miliardi nel 1997. Il miglioramento è dovuto ad un aumento delle attività, a fronte di passività che rimangono stazionarie: fra le attività la voce che si è incrementata è rappresentata dagli investimenti in titoli.

Le riserve obbligatorie passano da 210 miliardi nel 1994 a 241 miliardi nel 1997, con una copertura pari ad oltre 5 annualità di spese correnti connesse con l'erogazione di prestazioni sociali.

Sezione IV

Efficienza dell'Ente

Le tavole 10-14 contengono informazioni utili ai fini di una valutazione dell'efficienza operativa e produttiva dell'Ente.

Con riferimento ai costi di gestione direttamente imputabili allo svolgimento dell'attività dell'Ente (tavola 10), è stato calcolato l'indice di costo amministrativo determinato in base al rapporto fra le spese di gestione complessive e la spesa per prestazioni istituzionali. Per l'Ente esaminato, l'indice di costo amministrativo risulta costante in tutto il periodo considerato (1994-97) nella misura del 10%.

La componente di spesa che risulta più incrementata è la voce «personale in servizio» che dall'anno 1995 al 1996 aumenta di oltre 620 milioni per nuove assunzioni.

Con riferimento alla gestione del personale in servizio (tavola 11), rispetto ad un organico di 193 unità, hanno operato in effetti 171 unità nel 1994 e 177 nel 1995, portandosi a quota 187 unità nel 1996 e a quota 204 unità nel 1997.

L'indice di produttività, che esprime il numero di prestazioni in capo a ciascun dipendente, assume valori relativamente contenuti se confrontati con il valore medio calcolato per il complesso degli Enti monitorati (tavola 11). Tuttavia, nel periodo esaminato, la produttività oltremodo diminuisce (passando dal 23,1% nel 1994 al 19,3% nel 1997), in seguito ad un aumento del numero di unità in servizio.

In riferimento alla gestione delle pratiche e dei ricorsi relativi a domande di prestazione (tavola 12) il grado di evasione delle pratiche è superiore a quelle presentate fatta eccezione per l'anno 1995. Le pratiche giacenti a fine 1997 erano 24.

In riferimento alla gestione di crediti contributivi (tavola 13) si possono esaminare i dati relativi alla gestione del contenzioso e al recupero

crediti per attività diretta dell'Ente, al fine di valutarne l'efficienza operativa. L'ammontare dei crediti contributivi del periodo considerato (1994/97) è stabile in circa 10 miliardi e decresce a 8.6 miliardi nel 1997. L'entità del recupero dei crediti decresce progressivamente e passa da 28.8 miliardi nel 1994 a 10 miliardi nel 1997.

Nel 1997, il recupero avviene per attività diretta dell'Ente in via amministrativa e soltanto per l'importo di lire 700 milioni per via legale e nel solo anno 1997.

I costi sostenuti in relazione all'attività di recupero dei crediti (per attività di vigilanza e spese legali) rappresentano una quota crescente dei crediti recuperati per attività diretta dell'Ente, passando dallo 0.5% nel 1994 all'1.85% nel 1997 rimanendo, comunque, molto al di sotto dei valori medi. Al loro interno i costi sostenuti per la vigilanza rappresentano la quota di maggior consistenza pari al 60%.

Osservazioni conclusive

Con riferimento all'equilibrio finanziario della gestione entrate contributive-spesa per prestazioni emerge per tutto il periodo considerato un saldo positivo con un coefficiente di copertura delle entrate rispetto alla spesa superiore a 1.4 mediamente e un rapporto demografico numero assicurati/numero prestazioni tra i più elevati, sempre superiore a 32.

Sussiste un costante equilibrio finanziario nell'ambito di un rapporto demografico anch'esso non solo elevato, ma stabile nel tempo.

Si auspica, comunque, il continuo controllo dei fattori demografici e dei meccanismi di funzionamento del sistema, che agiscono sulla dinamica delle spese e delle entrate contributive, in modo tale da poter intervenire al fine di assicurare il mantenimento dell'equilibrio di lungo periodo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

GIOVEDÌ 16 LUGLIO 1998

Presidenza del Vice Presidente

Franco GERARDINI

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

(R033 004, B37^a, 0051^o)

Il Presidente Franco GERARDINI avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione dei rappresentanti della sezione EMAS Italia, del CNEL, dell'AN-PA, del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato, dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, del comitato Ecolabel-Ecoaudit e dell'ENEA

(A010 000, B37^a, 0001^o)

Il Presidente Franco GERARDINI, in riferimento all'attività del gruppo di lavoro da lui coordinato, fa presente che la Commissione si occupa – tra l'altro – dell'elaborazione di documenti propositivi per un miglioramento della normativa nel settore ambientale.

Precisa che, nell'odierna seduta, sarà valutata l'applicazione del sistema europeo EMAS per la certificazione ambientale, istituito nel 1993 con il regolamento n. 1836, che contiene un nuovo indirizzo comunitario ai Paesi membri: l'obiettivo è di favorire una riorganizzazione ed una razionalizzazione della gestione ambientale delle aziende basata sul rispetto dei limiti legislativi nonchè su un rapporto nuovo tra il sistema delle imprese, le istituzioni ed il pubblico.

A tal fine, è stata inviata ai presenti nelle settimane scorse una bozza del documento su cui potranno esprimere le loro osservazioni: esso contiene una nota introduttiva ed un articolato sul tema degli incentivi alle imprese per lo sviluppo sostenibile. La Commissione intende conoscere se le ipotesi prospettate nel documento corrispondano alle esigen-

ze complessive del Paese e se gli aspetti più strettamente operativi vadano nella direzione di contribuire a risolvere le problematiche sul tappeto. Una volta ascoltate le osservazioni degli intervenuti all'odierna seduta e quelle dei rappresentanti della Confindustria e delle associazioni ambientaliste in una prossima seduta, potrà essere eventualmente valutata l'opportunità di inserire il provvedimento nelle disposizioni in tema di ecofiscaltà collegate alla prossima legge finanziaria.

Il presidente della sezione EMAS Italia, Giuseppe BIANCHI, fatto riferimento alla sua audizione presso la Commissione del 3 dicembre scorso in cui ha fornito informazioni sul contenuto del regolamento EMAS relativo all'ecogestione delle imprese e sullo stato di applicazione in Italia, precisa che attualmente risultano registrati in Europa circa 1700 siti, di cui oltre 1500 in Germania, mentre sono stati accreditati circa 300 verificatori ambientali; in Italia risultano finora registrati 6 siti e sono stati accreditati 2 verificatori ambientali.

A tale proposito, occorre ricordare che l'Italia è partita con due anni di ritardo rispetto agli altri Paesi e che sono in fase di approntamento le dichiarazioni ambientali di circa 20 nuovi siti, che quindi sono prossimi ad ottenere l'iscrizione nel registro europeo: essi riguardano diversi settori industriali - elettronico, meccanico, chimico ed alimentare - mentre quelli prossimi all'iscrizione riguardano il settore elettrico e chimico - ENEL ed ENI - nonché una serie di piccole imprese nel settore dei rifiuti, delle concerie e delle piastrelle ceramiche.

L'Unione europea, allo scopo di disporre di informazioni dettagliate sull'attuazione del predetto regolamento, ha commissionato una specifica inchiesta all'Imperial College di Londra ed all'università Bocconi di Milano; parallelamente i Governi tedesco ed austriaco hanno commissionato all'università di Losanna uno studio diretto a suggerire iniziative politiche da parte delle istituzioni per il futuro sviluppo del sistema EMAS. I risultati di queste due iniziative sono stati presentati in una riunione svoltasi a Bruxelles nel mese scorso, cui hanno partecipato rappresentanti degli Stati membri, degli industriali, delle associazioni ambientaliste, dei consumatori e dei sindacati.

Premesso che i costi specialmente per le piccole imprese possono essere rilevanti, sul lato dei benefici è emerso che la quasi totalità delle imprese che hanno adottato il sistema EMAS ha eliminato gli sprechi con conseguenti economie sui costi di produzione, un positivo coinvolgimento dei dipendenti, un miglioramento del clima aziendale e dei rapporti sindacali.

Conclude svolgendo una serie di considerazioni sull'articolato.

Il consigliere del CNEL, Claudio FALASCA, rilevato che il sistema EMAS si rivela assai utile per l'attività complessiva delle aziende, ritiene che esso debba essere esteso ad altri settori oltre quelli industriali.

Auspica che, dopo la necessaria elaborazione e riflessione in seno alla Commissione, il provvedimento possa essere sottoposto all'esame del Parlamento con urgenza, vista la rilevanza delle tematiche

trattate, che determinano un notevole impatto sul sistema delle imprese.

Per quanto riguarda l'articolato, dichiara di essere d'accordo sulla predisposizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri delle campagne informative sul sistema di ecogestione ed audit, al fine di diffondere l'applicazione del regolamento CEE n. 1836 del 1993. Circa il sostegno alle piccole imprese ed alle imprese artigiane, ritiene che debba essere meglio specificata la distinzione tra le funzioni di revisore e di verificatore.

Il presidente dell'ANPA, Walter GANAPINI, dichiara innanzitutto di condividere il contenuto e le finalità del documento. L'ANPA intende fornire un aiuto sotto il profilo normativo e tecnico perchè siano definite procedure di controllo maggiormente efficaci dal punto di vista dell'inquinamento ambientale.

Fornisce notizie e dati relativi all'attività del «tavolo tecnico» fra la Confindustria, l'ANPA e le ARPA, che ha l'obiettivo di semplificare al massimo le procedure burocratiche da parte delle aziende e di pervenire alla creazione del cosiddetto «sportello unico».

Esprime infine alcune valutazioni sul contenuto dell'articolato.

Il direttore generale del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato, Gennaro VISCONTI, premesso che un sistema volontario di adesione alle procedure di certificazione ambientale è auspicabile e che la sua diffusione va incrementata, osserva che l'articolato prevede due linee fondamentali di azione, con l'intervento del Ministero dell'industria, per la formazione di società e di tecnici in grado di fornire assistenza qualificata alle imprese per l'adesione al sistema EMAS e per la concessione di agevolazioni in ordine ai costi sostenuti dalle piccole imprese.

Ricorda che una circolare ministeriale del 30 ottobre scorso ha reso operativo il programma comunitario multiregionale, che prevede tra l'altro la concessione di contributi alle piccole e medie imprese localizzate nelle aree depresse e di crisi per l'acquisto di servizi finalizzati alla progettazione di sistemi per la tutela ambientale ed il miglioramento dei luoghi di lavoro: per tale programma sono stati ammessi 920 progetti, con un impegno di spesa di 64 miliardi.

Inoltre, il Ministero dell'industria, con una circolare del 27 novembre scorso, ha dato attuazione al programma comunitario di interventi a sostegno dell'offerta di servizi alle piccole e medie imprese, con un impegno di circa 77 miliardi in relazione a 624 aziende.

In ordine all'articolato, osserva che non sembra opportuno limitare l'applicazione alle piccole imprese, essendo preferibile l'estensione anche alle medie imprese, soprattutto del settore manifatturiero, come del resto è consentito dal regolamento n. 1836 del 1993.

Quanto al fondo di cofinanziamento presso il Ministero dell'industria, ritiene che si debba provvedere attraverso un'apposita sezione del fondo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge n. 46 del 1982.

Riguardo poi al superamento delle non conformità ambientali, ritiene inopportuna l'imposizione della fideiussione a carico delle imprese che nel corso della procedura risultino non conformi alle vigenti normative in materia ambientale: l'apposizione della garanzia appare anomala in un sistema diretto a sollecitare l'adesione volontaria al sistema ed avrebbe l'effetto di disincentivare il comportamento responsabile delle imprese.

Sarebbe anche opportuno un puntuale richiamo alle definizioni di cui al regolamento comunitario per quanto attiene la definizione di attività industriale, visto che l'articolato sembra rivolto ad incentivare la diffusione del sistema EMAS al solo settore industriale; riguardo infine alla definizione di piccola e media impresa, è opportuno fare riferimento al decreto ministeriale, come avviene in tutte le normative di incentivazione.

Dichiara, in conclusione, che il Ministero dell'industria valuta il documento in maniera estremamente positiva e si pone a disposizione della Commissione per ogni ausilio di natura tecnica.

Il presidente dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, Gianni SQUITIERI, anche a nome del Ministero dell'ambiente, dichiara di condividere lo spirito ed il contenuto del provvedimento in esame, che si pone nella medesima direzione delle iniziative assunte dall'Osservatorio e dal Ministero.

Osserva che il decreto legislativo n. 22 del 1997 contiene l'esplicito riferimento alla necessità di favorire l'approccio volontario e preventivo al sistema di certificazione ambientale: quindi, una proposta che riguardi la certificazione da assumere da parte delle piccole e medie imprese non può non essere considerata positivamente.

Fatto riferimento ad un'iniziativa del ministro Ronchi in merito alla certificazione dei prodotti nazionali, fa presente che è stato costituito recentemente un gruppo di lavoro fra la Confindustria ed il Ministero dell'ambiente al fine di approfondire tutti gli aspetti connessi agli incentivi alle imprese ed al controllo nel settore ambientale, i cui lavori inizieranno nel prossimo mese di settembre.

Invita infine la Commissione a svolgere alcune riflessioni sui risvolti relativi al superamento per le imprese della non conformità ambientale.

Il presidente del comitato Ecolabel-Ecoaudit, Giovanni NASCHI, condivisa la relazione effettuata in precedenza dall'ingegner Bianchi, osserva che appare forte la richiesta del mondo industriale di instaurare un sistema di autodenuncia circa la non conformità alle norme ambientali.

Sottolinea che l'adesione al sistema volontario di certificazione deve accompagnarsi alla semplificazione del rapporto con le autorità di controllo; quanto ad Ecolabel, si tratta di un sistema volontario che non riguarda la certificazione del sito ma quella dei singoli prodotti, praticamente dalla loro nascita fino al termine del loro utilizzo.

Premesso che occorre valutare anche possibili incentivi alle imprese visti i costi necessari per aderire al sistema di certificazione ambien-

tale, suggerisce alcune modifiche all'articolato proposto, prevedendo in particolare un trattamento privilegiato nelle forniture alla pubblica amministrazione per le imprese che aderiscono al sistema di certificazione.

Il direttore dei rapporti con le istituzioni dell'ENEA, Gian Felice CLEMENTE, presenta le scuse alla Commissione per l'assenza del direttore generale dottor Strada, che non è potuto intervenire perchè impegnato nei lavori del consiglio d'amministrazione.

Ritiene che il documento in esame sia senz'altro da condividere essendo volto a favorire la competitività del sistema imprenditoriale nazionale, nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile.

Il direttore del dipartimento ambiente dell'ENEA, Francesco MAURO, ribadito il giudizio positivo sul provvedimento, ricorda le principali azioni effettuate o in corso di attuazione da parte dall'ENEA nel settore della certificazione ambientale EMAS.

Si riferisce, in particolare, al progetto APIECO, con azioni pilota e dimostrative di attuazione del regolamento comunitario in otto piccole e medie imprese del Lazio; alla convenzione con il Ministero dell'ambiente per il progetto pilota dell'ecogestione delle piccole e medie imprese, classificate a rischio per l'uso e lo stoccaggio di sostanze pericolose previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988; al progetto con l'ARSSA di Avezzano con un'azione pilota di attuazione del regolamento EMAS nel settore agroalimentare della zona del Fucino; nonchè all'iniziativa comunitaria ADAPT per l'adattamento della forza lavoro ai mutamenti industriali.

Dà conto poi della partecipazione dell'ENEA ai gruppi di lavoro UNI-ANPA per la messa a punto di linee guida nell'applicazione del regolamento EMAS.

Quanto all'articolato, osserva che nella campagna di informazione per la diffusione del regolamento debbono essere coinvolti anche altri soggetti istituzionali, ad esempio il CNEL; propone anche di ampliare l'azione dell'ENEA a sostegno delle piccole e medie imprese, ad esempio per effettuare il monitoraggio delle migliori tecnologie esistenti sul mercato; va poi meglio precisato il percorso formativo e l'*iter* di riconoscimento dei revisori interni all'azienda.

Propone successivamente alcune modifiche alla parte riguardante le semplificazioni delle procedure amministrative per le imprese, sottolineando la necessità di estendere la certificazione anche alle aziende turistiche ed al settore terziario.

Il Presidente Franco GERARDINI ringrazia sentitamente gli intervenuti, che hanno espresso osservazioni di estremo interesse sulla materia in esame: le proposte formulate saranno inserite nel documento, anche in relazione alla necessità di svolgere un raccordo funzionale con altri provvedimenti similari.

Precisa che l'audizione odierna avrà un seguito nelle prossime settimane, quando la Commissione ascolterà i rappresentanti della Confindustria, dell'artigianato, dei consumatori e delle associazioni ambientaliste.

La seduta termina alle ore 15,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

GIOVEDÌ 16 LUGLIO 1998

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

La seduta inizia alle ore 13,40.

Comunicazioni del Presidente
(A008 000, B31^a, 0010^o)

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica che, durante il dibattito seguito all'audizione del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Franco Bassanini, è emersa l'esigenza di formulare un indirizzo al Governo che lo inviti a dare attuazione al capo II della legge delega 15 marzo 1997, n. 59, all'interno di un quadro normativo unitario. Ricordando, poi, che l'articolo 13 della stessa legge delega conferisce al Governo un ampio potere regolamentare che si spinge fino alla individuazione degli uffici dirigenziali generali, fa presente la necessità di utilizzare lo strumento regolamentare per il riordino delle strutture ministeriali. In tal modo si limiterebbe il rischio connesso all'ipotesi di una normativa quadro di livello primario seguita da normative di riordino dei singoli ministeri di analoga forza giuridica: la successiva normazione potrebbe così disattendere le originarie indicazioni contenute nella normativa quadro.

Pertanto propone, alla luce degli orientamenti emersi nel dibattito, che la Commissione inviti il Governo ad adottare:

a) ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, un decreto legislativo concernente il nuovo ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, inteso al riordino della relativa disciplina organizzativa ed alla razionalizzazione delle funzioni in rapporto a quelle proprie dei singoli ministeri, provvedendo alle necessarie abrogazioni delle norme legislative vigenti;

b) ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge citata legge n. 59 del 1997, un decreto legislativo concernente il nuovo ordinamento dei Ministeri, inteso al riordino della relativa disciplina organizzativa generale,

alla definizione del numero, necessariamente ridotto, e delle rispettive aree di attribuzione funzionale, provvedendo alle necessarie abrogazioni delle norme legislative vigenti;

c) sulla base della disciplina stabilita da detto decreto legislativo, regolamenti di organizzazione ai sensi dell'articolo 13 della predetta legge, relativi a ciascun Ministero, contenenti la disciplina propria di ciascuno di essi.

Il senatore Ettore ROTELLI constata il contrasto tra le proposte legislative pendenti presso le Commissioni e presso le Aule parlamentari e le normative adottate dal Governo in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59. Concordando con la proposta del Presidente, si interroga anche sulla opportunità di una iniziativa diretta a provocare un dibattito nelle Aule di Camera e Senato al fine di evitare il fallimento dell'operazione di trasferimento delle funzioni alle regioni e di ammodernamento del sistema amministrativo. A tal proposito, ricorda che anche la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, l'ANCI e l'UPI stanno promuovendo il rilancio del processo di riforme avviato con le leggi «Bassanini». Una corrispondente iniziativa parlamentare sarebbe, pertanto, quanto mai opportuna.

Conclude confermando adesione alla proposta del Presidente.

Il deputato Raffaele MAROTTA esprime pieno consenso alle considerazioni del Presidente, ritenendo opportuno rafforzare il processo di riforma della pubblica amministrazione, avviato con le leggi «Bassanini».

Il senatore Paolo GIARETTA, rilevando un netto contrasto tra numerose iniziative legislative e l'impianto culturale e istituzionale della legge delega 15 marzo 1997, n. 59, aderisce pienamente – per quanto concerne le questioni dell'attuazione del capo II della legge n. 59 del 1997 – alla proposta del Presidente di invitare il Governo a delineare una normativa di riferimento che costituisca il quadro unitario all'interno del quale si collocheranno le normative di riordino settoriale.

Il deputato Franco BONATO constata la necessità di collocare il processo di trasferimento delle funzioni alle regioni e agli enti locali e di riorganizzazione delle strutture ministeriali all'interno di una normativa quadro. Si dichiara pertanto pienamente favorevole all'iniziativa proposta dal Presidente.

Il senatore Antonio DUVA si associa alle considerazioni del Presidente sulla opportunità di invitare il Governo ad inserire la futura attività di riordino amministrativo in un quadro normativo omogeneo ed unitario.

La Commissione approva la proposta del Presidente e formula il conseguente invito al Governo.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, prendendo atto della deliberazione, propone inoltre di informare i presidenti delle Commissioni affari costituzionali di Camera e Senato, anche ai fini dell'adozione di eventuali atti di indirizzo.

La Commissione consente.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica di aver avuto un incontro con rappresentanti della Direzione generale dell'ANAS relativamente alla questione del suo riordino. Fa presente che la legge 16 giugno 1998, n. 191, ha integrato l'articolo 1, comma 4, lettera *b*), della legge 15 marzo 1997, n. 59, prevedendo pertanto che siano esclusi dal trasferimento di funzioni i compiti relativi alla programmazione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale oppure con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 59. Pertanto, l'individuazione delle strade comprese nella rete autostradale e stradale nazionale, e perciò escluse dal trasferimento, non potrà che essere disposta con decreto legislativo. Quanto, poi, al riordino dell'ANAS, per il quale il decreto n. 112 del 1998 prevede la possibilità di scegliere fra il regolamento – di cui all'articolo 7 della legge n. 59 – e il decreto legislativo – di cui all'articolo 11 della stessa legge –, fa presente che la natura di ente pubblico economico dell'ANAS, disposta con legge, sembrerebbe escludere la possibilità di un riordino per via regolamentare.

Propone di procedere all'audizione del Ministro dei lavori pubblici in ordine a tali complesse questioni.

Il deputato Nuccio CARRARA evidenzia la necessità di accompagnare il trasferimento alle regioni della gestione delle strade non ricomprese nella rete autostradale e stradale nazionale con adeguate risorse finanziarie. A tal proposito, fa presente l'opportunità di audire, oltre al Ministro dei lavori pubblici, anche i rappresentanti dell'ANAS direttamente interessati.

La Commissione consente.

La seduta termina alle ore 14,05.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 16 LUGLIO 1998

67^a seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Senese, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 9^a Commissione:

(3423) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, recante modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera, approvato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta sul testo e favorevole con osservazioni su emendamento.

